

CDU 3/32+008(497.4/.5)(=50)“18/19”

ISSN 0353-474X

CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO

RICERCHE SOCIALI



N. 19

UNIONE ITALIANA - FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE - TRIESTE

ROVIGNO 2012

RICERCHE SOCIALI - Centro ric. stor. Rovigno, n. 19, p. 1-143, Rovigno, 2012

**CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
UNIONE ITALIANA - FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE - TRIESTE**

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Piazza Matteotti 13 - Rovigno (Croazia), tel. +385(052)811-133 - fax (052)815-786

www.crsrv.org e-mail: info@crsrv.org

COMITATO DI REDAZIONE

FRANCESCO CIANCI, Cosenza

ALEKSANDRO BURRA, Capodistria

ILARIA ROCCHI, Fiume

GIOVANNI RADOSSI, Rovigno

NICOLÒ SPONZA, Rovigno

FULVIO ŠURAN, Rovigno

REDATTORE

SILVANO ZILLI, Rovigno

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI RADOSSI, Rovigno

Recensore:

FULVIO ŠURAN, Rovigno

Coordinatore editoriale:

FABRIZIO SOMMA, Trieste

Supporto tecnico:

MASSIMO RADOSSI, Rovigno

© 2012 - Tutti i diritti d'autore e grafici appartengono al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nessuno escluso.

Opera fuori commercio

*Il presente volume è stato realizzato con i fondi
del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per i Paesi dell'Europa*

INDICE

Dario SAFTICH, <i>Esodo e complessità etniche</i>	7
Edita PAULIŠIĆ, <i>Stili di apprendimento linguistico nella dinamica di apprendimento della L2</i>	21
Francesco CIANCI, <i>Normative linguistiche comparate e tutela delle minoranze nazionali</i>	47
Marko PALIAGA – Enes OLIVA, <i>Ricerca preliminare sulla penetrazione della gestione elettronica nel sistema delle aziende municipalizzate della Regione Istriana</i>	85
Ezio GIURICIN, <i>Le popolazioni di troppo</i>	105

ESODO E COMPLESSITÀ ETNICHE

DARIO SAFTICH
Fiume

CDU 314.745+323.1
Saggio scientifico originale
Gennaio 2012

Riassunto: L'esodo e le sue molle scatenanti tendono a rappresentare la fase finale di un acceso confronto nazionale sviluppatosi sulla costa orientale adriatica dalla prima metà dell'Ottocento, ovvero da quando ha avuto inizio il risveglio etnico globale in Europa. Il lavoro s'impenna sulle circostanze storiche e politiche che hanno spinto sulla via dell'esodo buona parte della popolazione di tante località dell'Alto Adriatico. L'autore sostiene che le partenze massicce siano state anche un punto di rottura, un modo per marcare la differenza nazionale per quanto frutto di radici plurime, nelle zone dove la complessità etnica del territorio era particolarmente marcata e dove la libertà di scelta era venuta a mancare. Di esodi i territori adriatici ne hanno conosciuti diversi: alla base, oltre alle situazioni politiche, vi sono stati, secondo l'autore, i tentativi di uniformare concetti quali stato, nazione, etnia, lingua, ovvero di "semplificare" il territorio.

Parole chiave: esodo, nazione, confronto, identità, scuola, selezione.

1. Introduzione

L'esodo del secondo dopoguerra è stato un evento fondamentale nella storia dell'Adriatico orientale, che ha modificato radicalmente l'aspetto demografico e urbano di tante località. Si è trattato di un punto di rottura con il passato. L'esodo e le sue molle scatenanti tendono a rappresentare la fase finale di un acceso confronto nazionale sviluppatosi sulla costa orientale adriatica dalla prima metà dell'Ottocento, ovvero da quando ha avuto inizio il risveglio etnico globale in Europa. L'acquisizione della consapevolezza nazionale, con i *risorgimenti* dei diversi popoli, non ha portato soltanto a guerre di liberazione, ad esempio da imperi sovranazionali come quello ottomano o asburgico, ma all'omogeneizzazione dei vari corpi linguistici o religiosi sulla base della realtà sul campo in quel preciso momento storico. E così in Dalmazia si sono formate le nazioni croata, serba e italiana, in Istria le nazioni italiana, croata e slovena. Che poi la Monarchia austro-ungarica sia diventata stretta per i vari corpi nazionali ormai formati è un altro discorso. Le nazioni in bozzolo, certo, si sono rifatte a componenti etniche (o religiose) preesistenti, ma come nel caso di qualsivoglia identità nazionale esse sono state soprattutto un costrutto moderno, in cui si sono mescolate astrazioni, miti, leggende, discorsi politici ed anche ovviamente consuetudini linguistiche. In determinate zone etnia e nazione sono venute a coincidere, in

molte altre, soprattutto nelle città maggiori no. E così spesso hanno avuto inizio gli sforzi tesi alla *semplificazione etnica*, a far coincidere etnia, nazione, lingua e territorio. L'esodo (ma potremmo parlare anche al plurale, tenendo conto di tante ondate *migratorie*), spesso, in Dalmazia e nell'Istria centro-orientale è stato anche un modo per sfuggire a questo mastice unificatore, per far valere in situazioni altamente sfavorevoli una libertà di scelta nazionale e linguistica altrimenti negata o comunque resa estremamente difficoltosa.

2. Trascorsi storici

Se torniamo all'inizio degli anni Venti, al periodo immediatamente successivo alla fine della prima guerra mondiale, troviamo un trattato, quello di Rapallo, con una disposizione che affonda come un bisturi in un corpo culturale composito come quello dalmata dell'epoca. Lo scrittore spalatino Enzo Bettiza ricorda che una paradossale particolarità del trattato di Rapallo era di offrire “una specie di rimborso spese all'Italia, estromessa dal grosso della Dalmazia, concedendo ai dalmati che si sentivano italiani, o che si reputavano tali, la carta dell'opzione a favore della cittadinanza italiana: essi potevano diventare così di fatto e di diritto, cittadini italiani all'estero”¹. Non doppia cittadinanza, come ai giorni nostri, ma un diritto di opzione senza però la necessità di trasferire la residenza nel paese prescelto, che invece è accaduto nell'istruo-quarnerino dopo la seconda guerra mondiale. Eppure non mancavano e non mancano tra le file della maggioranza quelli che vedono in questa *gentile concessione* ai dalmati italiani una sorta di privilegio concesso agli stessi all'epoca, ovvero una mezza capitolazione diplomatica da parte della Jugoslavia di allora.

Bettiza, ovviamente e non soltanto lui, ma con il senno di poi, comprende l'insostenibilità di una simile situazione: “L'optante, lo sapesse o non volesse saperlo, metteva a repentaglio con quel gesto di rottura la sicurezza dei propri averi, dei propri commerci, della professione e forse, al limite, della propria stessa vita”². In altre parole l'optante si ritrovava, nel senso più autentico della parola, straniero in casa propria, e questo di punto in bianco. Scontata la conclusione di Bettiza: l'esodo dopo la seconda guerra mondiale, l'estinzione o quasi dei dalmati italiani, “ha le prime radici storiche lì, nell'atto insieme sentimentale e notarile dell'opzione”³.

A volte proprio nelle zone periferiche, isolate spiccano con più chiarezza delle caratteristiche, che esistono anche altrove, ma non sono focalizzate a sufficienza poiché sembrano prevalere altre situazioni. Nell'Alto Adriatico situa-

¹ Enzo BETTIZA, *Esilio*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1996, p. 33.

² Ivi, p. 32.

³ Ibidem.

zioni composite simili a quelle della Dalmazia di una volta le possiamo ritrovare oggi, ma non solo oggi, a Fiume e nei centri maggiori dell'Istria centro-orientale. Le famiglie cittadine educate in genere nello spirito della lingua italiana a volte erano divise al loro interno: la questione della lingua, per tale motivo, non assumeva tanto i contorni di un conflitto interetnico, quanto di una spaccatura che attraversava trasversalmente le famiglie nelle quali spesso due fratelli potevano evidenziare un'appartenenza o meglio un'identificazione nazionale diversa.

In questi casi per risalire all'identità di un singolo non è assolutamente d'aiuto nemmeno il cognome. Renzo de' Vidovich rileva che in Dalmazia più che in altre terre non è possibile dedurre dal cognome l'appartenenza nazionale di una persona o di una famiglia perché già nelle radici della tradizione mediterranea la cultura nazionale è una scelta che prescinde dalla discendenza, dal sangue, dall'antica tribù d'appartenenza: "Spesso accade che ad un cognome di sicura origine slava o tedesca, come ad esempio quello del sen. del Regno d'Italia, von Krekich, corrisponda una famiglia irredentista italiana e viceversa, come il lettore può facilmente accertare scorrendo l'appartenenza partitica degli on. deputati alla Dieta del Regno di Dalmazia. Non è raro che due fratelli, vissuti ed educati insieme, abbiano scelto di appartenere a due culture nazionali diverse: fece scalpore il caso di Francesco Rismondo di Spalato, caduto eroicamente indossando la divisa italiana nella guerra 1915-1918 e chiamato da Gabriele D'Annunzio 'l'Assunto di Dalmazia', la cui sorella militava nel Sokol croato di Zara. L'introduzione dei segni diacritici slavi in Croazia e Slovenia, non ha facilitato l'individuazione dell'appartenenza nazionale di quanti hanno nel cognome la finale 'ch' o 'c', anche se, in teoria, i primi sono spesso ritenuti di nazionalità italiana ed i secondi di nazionalità croata"⁴. E che dire del caso rappresentato "dalle famiglie nobili che usano o hanno usato il doppio cognome, in lingua latino-italiana o in lingua croata. Di solito si tratta di traduzioni, come nel caso dei de' Dominis e dei Gospodnetich"⁵.

Anche Raoul Pupo sottolinea che "la nazione era diversamente concepita dagli ambienti italiani – nazione su base volontaristica e quindi culturale – e slavi – nazione su base etnica, vale a dire fondata su legami di sangue risalenti al remoto passato. Siffatto equivoco, al quale, per esempio, si può ascrivere la tendenza a voler rintracciare nel cognome familiare l'origine nazionale – per cui da parte slava non si accettava che persone con cognome prettamente slavo fossero in realtà di cultura e di sentimenti italiani – riemerse proprio durante e dopo la seconda guerra mondiale e non è ancora del tutto chiaro per settori marginali della storiografia"⁶.

⁴ Renzo DE' VIDOVICH, *Albo d'Oro delle famiglie nobili patrizie e illustri nel Regno di Dalmazia*, Trieste, Fondazione scientifico-culturale "Rustia Traine", 2004, p. 39-40.

⁵ Ivi, p. 42.

⁶ Luca PIGNATARO, "Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio, Rizzoli, Milano 2005, pp. 325", recensione, *Storia & identità. Annali italiani on line*, Milano, Istituto storico dell'insor-

3. La battaglia per la scuola

L'istruzione nell'Europa sud-orientale troppo spesso è stata interpretata come una sorta di *custode della tradizione*. I programmi scolastici, i libri di testo, ovvero l'intero sistema scolastico ha dato vita a meccanismi tesi a rafforzare l'identità etnica e nazionale e lo spirito patriottico. A favorire tutto questo è stata la legittimazione della narrazione nazionale, che si è imposta nell'ambito delle letterature e delle storiografie della regione. Gli studi umanistici sono stati utilizzati spesso e volentieri per *edificare* l'identità collettiva. In genere nel processo di creazione e consolidamento dell'identità etnica il ruolo più importante l'hanno giocato la storia della letteratura e la storiografia, che hanno operato per il tramite di discorsi di sapore mitologico: l'obiettivo chiave è stato quello di rappresentare il passato e organizzare il futuro. L'ironia della sorte vuole che le scienze umanistiche e i sistemi scolastici si siano presentati nei trascorsi decenni come dei meccanismi per l'instaurazione di una società multi-etnica e multiculturale imperniata sul dialogo e la pace. Ma la rappresentazione a senso unico delle identità nazionali non ha fatto altro, troppe volte, se non erigere degli steccati tra le culture, esasperando la dimensione della differenza assoluta tra le stesse⁷.

Tutto, nell'ambito di questo discorso, è pensato per portare a termine una sorta di missione impossibile, quella della creazione di culture pure, in cui non vi sia spazio per gli intrecci e le intersezioni. Una società divisa rappresenta metaforicamente una manifattura per la produzione dell'identità etnica e per l'imposizione dell'idea sulla separazione delle culture. Il sistema scolastico diviene così un luogo di produzione dell'ideologia, ovvero di persone in cui viene iniettato il codice etno-culturale voluto.

Di primo acchito potrebbe sembrare che appena dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, le culture dell'Europa sud-orientale siano salite sul carro dell'assolutismo nazionale, e abbiano perso strada facendo ogni possibile distinzione tra nazione e cultura. In realtà il culto dell'appartenenza, il desiderio di inculcare a ogni costo l'idea nazionale dominante trae le sue radici dall'Ottocento e non è venuto meno neanche dopo la seconda guerra mondiale.

In particolare in Dalmazia nella seconda metà dell'Ottocento si è combattuta una battaglia senza quartiere per la supremazia linguistica. Lo storiografo croato-dalmata, Grga Novak, evidenzia: "Nell'anno scolastico 1849/1850 c'erano in Dalmazia appena 157 scuole elementari pubbliche. In 18 scuole la lingua

genza e per l'identità nazionale, internet: http://www.identitanazionale.it/rece_7026.php (consultato il 12/12/2011).

⁷ Il multiculturalismo, infatti, rappresenta un ingrediente attraverso il quale l'Altro è tenuto a bada. Oppure, come afferma Slavuj žižek, il multiculturalismo è una sorta di razzismo "pulito" con cui si mantengono le distanze. Il rispetto multiculturale per le peculiarità dell'Altro si traduce quindi in una formula per confermare la propria supremazia.

d'insegnamento era esclusivamente quella italiana, in 127 scuole le lezioni si tenevano in italiano e croato e solamente in 12 in lingua croata. Se aggiungiamo che di queste 12 c'erano 10 solo per gli ortodossi il quadro è chiaro". Pertanto, rileva Novak, "ogni dalmata soltanto un po' più istruito conosceva Dante come un italiano nativo"⁸. Ma la situazione era destinata a cambiare nella seconda metà dell'Ottocento, con il mutare del quadro politico. In particolare la battaglia di Lissa aveva spinto l'Austria, che all'epoca controllava direttamente la Dalmazia, ad allertarsi: e il fervore nazionale croato ne aveva tratto nuova linfa. Sul campo questo aveva portato alla battaglia per la supremazia linguistica. Con toni epici Grga Novak scrive: "E la lotta ebbe inizio. Questa battaglia si combatteva non soltanto in ogni città, bensì praticamente anche in ogni villaggio e persino nelle singole famiglie"⁹. E così nel 1910 il quadro era completamente modificato rispetto a cinquant'anni prima, come testimoniano i dati offerti da Grga Novak: "Nel 1868 in Dalmazia c'erano 218 scuole elementari, di cui 126 con lingua d'insegnamento croata, 26 italiane e 76 in ambedue le lingue. Nel 1910, delle 435 scuole elementari pubbliche, tutte, eccetto una a Zara, erano con lingua d'insegnamento croata"¹⁰. Lo scrittore croato Milan Begović ci svela la situazione di allora nel liceo spalatino: "Il ginnasio spalatino era a quei tempi una fucina di croaticità. Lì i professori inculcavano nei cuori giovanili i sentimenti patriottici. I ragazzi italianizzati, spesso, grazie alla loro influenza, rinunciavano alle convinzioni errate di cui erano imbevuti, mentre, quelli che non volevano farlo, dovevano avere molto talento o essere incredibilmente diligenti per mantenersi in sella"¹¹. Come dire, chi voleva rimanere italiano, e voleva continuare comunque a esprimere questa identità, si ritrovava a dover affrontare mille traversie.

La scuola, dunque, in un ambiente misto si rivela decisiva per forgiare l'identità voluta. Del resto non può essere diversamente: l'identità precisa in un mondo di frontiera culturale non è stata e tutto sommato non è ancora nemmeno oggi un dato di fatto acquisito, è invece il risultato di uno sforzo di auto-convincimento pressoché quotidiano. Ecco perché dopo la seconda guerra mondiale questa battaglia si è spostata in Istria. Non tanto nelle zone costiere occidentali, dove l'elemento italiano era troppo forte per essere misconosciuto, quanto nel resto del territorio. Sarebbe stato troppo eclatante colpire duro, ad esempio a Rovigno o Umago o in parte nell'agro polese. Ma Pisino, Albona, tanto per citare soltanto i centri maggiori dell'interno, per non parlare delle isole quarnerine, presentavano situazioni etnico-linguistiche complesse nelle quali si poteva incidere con lo strumento scolastico.

Le situazioni complesse di frontiera, infatti, non le troviamo soltanto nei

⁸ Grga NOVAK, *Prošlost Dalmacije*, Spalato, Marjan Tisak, 2004, p. 115.

⁹ Ivi, p. 152.

¹⁰ Ivi, p. 174.

¹¹ Milan BEGOVIĆ, *Pjesme. Drame. Kritike i prikazi*, Zagabria, Zora, Matica Hrvatska, 1964, p. 303.

grandi centri urbani dalmati o nei centri maggiori dell'Istria interna o delle isole. Anche in centri minori, piccolissimi, ma con una parvenza di vita urbana, ritroviamo situazioni in cui la frontiera, unita allo spirito campanilistico e municipale, dà vita a relazioni etniche particolari. Non bisogna, quindi, pensare che questa situazione riguardasse soltanto singole realtà dalmate. Esempi del genere li troviamo anche nell'Alto Adriatico. Riguardo alla questione dell'identità nazionale in Istria sono interessanti le osservazioni dello storico Vanni D'Alessio, a proposito delle scelte di appartenenza nazionale degli abitanti di Pisino nell'ultimo periodo asburgico. D'Alessio mette in luce come accanto alle élites italiana e croata, per le quali l'appartenenza nazionale era l'elemento fondante di alterità sostanzialmente politiche e la cui scelta nazionale era chiara "e univoca, esisteva una grande massa di persone, non così chiaramente definite nazionalmente e che si spostavano da un campo nazionale all'altro in base a convenienze personali (in primo luogo economiche). La struttura molto articolata di organizzazioni di tutti i tipi, creata da entrambe le fazioni nazionali, aveva la sua ragione d'essere proprio nella necessità delle due élites di attrarre questi soggetti 'fluttuanti' nel proprio campo nazionale. E l'appartenenza a una di tali organizzazioni significava anche una pubblica ammissione di appartenenza a una data nazionalità"¹².

4. Identità urbane

Ed è lì che gli storiografi di scuola nazionale trovano *pane per i loro denti*, per far valere le loro tesi. Anche perché quella complessità che investe la minoranza italiana, i *rimasti*, investe pure gli esuli. Così Sandi Volk nel suo libro *Esuli a Trieste* si richiama alle dichiarazioni di appartenenza nazionale italiana dei profughi di Grisignana¹³, contraddette, secondo lui, da altri passaggi delle loro stesse testimonianze. I profughi di Grisignana danno l'impressione "che la loro italianità fosse più di natura sociale che non linguistica o culturale. Essi si riconoscevano nella comunità 'cittadina' di Grisignana, in realtà un centro agricolo un po' più grande degli altri, che poteva però vantare il ruolo di centro amministrativo del più ampio circondario. Nonostante che molti in casa parlassero lo stesso 'dialetto slavo' e vivessero nelle stesse durissime condizioni di vita degli abitanti dei villaggi circostanti, i grisignanesi sembrano tenere molto al loro status di 'cittadini' e denotano quasi un atteggiamento sprezzante e a tratti ostile nei confronti degli abitanti del 'contado'. Malgrado l'appartenenza alla 'città' e

¹² Vanni D'ALESSIO, "Riflessioni sul problema dell'identità etnica e nazionale nell'Istria tardoasburgica", *Ricerche sociali*, Rovigno-Trieste, Centro di ricerche storiche, n. 8-9 (1998-1999), p. 5-12.

¹³ Sono testimonianze raccolte nel libro di Gloria NEMEC, *Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio: Grisignana d'Istria 1930-1960*, Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1998.

la pretesa ‘italianità’, la cultura italiana ‘alta’ (ma probabilmente anche quella meno alta) era loro estranea e limitata a quanto appreso alla scuola elementare (che non molti avevano frequentato). E tuttavia si consideravano lo stesso ‘cittadini’ e si riconoscevano nei non pochi grandi proprietari terrieri, commercianti, farmacisti e negli altri ‘maggioventi cittadini’ italiani (e costoro lo erano veramente tanto per cultura che per lingua), dai quali dipendevano quasi completamente per la stessa sopravvivenza. Né va trascurato il fatto che probabilmente la pressione assimilatoria, nelle città e cittadine in cui erano presenti i rappresentanti del potere, era molto più forte che altrove. L’italianità era in sostanza inestricabilmente legata all’appartenenza ai ceti dominanti o almeno elevati (indifferentemente se si trattava di una condizione sociale effettiva o solo consolatoria, o se il raggiungimento di una posizione più elevata nella scala sociale fosse una speranza per l’avvenire, la cui realizzazione però esigeva di far ‘disimparare’ alle generazioni più giovani la lingua della comunità d’origine socialmente sottomessa)”¹⁴.

Partendo da simili presupposti è chiaro che, se non vi fosse stato l’esodo che ha svuotato in buona parte questi paesini, la pressione assimilatoria per spingere i singoli a ritornare alla presunta etnia di partenza, per *semplificare* il quadro etnico sarebbe stata fortissima e la scuola avrebbe avuto un ruolo decisivo in questo contesto. L’esodo qui si è rivelato pure un modo per spingere, in un momento storico convulso a una scelta di campo netta, senza ritorno. L’alternativa sarebbe stata una battaglia continua sull’esempio di quella illustrata da Grga Novak, con l’aggravante dovuta al fatto che a coloro che avessero scelto l’italiano sarebbero state magari appiccate etichette ideologiche negative. Come del resto avvenuto spesso e volentieri con i *rimasti*.

Sandi Volk, richiamandosi sempre alle dichiarazioni d’italianità dei profughi di Grisignana, invita, dunque, a prenderle “con maggiore prudenza. Anche perché a contraddirle ci sono altri passaggi delle loro stesse testimonianze: come quelli in cui dichiarano che i loro genitori, quando non loro stessi, conoscevano e parlavano il ‘dialetto slavo’”¹⁵. E qui Volk osserva che “tra la popolazione dell’Istria, soprattutto nei suoi strati inferiori, e pure tra i profughi, era ed è molto diffuso il bilinguismo, che è spesso soprattutto un bi-dialettismo, cioè la conoscenza e l’uso (a volte nel corso della stessa frase) tanto del dialetto italiano che di quello croato (e/o sloveno) dell’Istria”¹⁶.

Che ci fossero e che ci siano casi del genere e che anzi a volte (e oggi giorno spessissimo) questo faccia parte della regola non si può affatto negare. Il punto è un altro: è questa una ragione sufficiente per *imporre* un ritorno alla presunta nazione di appartenenza iniziale? Si può ragionevolmente supporre che, in

¹⁴ Sandi VOLK, *Esuli a Trieste*, Udine, Kappa Vu, 2004, p. 31-32.

¹⁵ Ivi, p. 29.

¹⁶ Ivi, p. 31.

assenza di una rottura brusca come quella dell'esodo che ha ridotto numericamente la componente italiana, le pressioni in tal senso sarebbero state moderate? Non è che per l'appartenenza a una comunità, quella italiana, si pongano così paletti rigidissimi, tra cui l'esclusiva conoscenza di una sola lingua o di un solo dialetto, giammai da mescolare con altro nell'ambito di una frase? Purezze simili sono inimmaginabili in un'area di confine e possono produrre soltanto situazioni di esasperazione. Nella lettera al *Piccolo*¹⁷, intitolata *Esodo "volontario" e propaganda politica*, Marco Coslovich rileva che: "con l'arrivo della liberazione le speranze di molti furono umiliate e violate da ex alleati diventati vendicatori ottusi e nazionalisti esasperati". Coslovich afferma di ritenersi un figlio dell'antifascismo a tutto tondo, ma anche un esule a denominazione controllata e ricorda: "Nel lontano 1924 mio nonno Marco fu minacciato più e più volte dai fascisti di Buie e lui se ne rimase più e più notti sul tetto della casa di Materada ad aspettarli con la doppietta spianata. A casa del nonno si parlava croato e fuori di casa l'italiano: era la cosa più naturale del mondo prima dell'arrivo di quegli 'scalmanati di fascisti'. Spontaneamente, con la guerra, mio padre e mio zio Rudi, andarono in bosco a guerreggiare contro i tedeschi e fascisti. Mio padre, segnatamente, fece saltare il ponte di Siccirole durante l'avanzata tedesca nell'ottobre 1943, e intraprese diverse altre iniziative guerresche, delle quali vado assolutamente fiero"¹⁸.

Ma con l'arrivo della liberazione le speranze di molti, tanti italiani, sia di quelli che se ne andarono, ma anche di quelli che rimasero, prosegue Coslovich, "furono umiliate e violate. Gli amici, gli alleati di ieri, in gran parte si trasformarono in vendicatori ottusi, in nazionalisti esasperati, senz'altro in anti-democratici. Sbandieravano una libertà che non c'era, esibirono addirittura un accurato e maniacale rispetto della pluralità linguistica che serviva come foglia di fico per nascondere le sopraffazioni e le vessazioni. Mia sorella Marisa, che non spiacciava una parola di croato, fu costretta a frequentare la scuola croata e mio padre, senz'ombra di processo e senz'ombra di colpa, fu condannato a tre mesi di lavori forzati. La mia famiglia, nel lontano 5 maggio del 1955, lasciò Cittanova con un dolore immenso. Era stanca di subire umiliazioni, tanto più cocenti in quanto inferte dai liberatori. Abbandonò la casa a vita e gli amici e il mare e la campagna che amavano"¹⁹.

¹⁷ Marco COSLOVICH, "Esodo 'volontario' e propaganda politica", *Il Piccolo*, quot., Trieste, 29 ottobre 2011.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

5. Emigranti, optanti ed esuli

Quando si parla di esodi e pulizie etniche²⁰ in queste terre, va sottolineato, rileva l'ex ambasciatore croato a Roma, Drago Kraljević, che essi non sono iniziati dopo la seconda guerra mondiale, ma molto prima, all'inizio del XX secolo, prima dell'avvento al potere del fascismo. I primi esuli e l'inizio della modifica coatta dei cognomi risalgono già al 1919. Allora (e questo era appena l'inizio) vennero modificati oltre 5.000 cognomi slavi. Kraljević, nel tornare indietro nel tempo si ferma, dunque, al 1919. “Stando all'ultimo censimento della popolazione, effettuato nel 1910 dall'Austria-Ungheria, in Istria vivevano 404.309 abitanti. Già nel 1921 questo numero si era ridotto drasticamente a 343.401. Mussolini nel 1922 aveva lanciato a tutti un eloquente messaggio: ‘Quando la geografia non può essere armonizzata con i criteri etnici, allora sono le comunità etniche quelle che si devono muovere’. Dieci anni dopo, nel 1931, l'Istria contava 297.526 abitanti, e nel 1936 era scesa a 296.460 abitanti. Cos'era successo nel frattempo? In questo periodo erano dapprima ‘scomparsi’ ovvero erano stati ‘eticamente ripuliti’ 13.279 cittadini di nazionalità tedesca. Erano pure ‘scomparsi’ circa 3.000 abitanti di nazionalità ceca e ungherese. Dei 168.116 Croati erano rimasti appena 90.262. Le statistiche dimostrano che non erano stati tutti cacciati, bensì molti si erano ‘volontariamente assimilati’. Dall'altro lato, il numero degli Italiani nel territorio dell'Istria era salito da 147.416 (1910) a 199.942 nel 1921”²¹. Questi, sostiene ancora Kraljević, sono tutti fatti che precedono l'esodo dopo la seconda guerra mondiale. E sono fatti che servono anche a creare differenze *etiche* tra gli esuli in questo caso, in linea con l'approccio di Volk. Qual è stato il numero reale di emigranti dai territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, si chiede Kraljević, che conclude: “Fino ad oggi non ci sono posizioni univoche in merito. Si menzionano cifre diverse. In queste cifre è assente la struttura etnica degli emigranti²². In Croazia per gli emigranti del dopoguerra si usa il termine ‘optanti’ (coloro che hanno usufruito del diritto all'opzione in base al diritto internazionale) e non di profughi (esuli)”²³. Non è accettabile, conclude infine l'ex ambasciatore, “la prassi che in via sostitutiva, al posto della parola ‘optante’ si usi il termine ‘esule’, perché questo sta a significare che tutti gli emigranti, inclusi coloro che sono emigrati volontariamente, sarebbero stati dei ‘profughi’, il che non corrisponde al vero”²⁴. Però,

²⁰ Un eufemismo cinico per la politica tesa alla creazione dell'omogeneità etnica della popolazione in una parte del territorio statale o in tutto il Paese, con la cacciata, il trasferimento di massa o lo sterminio fisico degli appartenenti alla minoranza indesiderata (Stanko NICK, *Diplomatski leksikon*, Zagabria, B.A.R.A.T., 1999).

²¹ Drago KRALJEVIĆ, *Istranin u Rimu*, Fiume, Naklada Kvarner, 2011. p. 123.

²² Ivi, p. 124.

²³ Ivi, p. 125.

²⁴ Ivi, p. 126.

ammette Kraljević, in Italia la parola *optante* per molti cittadini e politici è inaccettabile, e può rivelarsi un'offesa.

6. Selezione

Sussiste una determinata tendenza delle élite politiche e delle storiografie dominanti nell'Europa sud-orientale di effettuare una selezione nell'ambito delle componenti nazionali minoritarie, al fine di renderle quanto più *innocue*. Non sono mancate anche nell'ambito del conflitto degli anni Novanta nell'ex Jugoslavia dichiarazioni dalle quali si poteva evincere che determinate presenze minoritarie fossero tollerabili se ridotte considerevolmente di numero, completamente allineate rispetto allo Stato ed espunte di ogni elemento di disturbo. Tornando alle vicende del secondo dopoguerra, chiaramente le autorità jugoslave volevano dimostrare che la netta maggioranza degli istriani fosse croata ovvero slovena. Questo non significa però che si volesse la cancellazione della minoranza italiana. Si voleva anzi dimostrare che in Jugoslavia esisteva eccome una minoranza italiana che era felice, godeva tutti i privilegi culturali e politici e preferiva vivere in Croazia o Slovenia che in Italia. E perciò le autorità cercavano di creare, soprattutto su una fascia di territorio costiera circoscritta, di dare un'impressione di perfetta uguaglianza tra i croati, ovvero gli sloveni e gli italiani. Inizialmente era presente lo slogan della *fratellanza italo-slava*. Nessuna sistematica assimilazione, anzi tolleranza ampia in alcune zone. Ma una riassimilazione selettiva in altre. E per quest'ultima di certo i pretesti e le *ragioni* non mancavano, vista la complessità etnico-identitaria del territorio. Di fatto la tendenza finiva per essere quella perseguita sempre nelle lotte nazionali di stampo ottocentesco: la chiarezza o semplificazione etnica. Senza però arrivare alle estreme conseguenze della sparizione della componente minoritaria: ragion per cui il processo di *riassimilazione* si è fermato quando c'era il rischio globalmente di arrivare a una situazione senza ritorno, con una componente storica del territorio completamente assimilata.

Lo storico italiano Raoul Pupo conferma che nel secondo dopoguerra “a entrare pesantemente in gioco nella determinazione delle politiche da tenere nei confronti degli italiani, infatti, accanto all'appartenenza di classe, alla militanza ideologica e alla fedeltà istituzionale, era comunque anche la dimensione etnica”²⁵. Si partiva quindi da una “concezione della nazione di stampo etnicista”²⁶. Poiché una “componente significativa della popolazione italiana della Venezia Giulia risultava in realtà frutto di assimilazione, nei suoi confronti non solo non c'era alcun bisogno di applicare le normative di tutela previste per gli italiani ma,

²⁵ Raoul PUPO, *Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio*, Milano, Rizzoli, 2005, p. 109.

²⁶ Ibidem.

al contrario, andavano indirizzati specifici provvedimenti volti al ripristino della ‘naturale’ fisionomia etnica, stravolta dagli errori della storia”²⁷. Si puntava, anzi, sostiene Pupo, a “trasformare l’insegnamento in uno strumento privilegiato degli orientamenti ideologici e nazionali del regime. Così, negli anni scolastici dal 1950 al 1953 numerose scuole italiane vennero chiuse, anche perché le autorità – in piena applicazione dei principi del ‘nazionalismo etnico’ – cercarono di dirottare sulle scuole slovene e croate tutti gli studenti i cui cognomi avessero rilevato un’origine slava”²⁸. L’elemento decisivo della battaglia per la lingua, in questo caso, per l’appunto, fu il decreto Peruško del 1954, che impose il trasferimento in massa nelle classi croate degli alunni con cognomi non *appenninici*: come dire quelli che nel gergo degli anni di piombo venivano definiti *talijanaši*. La tattica del *divide et impera* doveva risultare *vincente*. Quasi una ripetizione dell’esperienza dalmata di cent’anni prima...

E qualcosa di simile, in una situazione etnica e nazionale ancor più complessa, intricata e sfuggente sarebbe dovuto avvenire nel 1995 con l’applicazione della circolare Vokić sull’iscrizione nelle scuole italiane soltanto degli alunni di cui almeno un genitore si dichiarasse tassativamente italiano. Quel pericolo è stato fugato, ma la tendenza al marchio etnico, rintracciabile persino nell’obbligo ai seggi elettorali per gli appartenenti alle minoranze di scegliere tra voto *etnico* o *politico*, è rimasta.

7. Conclusione

La nazione è una delle astrazioni-concrete in cui si realizza l’identità comunitaria. Si tratta di prodotto storico-sociale, con connotazioni politico-giuridico-economiche. Ma vi intervengono di solito anche fattori *naturali* come il sangue e il suolo, la lingua e le tradizioni culturali. L’accezione di nazione come differenza naturale, di sangue, lingua, cultura, suolo, si presta anche al rafforzamento della nazione come identità politica reale e quindi, in nome di essa, alla repressione delle nazionalità da essa *naturalmente* differenti. Alla logica dell’identità etnica sviluppata fino alle estreme conseguenze appartiene anche l’idea dello Stato monoetnico, dello Stato etnicamente puro. Uno Stato monoetnico non si è mai visto, ma tale idea è stata prodotta e fatta circolare nel moderno sistema di comunicazione politico-mediatico. Il risultato ne sono stati e ne sono nel mondo gli scontri nazionali, etnici e religiosi, con i conseguenti esodi di quanti si ritrovano a essere in un determinato momento gli anelli deboli della catena delle nazionalità. L’Adriatico orientale non è stato un’eccezione a questa regola. Gli sforzi omologatori delle singole matrici nazionali hanno avuto come unico

²⁷ Ivi, p. 109-110.

²⁸ Ivi, p. 171.

risultato l'impoverimento della complessità originaria di questa terra. A volte l'unico modo per sfuggire a questa omologazione, per confermare con orgoglio la propria alterità rispetto al modello che si voleva imporre è stato l'esodo. O magari in alternativa il mimetismo con la *fuga* nelle catacombe, in attesa di tempi più propizi, come ad esempio in Dalmazia. L'unico antidoto agli scenari del passato è l'accettazione delle identità, delle alterità e delle complessità, ma soprattutto della libertà di scelta, senza che nessuno si ritrovi a essere *marchiato* per averla compiuta.

Bibliografia

- BEGOVIĆ, Milan, *Pjesme. Drame. Kritike i prikazi*, Zagabria, Zora, Matica Hrvatska, 1964.
- BETTIZA, Enzo, *Esilio*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1996.
- COSLOVICH, Marco, "Esodo 'volontario' e propaganda politica", *Il Piccolo*, quot., Trieste, 29 ottobre 2011.
- D'ALESSIO, Vanni, "Riflessioni sul problema dell'identità etnica e nazionale nell'Istria tardoasburgica", *Ricerche sociali*, Rovigno-Trieste, Centro di ricerche storiche, n.8-9 (1998-1999), p. 5-12.
- DE' VIDOVICH, Renzo, *Albo d'Oro delle famiglie nobili patrizie e illustri nel Regno di Dalmazia*, Trieste, Fondazione scientifico-culturale "Rustia Traine", 2004.
- KRALJEVIĆ, Drago, *Istranin u Rimu*, Fiume, Naklada Kvarner, 2011.
- NEMEC, Gloria, *Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio: Grisignana d'Istria 1930-1960*, Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1998.
- NICK, Stanko, *Diplomatski leksikon*, Zagabria, B.A.R.A.T., 1999.
- NOVAK, Grga, *Prošlost Dalmacije*, Spalato, Marjan Tisak, 2004.
- PIGNATARO, Luca, "Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio, Rizzoli, Milano 2005, pp. 325", recensione, *Storia & identità. Annali italiani on line*, Milano, Istituto storico dell'insorgenza e per l'identità nazionale, internet: http://www.identitanazionale.it/rece_7026.php (consultato il 12/12/2011).
- PUPO, Raoul, *Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio*, Milano, Rizzoli, 2005.
- VOLK, Sandi, *Esuli a Trieste*, Udine, Kappa Vu, 2004.

SAŽETAK

EGZODUS I ETNIČKA SLOŽENOST – Egzodus i razlozi koji su ga potaknuli predstavljaju završnu fazu ivog nacionalnog sučeljavanja koje se razvilo na istočnoj obali Jadrana nakon prve polovice 19. stoljeća, odnosno od trenutka razvoja narodnog preporoda u cijeloj Europi. Ovo djelo proučava povijesne i političke okolnosti koje su potaknule na egzodus dobar dio stanovnika iz mnogih sjevernojadranskih mjesta. Autor smatra da su masovni odlasci bili trenutak loma i način iskazivanja nacionalne različitosti, iako je narodnost na područjima izra ene etničke slo enosti bila plod višestrukih korijena, a u tim trenucima nije postojala nikakva mogućnost slobodnog izbora. Jadranski su teritoriji doživjeli više egzodusa, a njihovi su razlozi po mišljenju autora, pored političke situacije, bili razni pokušaji uniformiranja pojmova kao što su država, narod, narodnost, jezik, odnosno “pojednostavljanje” stanja na terenu.

Ključne riječi: egzodus, nacija, sučeljavanje, identitet, škola, selekcija.

POVZETEK

MNOŽIČNA IZSELITEV IN ETNIČNE KOMPLEKSNOSTI – Množična izseljevanja in vse, kar iz tega izhaja, nagibajo k predavljanju končne faze ogrevane nacionalne primerjave, ki se je razvila na vzhodnem Jadranu v prvi polovici devetnajstega stoletja, oziroma od kar se je začela globalna etnična oživitev v Evropi. Delo se osredotoča na zgodovinske in politične okoliščine, ki so privedle k množičnemu izseljevanju velikega dela prebivalstva v mnogih krajih na Jadranu. Avtor trdi, da množični odhodi so bili tudi prekinitvena točka oz. način za počastitev nacionalnih razlik, čeprav so bili posledica več korenin na območjih, kjer etnična kompleksnost teritorija je bila še posebej močna in kjer je svoboda izbire prišla manj. Množična izseljevanja na jadranskem ozemlju so se vrstila. Osnove za Avtorja, poleg političnih razmer so bili poizkusi poenotenja pojmov, kot so država, narod, etnične pripadnosti, jezika ziroma “poenostavitev” ozemlja.

Ključne besede: množično izseljevanje, narod, primerjava, pripadnost, šola, selekcija.

SUMMARY

EXODUS AND ETHNIC COMPLEXITIES – The exodus and its triggering springs tend to represent the final phase of a heated national comparison developed on the East-Adriatic coast of the first half of the nineteenth century, or since the ethnic global awakening in Europe started. The work hinges on historical and political circumstances that have led on the path of the exodus much of the population of many localities of the Upper (Northern) Adriatic. The author claims that the massive departures have been a breaking point, a way to mark the national differences as the result of multiple roots, in areas where ethnic complexity was particularly pronounced and where the freedom of choice was missing. The Adriatic territories have experienced different exodus: in addition to political situations, according to the author, there were underlying attempts to unify concepts such as state, nation, ethnicity, language, or rather to “simplify” the territory.

Keywords: exodus, nation, comparison, identity, school, selection.

STILI DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO NELLA DINAMICA DI APPRENDIMENTO DELLA L2

EDITA PAULIŠIĆ
Rovigno

CDU 37:81'24(497.5Rovigno)
Saggio scientifico originale
Febbraio 2012

Riassunto: Nel campo della glottodidattica gli stili di apprendimento linguistico utilizzati nel corso di apprendimento di una L2 hanno diverse definizioni e classificazioni e sono importanti non soltanto per l'alunno ma anche per l'insegnante. Nella formazione didattica dell'alunno è utile capire quale stile o stili di apprendimento tende ad utilizzare, in modo tale da poterlo aiutare ad acquisire la lingua nel modo più efficace. Dalla ricerca somministrata a due scuole superiori di Rovigno, è emerso che la maggior parte degli alunni utilizza diversi stili, ma ci sono comunque persone che hanno una netta preferenza verso un determinato stile di apprendimento linguistico. L'apprendimento diventa più interessante e produttivo se si è consapevoli delle proprie preferenze verso determinati stili.

Parole chiave: stili di apprendimento linguistico, scuola, modalità sensoriali, apprendimento di una L2, dicotomia di stili.

1. Introduzione

Nel corso di apprendimento di una L2 si usano spesso degli stili di apprendimento linguistico, secondo i compiti ricevuti e in base alla preferenza dell'apprendente verso un determinato stile o una determinata modalità sensoriale. In tal maniera si studia e apprende in modo più qualitativo. Detto ciò, si può concludere che c'è necessità di studiare e approfondire la conoscenza e l'utilizzo degli stessi.

Nella prima parte del saggio sono definiti e classificati gli stili di apprendimento linguistico per far capire che non esiste e non si utilizza soltanto uno stile, ma si tende a preferire uno o alcuni tra quelli elencati secondo i casi. Nel corso degli anni diversi studiosi si sono interessati agli stili di apprendimento linguistico nel corso di apprendimento di una L2 ed hanno messo a punto diverse definizioni, classificazioni e dato degli esempi.

Nella seconda parte sono analizzati i dati ottenuti dagli alunni delle prime e terze classi di due scuole medie superiori a Rovigno. I dati sono raccolti mediante la somministrazione di un questionario. Dalle risposte degli intervistati si evincono le loro diverse preferenze d'uso degli stili mentre studiano l'italiano come L2.

2. Stili di apprendimento linguistico

In diverse discipline troviamo spesso che termini, affermazioni, concetti relativi a dei determinati fenomeni vengono uniformemente accettati da tutti gli studiosi del campo ma vengono poi ampliati e classificati in diversi modi. La stessa cosa vale per le strategie e per gli stili di apprendimento linguistico nel corso di apprendimento di una L2. Essi sono analizzati soprattutto nel campo della didattica d'insegnamento, dove si possono trovare diverse definizioni. Si può trovare la definizione di stili come tratti cognitivi, affettivi, e psicologici relativamente stabili responsabili del modo in cui gli apprendenti percepiscono, interagiscono e rispondono all'ambiente di apprendimento¹. Secondo altri autori, lo stile di apprendimento corrisponde all'approccio complessivo di una persona all'apprendimento, al suo modo preferito di percepire e reagire ai compiti di apprendimento, un modo che si manifesta in maniera piuttosto costante e che condiziona la scelta e l'uso delle strategie².

Anche se ci sono diverse definizioni, si può dire che lo stile di apprendimento è una categoria complessa che coinvolge vari fattori. Esso è caratterizzato, da una parte, da una base innata e dall'altra è influenzato da fattori socio-ambientali. La propensione verso un determinato stile di apprendimento può essere ereditata dai genitori e dalle loro esperienze, oppure influenzata dalla società in cui viviamo e che predilige il canale visivo di trasmissione delle informazioni. Tutti noi ci accorgiamo di prediligere uno o più canali sensoriali per trasmettere e ricevere informazioni, per affrontare un problema o per acquisire un nuovo concetto. La scelta degli strumenti adeguati e delle risorse necessarie per portare a termine un compito dipenderà, pertanto, anche dal nostro stile di apprendimento. Non esistono, in questo senso, stili migliori e stili peggiori. Essi rappresentano, piuttosto, la modalità di apprendimento preferita del singolo.

L'interesse della glottodidattica per questo tema nasce in primo luogo dalla presa di coscienza del fatto che le modalità intellettive attraverso cui gli studenti elaborano le informazioni offrono all'insegnante la possibilità di conoscere più a fondo gli alunni e i loro bisogni e costituisce, dunque, un punto di partenza

¹ Vlasta VIZEK VIDOVIĆ, Vesna VLAHOVIĆ ŠTETIĆ, "Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj" [Modelli di apprendimento per gli adulti e sviluppo professionale], in *Ljetopis socijalnog rada* [Annuario del lavoro sociale], Zagabria, Pravni fakultet [Facoltà di giurisprudenza], Sveučilište u Zagrebu [Università degli studi di Zagabria], Studijski centar socijalnog rada [Centro studi per il lavoro sociale], 2007, vol. 14, n. 2, p. 283-310, internet: <http://hrcak.srce.hr/14421> (consultato il 20 giugno 2010).

² Il prof. Luciano Mariani è insegnante, consulente pedagogico, formatore e autore di materiali didattici. È da tempo impegnato nella ricerca sugli stili e le strategie di apprendimento e insegnamento e sull'autonomia dello studente, e gestisce un sito bilingue (italiano e inglese) dedicato a questi temi: <http://learningpaths.org>. In questo contesto, vedi Luciano MARIANI, "Stili e strategie nella dinamica di apprendimento/insegnamento della lingua", in *Lingua e nuova didattica*, Roma, Lend, 1996, n. speciale (settembre), internet: http://www.learningpaths.org/Articoli/stili_e_strategie.html (consultato il 05/08/2010).

essenziale per porli realmente al centro della didattica³. In secondo luogo, l'insegnante di lingua, conoscendo le propensioni intellettive dei suoi alunni, sarà in grado di progettare percorsi formativi che da un lato rispettino i diversi stili cognitivi e dall'altro li promuovano, in modo tale che ciascuno studente riesca gradualmente ad affrontare e a portare a termine anche attività o modalità di lavoro in classe che non sempre rispecchiano il suo personale modo di apprendere⁴. Con ciò, è opportuno lasciare all'alunno lo spazio e il tempo necessario per la sperimentazione degli stili durante lo studio. A tal punto per il discente sarà più facile passare dalla memorizzazione alla metacognizione⁵.

Poiché non esiste un unico modo d'imparare⁶, di seguito sono descritte le classificazioni di stili secondo vari studiosi.

3. Classificazioni degli stili di apprendimento linguistico

Come detto in precedenza, non si è giunti a una definizione univoca per gli stili di apprendimento linguistico e nemmeno a una classificazione degli stessi. Per capire la complessità della materia, riteniamo opportuno citare alcuni studiosi in materia e vedere come sono classificati gli stili di apprendimento linguistico.

Nel presente capitolo sono presentate le classificazioni di stili secondo Mariani, Ginnis, Kolb, Antonietti e Cantoia, Fleming e infine quella di Felder e Silverman.

3.1. Mariani e Ginnis

Il professor Mariani⁷ ha pubblicato diversi articoli in materia ed ha individuato quattro grandi aree di stili tra loro interagenti:

a) *le preferenze fisico-ambientali*: che si riferiscono alle preferenze riguardanti il tempo e luogo dello studio, alle condizioni climatiche (luce, temperatura, umidità, tempo atmosferico), alla presenza o assenza di suoni e rumori, alle

³ Michele DALOISO, "Gli stili cognitivi in classe: strumenti teorici ed operativi", in *Psicolab*, rivista online, Firenze, PLS s.a.s., pubblicato il 28.09.2007, internet: <http://www.psicolab.net/2007/gli-stili-cognitivi-in-classe/> e <http://www.adolescenza.org/daloiso.pdf> (consultato il 05/08/2010).

⁴ Ibidem.

⁵ Giovanni PONTARA, "Costruire il sapere", in *L'educatore*, Milano, Fabbri editore, 2003, n. 16, p. 25-27; ID., "Metodo di studio e strategie di apprendimento", in *L'educatore*, Milano, Fabbri editore, 2003, n. 20, p. 7-10, internet: http://www.edscuola.it/archivio/comprendivi/metodo_1.pdf.

⁶ Angela GAMBIRASIO, Emiliano SANTINI (a cura di), *(Ri)scoprire il proprio metodo di studio*, Milano, Centro per l'orientamento allo studio e alle professioni, Università degli studi di Milano, 2011 (Lo studente strategico: guida pratica per studiare alla statale, fasc. 3), e specificatamente il capitolo "Stili di apprendimento", p. 42-46, internet: <http://studenti.unimi.it/studentestrategico/pdf/3-fascicolo.pdf>.

⁷ Luciano MARIANI, "Gli stili di apprendimento", in *Dossier Treccani Scuola*, enciclopedia online, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pubblicato nel 2008, internet: http://www.treccani.it/scuola/dossier/2008/lingue_straniere/mariani.html.

abitudini alimentari, alla postura e alla mobilità;

b) *le modalità sensoriali*: che riguardano i modi preferenziali di utilizzare i sensi per gestire le informazioni in arrivo (tradizionalmente sono considerate le modalità *visiva/visiva non verbale, uditiva e cinestetica*);

c) *gli stili cognitivi*: che si riferiscono alle preferenze degli alunni nei modi di elaborare le informazioni;

d) *i tratti di personalità*: incidono sulla definizione complessiva di uno stile (per esempio, una persona introversa tenderà verso uno stile di apprendimento individuale, a differenza di una persona estroversa che sarà più propensa al lavoro di gruppo).

Per quanto riguarda Ginnis⁸, gli approcci adottati dagli studiosi nella classificazione degli stili sono i seguenti:

a) approcci basati *sul processo delle informazioni* – definiscono modi diversi di percezione e di acquisire il nuovo materiale;

b) approcci basati *sulla personalità* – definiscono stili scelti in base al carattere della persona;

c) approcci basati *sulle modalità sensoriali* – definiscono gradi diversi di dipendenza da alcuni sensi (ad esempio, ci sono alunni che acquisiscono il materiale semplicemente ascoltando, quindi preferiscono la modalità uditiva);

d) approcci basati *sull'ambiente* – definiscono risposte diverse a condizioni fisiche, psicologiche, sociali e educative;

e) approcci basati *sull'interazione sociale* – definiscono diversi modi di relazionarsi con gli altri;

f) approcci basati *sull'intelligenza* – definiscono talenti diversi socialmente riconosciuti;

g) approcci basati *sulla geografia cerebrale* – definiscono la dominanza relativa di parti diverse del cervello, come ad esempio i due emisferi.

3.2. Il modello di Kolb

Un'altra classificazione degli stili di apprendimento è proposta da Kolb⁹. Secondo Kolb, l'apprendimento sarebbe:

a) basato sul processo e non sugli esiti di tale processo;

b) un processo continuo fondato sull'esperienza;

c) un processo che richiede lo scioglimento di conflitti tra modi dialettici di adattamento all'ambiente;

d) un processo olistico;

⁸ Paul GINNIS, *The Teacher's Toolkit. Raise Classroom Achievement with Strategies for Every Learner*, Carmarthen, Crown House Publishing, 2002.

⁹ David A. KOLB, "On management and the learning process", in D. A. KOLB, I. M. RUBIN, J. M. McINTYRE (a cura di), *Organizational psychology: an experiential approach*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1974.

- e) un processo che necessita di scambi continui tra la persona e l'ambiente;
- f) un processo per creare sapere¹⁰.

L'apporto di Kolb alla definizione degli stili è significativo in quanto:

“Egli introduce il concetto di apprendimento esperienziale come riflessione sulle azioni attraverso l'osservazione e la trasformazione dell'esperienza e lo divide in quattro momenti: *dall'esperienza concreta* il soggetto passa a riflettere su quello che ha fatto attraverso *l'osservazione riflessiva*, per giungere poi alla *concettualizzazione astratta* e quindi alla *sperimentazione attiva* di quanto appreso. Questi quattro momenti sono ciclici e si completano a vicenda”¹¹.

I quattro momenti individuati da Kolb possono essere ulteriormente combinati, fino a giungere a quattro stili di apprendimento: convergente, divergente, assimilatore e accomodatore. Combinando astratto e attivo si ottiene lo stile *convergente*; la combinazione concreto e riflessivo ci dà lo stile *divergente*; la combinazione riflessivo e astratto ci dà lo stile *assimilatore* e infine la combinazione concreto e attivo ci dà lo stile *accomodatore*.

L'apprendente che preferisce usare lo stile *convergente*, ha un tipo di concettualizzazione astratta e vuole sperimentare attivamente. Egli è forte nell'applicazione pratica delle idee, può focalizzarsi sul ragionamento ipotetico-deduttivo su specifici problemi, ha un distacco emozionale mentre studia ed ha ristretti interessi.

I *divergenti* hanno una forte immaginazione, sono bravi nella produzione di idee e nel vedere le cose da diverse prospettive, sono interessati alle persone ed hanno ampi interessi culturali. Si caratterizzano per quanto riguarda l'esperienza concreta e osservano in modo riflessivo. Questo stile è definito divergente perché gli individui riescono meglio in quelle situazioni che necessitano di *brainstorming* per la generazione di idee alternative.

Gli *assimilatori* sono abili nell'elaborazione di modelli teorici attraverso ragionamenti induttivi. L'assimilatore utilizza una concettualizzazione astratta e sperimenta in modo attivo. Egli ha una forte capacità di creare modelli teorici, eccelle nel ragionamento induttivo, ed è interessato più ai concetti astratti che alle persone.

Infine gli *accomodatori* amano l'esperienza concreta e sono abili nell'attività di sperimentazione attiva. Questo stile di apprendimento è definito “accomodatore” perché gli individui caratterizzati da questa modalità riescono facilmente ad adattarsi ai cambiamenti repentini di circostanze. La maggior forza risiede nel fare le cose, corre rischi, rende bene quando bisogna reagire a circostanze immediate.

¹⁰ Marco CARESIA, *Stili di apprendimento e insegnamento dell'uso del Personal Computer*, tesina del corso abilitante, Bolzano, 2003.

¹¹ Paola VETTOREL, “Uno, nessuno, centomila: come riconoscere e valorizzare le differenze individuali in classe”, in Fabio CAON (a cura di), *Insegnare italiano nella classe ad abilità differenziate. Risorse per docenti di italiano come lingua seconda*, Perugia, Guerra Edizioni, 2006, p. 98.

3.3. La classificazione di Antonietti e Cantoia

La classificazione di Antonietti e Cantoia¹² vede dodici stili di apprendimento linguistico: *verbale*, *visivo*, *sistematico*, *intuitivo*, *analitico*, *globale*, *riflessivo*, *impulsivo*, *autonomo*, *dipendente*, *ottimista*, *pessimista*.

Secondo gli autori, gli stili individuati avrebbero le seguenti caratteristiche:

a) lo stile *verbale* indicherebbe la preferenza dell'apprendente per la parola scritta o parlata; tale apprendente sarebbe particolarmente interessato alla lettura e, generalmente, sarebbe propenso a studiare e a imparare per lettura e ripetizione;

b) l'apprendente che adotta uno stile *visivo* invece, tende a imparare e a memorizzare per immagini, facendo uso di rappresentazioni grafiche e figure;

c) un apprendente *sistematico* è colui che adotta un approccio di tipo metodico alla formulazione di ipotesi; secondo Antonietti e Cantoia¹³, lo stile *sistematico* può includere lo stile *analitico* e lo stile *riflessivo*;

d) l'apprendente *intuitivo* privilegia la scoperta e l'invenzione per arrivare a una soluzione o ipotesi, cercando conferme nei dati disponibili;

e) l'apprendente *analitico* sarebbe colui che preferisce partire dai dettagli per giungere a un quadro generale del sapere da acquisire;

f) l'apprendente *globale* preferisce avere una visione d'insieme di un argomento, senza preoccuparsi troppo dei dettagli e cercando di cogliere i concetti centrali e il senso generale;

g) sono *riflessivi* invece, gli apprendenti che scelgono e valutano con attenzione gli elementi costitutivi di un compito e i procedimenti da attuare per portarlo a compimento;

h) gli *impulsivi* tendono ad avere reazioni istintive e a dare risposte senza pensarci troppo;

i) gli apprendenti *autonomi* amano gestire individualmente il proprio percorso di apprendimento;

l) i *dipendenti* si lasciano influenzare dagli altri e tendono ad appoggiarsi alla figura dell'insegnante;

m) gli *ottimisti* sono coloro che riescono a vedere sempre il lato positivo delle cose e a considerare i problemi e le difficoltà come fenomeni passeggeri e sormontabili;

n) i *pessimisti* tendono a vedere sempre il lato negativo delle cose e a interpretare problemi e difficoltà come fenomeni permanenti.

3.4. Il modello VAK di Fleming

Neil D. Fleming è il creatore del modello VAK (Visual, Auditory, Ki-

¹² Alessandro ANTONIETTI, Manuela CANTOIA, *La mente che impara. Percorsi metacognitivi di apprendimento*, Milano, La Nuova Italia, 2000.

¹³ *Ibidem*.

naesthetic)¹⁴ e si concentra soprattutto su tre modalità sensoriali preferite nel processo di apprendimento. I suoi concetti base sono che il processo di apprendimento passa necessariamente attraverso i sensi.

In una situazione di apprendimento l'apprendente fa solitamente ricorso a tutte e tre le modalità sensoriali, ma non è esclusa la possibilità che questi abbia una particolare propensione verso una modalità sensoriale in particolare o tenda a preferire la combinazione di due ricettori. Inoltre, lo stile dominante di un apprendente non deve necessariamente essere sempre lo stesso, bensì può variare secondo la situazione o del compito da affrontare.

Gli apprendenti che preferiscono lo stile visivo studiano e ricordano meglio ciò che possono vedere e si possono suddividere in due categorie: visivo-linguistico e visivo-spaziale. Chi preferisce lo stile visivo-linguistico impara il nuovo materiale attraverso la lettura o la scrittura, mentre chi preferisce lo stile visivo-spaziale, impara guardando grafici, tabelle disegni e videoproiezioni¹⁵.

Gli studenti che adottano uno stile uditivo hanno bisogno di ascoltare ciò che devono imparare. A loro piace, per esempio, ascoltare il docente mentre legge ad alta voce oppure mentre espone oralmente i contenuti della lezione. Essi amano, inoltre, leggere ad alta voce, ripetere e parlare tra sé e sé mentre studiano. Durante le lezioni preferiscono comunicare (con gli insegnanti e con i compagni di classe) ed hanno difficoltà a portare a termine i compiti scritti.

Infine, gli apprendenti orientati verso lo stile cinestetico hanno bisogno di toccare oggetti e di essere in movimento. Se costretti a stare fermi per lungo tempo, essi tendono ad avere difficoltà di concentrazione. Durante le lezioni vogliono essere coinvolti in varie attività e sentono spesso la necessità di fare delle pause.

L'insegnante di lingua dovrebbe conoscere le preferenze dei propri alunni per progettare e organizzare le lezioni in modo tale da favorire tutte e tre le modalità sensoriali descritte. In questo modo, ogni apprendente potrà ricevere e immagazzinare i nuovi input linguistici attraverso il canale preferito, ma potrà anche sviluppare nuovi stili di apprendimento.

3.5. *Il modello Felder-Silverman*

Il modello elaborato da Felder e Silverman¹⁶ è stato messo a punto con lo scopo di migliorare i corsi universitari, poiché spesso lo stile d'insegnamento dei docenti non tiene conto degli stili d'apprendimento degli studenti. Prendendo spunto dal modello di Kolb e dal modello MBTI (ingl. *Myers-Briggs Type Indica-*

¹⁴ VAK – abbreviazione che sintetizza le tre modalità sensoriali (visiva, auditiva, cinestetica).

¹⁵ Paola UGOLINI, "Proposte didattiche basate sugli stili di apprendimento (modelli VAK e Felder-Silverman)", in *Bollettino Itals*, supplemento bimestrale online della rivista *Itals*, Venezia, Laboratorio *Itals*, 2007, n. 19, internet: http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=344.

¹⁶ *Ibidem*.

tor), gli autori hanno suddiviso gli studenti secondo cinque coppie dicotomiche: *sensoriale/intuitivo*, *visuale/verbale*, *induttivo/deduttivo*, *attivo/riflessivo* e *sequenziale/globale*.

La dicotomia *apprendimento sensoriale/apprendimento intuitivo* è stata ripresa dal modello MBTI e dalla psicologia junghiana¹⁷. Secondo gli autori, gli apprendenti *sensoriali* tendono alla concretezza e alla metodicità, usano i sensi, sono osservatori, concreti, metodici, pazienti nei dettagli, inclini a memorizzare e a usare formule o regole, attenti ma non lenti. Essi studiano basandosi su fatti concreti, vogliono sperimentare e s'interessano a risolvere i problemi. Generalmente mentre studiano o risolvono un esercizio sono pazienti nei dettagli ma non amano le complicazioni. Gli apprendenti *intuitivi* usano la percezione, pensano astrattamente e usano molto l'immaginazione, preferiscono la teoria al posto delle regole e amano le varietà. Essi affrontano nuovi concetti e risolvono gli esercizi in modo creativo. Nell'apprendimento sono veloci, ma possono essere imprecisi.

La dicotomia *apprendimento visivo/apprendimento verbale* ricalca parzialmente il modello VAK, dal quale viene eliminata la categoria cinestetica che, nell'opinione degli autori, non può essere considerata una vera forma di preferenza per un determinato tipo di *input* sensoriale. La preferenza o necessità per forme di attività fisica durante l'apprendimento può, infatti, essere compresa in altre dicotomie, come per esempio nella dicotomia *attivo/passivo* proposta da Kolb¹⁸. Inoltre, la distinzione tra apprendimento visivo e apprendimento verbale è stata introdotta da Felder e Silverman in un secondo momento, in sostituzione della precedente dicotomia *visuale/auditivo*. A differenza di altri autori, essi ritengono che la nozione di apprendimento visivo debba riguardare esclusivamente la tendenza dello studente a usare immagini, mappe, diagrammi, film e simili, e non può comprendere il linguaggio scritto¹⁹. Quest'ultimo viene, infatti, incluso nella categoria *verbale*, insieme al linguaggio parlato. La categoria *verbale* comprende inoltre due sottocategorie: *visivo/verbale* (preferenza per la lingua scritta e le attività di lettura) e *auditivo/verbale* (preferenza per i suoni della lingua e le attività orali). Secondo Felder, la maggiore incongruenza tra stili di apprendimento e stili di insegnamento scaturisce proprio in relazione alla categoria appena descritta. Se, da un lato, numerosi studi hanno dimostrato che la maggior parte degli studenti può essere considerata apprendente visivo, o comunque visivo/verbale, lo stile d'insegnamento accademico è tutt'oggi basato sul modello quasi esclusivamente auditivo/verbale della *lectio ex cathedra*²⁰.

Secondo la dicotomia *apprendimento induttivo/apprendimento deduttivo*, gli

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

apprendenti induttivi preferiscono procedere dal particolare al generale, partendo da osservazioni, dati e esperimenti per ricavarne principi e teorie. Chi predilige l'apprendimento deduttivo, invece, sceglie di andare nella direzione opposta, ovvero parte dai principi generali da cui trarre le conseguenze per arrivare all'analisi dei singoli casi specifici.

La dicotomia *apprendimento attivo/apprendimento riflessivo* è stata elaborata partendo dalle nozioni di sperimentazione attiva e osservazione riflessiva di Kolb, che sono state integrate con le categorie *estroverso/introverso* del MBTI e quella di apprendimento cinestetico del modello VAK²¹. Gli apprendenti attivi studiano e apprendono con maggior facilità se messi nella condizione di poter agire e sperimentare e amano, inoltre, il lavoro di gruppo²². Gli apprendenti riflessivi preferiscono lavorare da soli e hanno bisogno di tempo per riflettere e analizzare le nuove informazioni. Da queste indicazioni si deduce che la lezione frontale tradizionale non è adatta né all'apprendente attivo né all'apprendente riflessivo. Agli studenti attivi, infatti, è negata la possibilità di interagire con il contesto di studio e di partecipare attivamente alla costruzione del sapere; a quelli passivi, invece, è negato il tempo per pensare²³.

Secondo la dicotomia *apprendimento sequenziale/apprendimento globale*, gli apprendenti sequenziali imparano passo dopo passo, seguendo un percorso lineare, dalle informazioni più facili a quelle più complesse. Dal punto di vista linguistico sono particolarmente interessati all'apprendimento delle strutture grammaticali e prediligono l'analisi contrastiva²⁴. Gli apprendenti globali invece, hanno il bisogno di vedere prima il quadro generale, per poi analizzarne i particolari, non seguendo necessariamente un percorso di apprendimento lineare. Per quanto riguarda la lingua, sono particolarmente interessati alle strutture fonetiche e ritmiche. Come segnalato da Ugolini²⁵, gli studenti che tendono verso l'apprendimento globale devono essere considerati con particolare cautela. Essi, infatti, possono soffermare per lungo tempo la propria attenzione su strutture apparentemente semplici, per poi ripartire all'improvviso, raggiungere e spesso anche superare il resto della classe. Ciò si verifica a causa della necessità di tali studenti di elaborare una visione d'insieme. I *curricula* tradizionali, inoltre, sono strutturati in modo tale da favorire l'apprendimento sequenziale e, di conseguenza, coloro che hanno una preferenza per l'apprendimento globale possono essere facilmente demotivati²⁶.

²¹ Ibidem.

²² Richard M. FELDER, Eunice R. HENRIQUES, "Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education", in *Foreign Language Annals*, American Council on the Teaching of Foreign Languages, Alexandria - Virginia, 1995, vol. 28, n. 1, p. 21-31.

²³ Paola UGOLINI, "Proposte didattiche basate sugli stili di apprendimento (modelli VAK e Felder-Silverman)", cit.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.

4. L'indagine sugli stili di apprendimento linguistico

Dalle serie di definizioni e classificazioni degli stili di apprendimento per il processo di apprendimento di una L2, si può capire che l'alunno dovrebbe acquisire consapevolezza del proprio stile di apprendimento in modo tale da rimediare alle proprie carenze e di potenziare i propri lati forti. Lo stile o gli stili di apprendimento inoltre sono importanti anche per i docenti affinché possano insegnare agli alunni in modo efficace e ad aiutarli nello studio di apprendimento di una L2.

La conoscenza delle modalità attraverso cui gli studenti elaborano le informazioni offre all'insegnante la possibilità di conoscere più a fondo i suoi alunni e costituisce un punto di partenza essenziale per porre realmente lo studente al centro della didattica. In secondo luogo, l'insegnante di lingua, conoscendo le propensioni dei suoi alunni, potrà progettare percorsi formativi che da un lato rispettino i diversi stili cognitivi e le differenti strategie e dall'altro li promuovano, in modo tale che ciascuno studente riesca gradualmente ad affrontare con successo anche attività o modalità di lavoro in classe che non sempre rispecchiano il suo personale modo di apprendere. Ciò che ne consegue è un insegnamento che si propone di educare l'allievo alla flessibilità cognitiva, intesa come capacità di interagire anche con persone che possiedono uno stile cognitivo diverso, e disponibilità a modificare – almeno temporaneamente – il proprio stile cognitivo per affrontare al meglio una situazione d'apprendimento.

Alla luce di quanto riportato finora, è stata condotta una ricerca il cui obiettivo principale era sondare le preferenze dei partecipanti alla ricerca verso uno o più stili di apprendimento. Al fine di sondare la preferenza degli intervistati per uno o più stili di apprendimento ci siamo avvalsi del *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera* messo a punto dal professor Luciano Mariani²⁷. Una versione informatizzata dello strumento in questione è stata elaborata dal professor Giovanni Messina, al quale è stata inoltrata una richiesta per ottenere l'autorizzazione a utilizzare il questionario ai fini della nostra indagine. Lo strumento in questione, ancora in fase sperimentale, è costruito secondo cinque parametri descrittivi degli stili (analitico/globale; orientato alla forma/orientato alla comunicazione; riflessivo/impulsivo; indipendente/dipendente; individuale/di gruppo) e di tre modalità sensoriali (visiva, uditiva e cinestetica). Gli *items* di cui si compone lo strumento sono complessivamente quarantuno e descrivono abitudini di studio e modi di imparare tipici di chi studia una lingua straniera. Gli intervistati sono stati invitati a decidere in quale misura ogni affermazione si applica nel loro caso, esprimendo la propria

²⁷ Luciano MARIANI, *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera. Versione sperimentale*, Milano, 2003, internet: <http://www.learningpaths.org/Questionari/stilimodal.html>. Il questionario cartaceo è di Luciano Mariani, mentre la versione informatizzata è di Giovanni Messina.

opinione su una scala di valutazione Likert a cinque livelli (dove 1=quasi mai; 2=raramente; 3=a volte; 4=spesso; 5=molto spesso).

Il *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera* è stato somministrato on-line, usando il programma LimeSurvey²⁸, e con l'autorizzazione della dirigenza delle istituzioni scolastiche di Rovigno interessate dalla ricerca (la Scuola media superiore "Zvane Črnja" e la Scuola media superiore di formazione professionale "Eugen Kumičić") nel mese di giugno del 2010. Alla ricerca hanno partecipato 68 alunni ovvero 37 (54,4%) della scuola 1 e 31 (45,6%) della scuola 2, tra cui 46 di sesso femminile (67,6%) e 22 di sesso maschile (32,4%). L'età dei partecipanti è compresa tra i 15 e i 18 anni.


In entrambe le istituzioni scolastiche, il questionario è stato somministrato agli alunni delle classi prime e terze. Per quanto riguarda la scuola 1, alla ricerca hanno partecipato 23 alunni del primo anno e 14 del terzo anno. Per quanto riguarda invece la scuola 2, gli alunni del primo anno erano 18 e quelli del terzo anno 13.

4.1. Analisi e discussione dei risultati relativi agli stili di apprendimento linguistico

Per la parte pratica, è stato utilizzato il *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera* messo a punto dal professor Luciano Mariani²⁹. Esso contiene quarantuno domande ed è costruito secondo cinque parametri descrittivi degli stili (analitico/globale; orientato alla forma/orientato alla comunicazione; riflessivo/impulsivo; indipendente/dipendente; individuale/di gruppo) e su tre modalità sensoriali (visiva, uditiva, cinestetica). I cinque parametri descrittivi corrispondono a cinque scale bipolari, ognuna delle quali rappresenta un determinato stile di apprendimento con il suo contrario. Il calcolo dei punteggi sulle rispettive scale graduate si ottiene sommando i numeri che l'alunno ha accerchiato per ogni sezione del questionario.

La prima scala rappresenta la dicotomia analitico/globale ed è composta di otto affermazioni.

Domande 1-8



La somma dei punteggi relativi agli items presentati in questa sezione può variare da 0 a 32. Se il punteggio si avvicina allo zero, l'intervistato tende a usare lo stile analitico mentre se si avvicina a 32, preferisce usare lo stile globale.


²⁸ Igor DOBRAČA, *LimeSurvey priručnik* [Manuale di LimeSurvey], Rovigno, edizione in proprio, 2010.

²⁹ Luciano MARIANI, *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento ...*, cit.

Quanto più il punteggio si avvicina a 0, tanto più l'alunno è portato ad analizzare in dettaglio la lingua che sta imparando e tende a dare molta importanza alla grammatica, ai significati precisi delle parole, agli esercizi che servono a diventare corretti nell'uso della lingua. Gli intervistati il cui punteggio si avvicina a 32 sono portati ad assimilare la L2 ascoltando o leggendo, senza dover riflettere troppo sulla grammatica o sul significato preciso delle parole. Questi tendono, inoltre, a dare più importanza ai vocaboli che alle strutture grammaticali. Infine se il punteggio ottenuto si avvicina a 16, l'alunno è orientato verso uno stile di apprendimento "bilanciato" tra l'analitico e il sintetico.

La seconda scala rappresenta la dicotomia orientato alla forma/orientato alla comunicazione, e comprende sei affermazioni.


Domande 9-14



Quanto più il punteggio si avvicina allo zero, l'intervistato è orientato alla forma mentre se il punteggio si avvicina a 24, l'intervistato mentre studia è orientato alla comunicazione. Quanto più il punteggio si avvicina a 0, tanto più l'alunno è attento a non commettere errori nel parlare e nello scrivere e sente il bisogno di assicurarsi che ciò che sta esprimendo sia innanzitutto corretto nella forma, anche a spese di rinunciare a esprimere le proprie idee. D'altra parte, quanto più il punteggio si avvicina a 24, tanto più l'alunno tende a privilegiare l'espressione delle proprie idee anche a scapito della correttezza della lingua. In questo caso l'alunno è più propenso a soddisfare i propri bisogni comunicativi, non preoccupandosi di commettere errori. Un punteggio che si avvicina a 12 corrisponde a uno stile di apprendimento "bilanciato" tra l'orientato alla forma e l'orientato alla comunicazione.

La terza scala rappresenta la dicotomia riflessivo/impulsivo, e comprende quattro affermazioni.

Domande 15-18




L'alunno è riflessivo se il punteggio si avvicina allo zero e impulsivo se si avvicina a 16. Quanto più il punteggio si avvicina a 0, tanto più l'alunno sente la necessità di riflettere prima di usare la L2, evitando di correre rischi e di utilizzare magari strutture o vocaboli di cui non è molto sicuro. Il soggetto in questione vorrebbe pertanto avere più tempo a disposizione per preparare quello che vuole dire e sarebbe propenso ad autocorreggersi subito dopo aver

intuito di aver commesso un errore. Quanto più il punteggio si avvicina a 16, tanto più l'alunno tende a esprimersi spontaneamente e a non lasciarsi frenare da preoccupazioni e paure, utilizzando tutte le risposte a sua disposizione per potersela cavare. Un punteggio che si avvicina a 8 è indice di uno stile di apprendimento "bilanciato" tra il riflessivo e l'impulsivo.

La quarta scala rappresenta la dicotomia indipendente/dipendente, e comprende quattro affermazioni.


Domande 19-22



Se il punteggio si avvicina allo zero, l'intervistato tende a essere indipendente nell'apprendimento di una L2 mentre se si avvicina a 16, preferisce essere dipendente allo studio. Quanto più il punteggio si avvicina a 0, tanto più l'alunno preferisce scegliere da solo le modalità di organizzazione e gestione del proprio studio e lavoro. Egli non necessita di spiegazioni dettagliate di quello che deve fare, e preferisce trovare da solo i suoi eventuali errori piuttosto che farseli correggere da qualcuno. Riesce inoltre a farsi un'idea abbastanza chiara del proprio profitto anche senza aspettare di avere una valutazione esterna. Quanto più il punteggio si avvicina a 16, tanto più l'alunno sente la necessità di ricevere spiegazioni dettagliate di quello che deve fare. Egli, infatti, lavora meglio seguendo la guida dell'insegnante o di un libro, con esercizi e attività che siano stati già chiaramente organizzati. Preferisce, infine, che i suoi eventuali errori siano corretti dall'insegnante e ha bisogno di una valutazione esterna per sentirsi sicuro di aver fatto dei progressi. Un punteggio che si avvicina a 8 è indice di uno stile di apprendimento "bilanciato" tra l'indipendente e il dipendente.

La quinta scala rappresenta la dicotomia individuale/di gruppo, e comprende quattro affermazioni.

Domande 23-26



L'alunno è individuale se il risultato si avvicina allo zero, e di gruppo se si avvicina a 16. Quanto più il punteggio si avvicina a 0, tanto più l'alunno tende a lavorare bene da solo e a preferire uno studio individuale piuttosto che attività di gruppo. Egli impara meglio studiando forse su un libro, a casa, che non lavorando con gli altri a scuola. Quanto più il punteggio si avvicina a 16, tanto più l'alunno tende a lavorare meglio in classe piuttosto che a casa, a coppie o in gruppo piuttosto che da solo, discutendo con gli altri piuttosto che studiando per conto proprio sui libri. Un punteggio che si avvicina a 8 è indice di uno stile di

apprendimento “bilanciato” tra il lavoro individuale e il lavoro in gruppo.

Le rimanenti tre scale rappresentano le tre modalità sensoriali: quella visiva, quella uditiva e quella cinestetica. Ogni scala è composta di cinque affermazioni e la somma dei punteggi per ogni sezione di affermazioni può andare da 0 a 20.

Domande 27-31: Modalità visiva	----- -----
Domande 32-36: Modalità uditiva	----- -----
Domande 37-41: Modalità cinestetica	----- -----
	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Quanto più alto è il punteggio sulla scala riguardante la modalità visiva, tanto più l’alunno preferisce vedere ciò che deve imparare: leggendo, per esempio, le istruzioni di un compito piuttosto che ascoltando soltanto, prendendo nota di ciò che è detto in classe, studiando sui libri piuttosto che ascoltando una lezione e così via.

Quanto più alto è il punteggio sulla scala riguardante la modalità uditiva, tanto più l’alunno preferisce sentire ciò che deve imparare: ascoltando, per esempio, istruzioni e spiegazioni, leggendo a voce alta o ripetendo vocaboli mentalmente, facendo esercizi di pronuncia, ascoltando cassette, partecipando a discussioni e conversazioni in classe, e così via.

Infine, quanto più alto è il punteggio sulla scala riguardante la modalità cinestetica, tanto più l’alunno preferisce svolgere attività concrete, che implicino movimento fisico: partecipare a giochi e scenette, usare gesti nella conversazione, fare esperienze attive dentro e fuori della scuola, svolgere ricerche, interviste, esperimenti di laboratorio, e così via.

Al fine di facilitare l’analisi e la discussione dei dati, i punteggi riguardanti i cinque parametri descrittivi degli stili sono stati suddivisi in quattro categorie. Se, per esempio, la somma dei punteggi relativi alle affermazioni legate alla scala analitico/globale può variare da 0 a 32, i punteggi sono stati raggruppati nelle categorie: 0-8, 9-16, 17-24 e 25-32. Gli alunni il cui punteggio rientra nella prima categoria sono più orientati verso uno stile di apprendimento analitico, mentre gli alunni in cui punteggio rientra nell’ultima categoria preferiscono lo stile globale. Nelle due categorie centrali rientrano i punteggi degli alunni che hanno uno stile di apprendimento bilanciato tra l’analitico e il globale, con una leggera tendenza verso uno dei due stili.

Per quanto concerne invece le tre scale relative alle modalità sensoriali, con l’aumento del punteggio aumenta anche la preferenza dell’alunno verso la modalità sensoriale in questione.

4.2. *Analisi dei risultati*

Come detto in precedenza, il questionario è composto da 5 dicotomie di stili e 3 modalità sensoriali. Di seguito verranno presentati e discussi i risultati su tutte le affermazioni presenti del questionario sugli stili di apprendimento lin-

guistico. Nelle tabelle i risultati sono espressi in percentuale e vengono classificati in base alla scuola di appartenenza, in base alla classe e in base al sesso dei partecipanti.

Dicotomia: analitico/globale

Tabella 1: Risultati riguardanti la scala analitico/globale in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-8	8,11	0,00	4,88	3,70	4,35	4,55
9-16	59,46	70,97	63,41	66,67	67,39	59,09
17-24	29,73	22,58	26,83	25,93	26,09	27,27
25-32	2,70	6,45	4,88	3,70	2,17	9,09

In entrambe le scuole si osserva una netta prevalenza di alunni il cui punteggio rientra nelle categorie centrali della scala dicotomica. Ciò significa che oltre la maggior parte degli alunni di entrambe le scuole è orientata verso uno stile di apprendimento bilanciato tra l'analitico e il globale, con la tendenza ad avvicinarsi di più a quello analitico. I risultati ottenuti sono in linea con le considerazioni teoriche espresse nei capitoli precedenti e secondo le quali la maggior parte degli apprendenti non si identifica esclusivamente con una categoria di stili.

In relazione alla variabile sesso, dai risultati è emerso che il 67,39% delle ragazze e oltre la metà dei ragazzi sono orientati verso uno stile di apprendimento bilanciato tra l'analitico e il globale, con una leggera tendenza verso quello analitico. È da notare inoltre, che le percentuali dei partecipanti i cui punteggi rientrano nelle categorie estreme della scala dicotomica sono relativamente basse. Osservando i risultati nella tabella, possiamo notare che un risultato analogo è stato ottenuto anche in relazione alla classe che frequentano i partecipanti.

Nonostante sia emersa, riguardo a tutte le variabili prese in considerazione, la tendenza della maggior parte degli alunni a identificarsi con uno stile di apprendimento bilanciato, è stato registrato un numero (benché esiguo) di alunni i cui punteggi rientrano nelle categorie estreme della scala dicotomica. Infatti, il 4,88% degli alunni delle prime e il 3,70% degli alunni delle terze classi si identificano con uno stile prevalentemente analitico, e la medesima percentuale di alunni esprime la propria preferenza per uno stile di apprendimento prevalentemente globale.

Dicotomia: orientato alla forma/orientato alla comunicazione

Tabella 2: Risultati riguardanti la scala orientato alla forma/orientato alla comunicazione in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-6	13,51	0,00	7,32	7,41	8,70	4,55
7-12	62,16	61,29	63,41	59,26	58,70	68,18
13-18	24,32	35,48	29,27	29,63	30,43	27,27
19-24	0,00	3,23	0,00	3,70	2,17	0,00

Per quanto concerne la scala dicotomica orientato alla forma/orientato alla comunicazione, il punteggio di oltre la metà degli alunni di entrambe le scuole rientra nella seconda categoria. Ciò significa che, pur tendendo verso uno stile bilanciato tra i due poli della scala, la maggior parte degli alunni presta comunque attenzione a non commettere errori nel parlare e nello scrivere e sente il bisogno di assicurarsi che ciò che sta esprimendo sia innanzitutto corretto nella forma. È da notare inoltre, che nessun partecipante della scuola 2 ha ottenuto un punteggio che rientra nella prima categoria, ovvero nessun alunno della scuola 2 tende verso uno stile di apprendimento esclusivamente orientato alla forma. Tra i partecipanti della scuola 1 invece, nessun alunno ha ottenuto un punteggio che rientra nella quarta categoria, ovvero nessun alunno tende verso uno stile di apprendimento esclusivamente orientato alla comunicazione.

Risultati analoghi a quelli appena descritti sono stati ottenuti anche in relazione al sesso dei partecipanti e alla classe che frequentano. Infatti, i punteggi dei partecipanti rientrano nelle categorie centrali della scala dicotomica, e solo una percentuale minima di punteggi rientra in quelle estreme. La maggior parte degli alunni ritiene pertanto che il soddisfacimento dei bisogni comunicativi non debba andare a scapito della correttezza formale. Bisogna tener conto che, benché minime, le percentuali dei partecipanti orientati verso i poli estremi della scala sono indice dell'esistenza, in classe, di alunni fortemente orientati alla forma, ovvero alla comunicazione. Un'insegnante di lingua, che è a conoscenza delle propensioni dei suoi alunni, potrà di conseguenza proporre percorsi e attività che da un lato tengano conto dei diversi stili di apprendimento, e dall'altro li promuovano. In questo modo ciascun alunno sarà messo nelle condizioni di poter affrontare anche attività o modalità di lavoro che non rispecchiano il suo personale modo di apprendere³⁰.

Osservando i due poli estremi della scala dicotomica orientato alla for-

³⁰ Mario POLITO, *Imparare a studiare. Le tecniche di studio. Come sottolineare, prendere appunti, creare schemi e mappe, archiviare*, Roma, Editori Riuniti University Press, 2011.

ma/orientato alla comunicazione, l'8,70% delle femmine e il 4,55% dei maschi si identificano con uno stile di apprendimento prevalentemente orientato alla forma, mentre soltanto il 2,17% delle femmine preferisce uno stile di apprendimento orientato alla comunicazione.

Come accennato sopra, anche riguardo alla variabile classe sono emersi risultati analoghi a quelli appena descritti. Possiamo, infatti, notare che il 7,32% degli alunni delle prime classi e il 7,41% di quelli delle terze sono prevalentemente orientati alla forma, mentre soltanto il 3,70% di alunni delle terze classi è orientato alla comunicazione. Il dato, però, non va trascurato, essendo esso indice della presenza, in classe, di alunni con preferenze e modalità di apprendimento differenziate che necessitano di stili e metodologie di insegnamento altrettanto differenziate.

Dicotomia: riflessivo/impulsivo

Tabella 3: Risultati riguardanti la scala riflessivo/impulsivo in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-4	18,92	12,90	21,95	7,41	15,22	18,18
5-8	40,54	54,84	41,46	55,56	47,83	45,45
9-12	37,84	32,26	34,15	37,04	34,78	36,36
13-16	2,70	0,00	2,44	0,00	2,17	0,00

Per quanto riguarda la scala dicotomica riflessivo/impulsivo, i punteggi degli alunni di entrambe le scuole rientrano nuovamente nelle categorie centrali della scala, mostrando la tendenza degli alunni a preferire uno stile di apprendimento bilanciato. Il 18,92% degli alunni della scuola 1 e il 12,90% di quelli della scuola 2 si identificano con uno stile di apprendimento prevalentemente riflessivo. Inoltre, è da notare che nessuno dei partecipanti della scuola 2 è risultato impulsivo, mentre nella scuola 1 il 2,70% dei partecipanti si identifica con tale stile. L'apprendente caratterizzato da uno stile riflessivo esita a prendere la parola e deve sentirsi sicuro prima di parlare, teme spesso di commettere errori e non ama essere costretto a partecipare a un'attività comunicativa prima di aver elaborato mentalmente il materiale linguistico necessario per sostenere un discorso. Al contrario, l'apprendente impulsivo prende facilmente la parola e trova le argomentazioni per sostenere un discorso man mano che procede nell'esposizione, spesso risponde precipitosamente senza preoccuparsi troppo di commettere errori. In entrambi i casi, l'insegnante di lingua consapevole delle modalità di apprendimento dei suoi alunni da un lato potrà rispondere meglio ai loro bisogni, e dall'altro potrà comprendere meglio il perché dei loro comportamenti. I risultati della presente ricerca dovrebbero, infatti, stimolare l'insegnante a

riflettere e a rendersi conto che molti degli atteggiamenti esibiti in classe dagli alunni sono strettamente connessi alla loro preferenza per un determinato stile di apprendimento.

Anche riguardo al sesso e alla scuola di appartenenza dei partecipanti, i punteggi degli alunni tendono a raggrupparsi nelle categorie centrali della scala dicotomica, come illustrato nei grafici che seguono.

Notiamo che il 15,22% delle ragazze e il 18,18% dei ragazzi si identificano con uno stile di apprendimento riflessivo, e una sola ragazza si identifica con quello impulsivo. Benché minime, tali percentuali non vanno però trascurate. Un'insegnante di lingua consapevole dell'esistenza in classe di alunni che sentono la necessità di riflettere prima di usare la L2, evitando di correre rischi e di utilizzare magari strutture o vocaboli di cui non sono molto sicuri, potrà operare scelte metodologiche diversificate per venire incontro alle esigenze di tali alunni. Dall'altro lato, egli potrà stimolarli ad adottare uno stile più impulsivo, a esprimersi spontaneamente e a non lasciarsi frenare da preoccupazioni e paure.

Anche in questo caso, la presenza di alunni che si identificano con uno stile di apprendimento esclusivamente riflessivo o impulsivo è però indice della presenza in classe di alunni con abilità e preferenze di studio e lavoro differenziate.

Dicotomia: indipendente/dipendente

Tabella 4: Risultati riguardanti la scala indipendente/dipendente in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-4	21,62	16,13	14,63	25,93	19,57	18,18
5-8	56,76	45,16	48,78	55,56	54,35	45,45
9-12	21,62	38,71	36,59	18,52	26,09	36,36
13-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dai risultati riguardanti la scala dicotomica indipendente/dipendente è emerso che gli alunni di entrambe le scuole si identificano con uno stile di apprendimento bilanciato, con la tendenza ad avvicinarsi di più a quello indipendente (S1=56,76%; S2=45,16%) che a quello dipendente (S1=21,62%; S2=38,71%). In entrambe le scuole nessun alunno ha ottenuto un punteggio che rientra nella quarta categoria, ovvero nessun alunno si identifica con uno stile di apprendimento esclusivamente dipendente. Il dato appena descritto è rilevante perché indica la tendenza degli alunni a non preferire uno stile di apprendimento guidato e gestito esclusivamente dall'insegnante attraverso esercizi e attività che siano stati già chiaramente organizzati. Al contrario, in entrambe le scuole troviamo la presenza di alunni che preferiscono uno stile di apprendimento

indipendente che permette loro di scegliere da soli le modalità di organizzazione e gestione del proprio studio e lavoro. I risultati ottenuti sono in linea con le considerazioni teoriche espresse nei capitoli precedenti e indicano la tendenza degli alunni a preferire modalità di apprendimento e studio collaborativo. Ciò significa che, pur affidandosi alla guida dell'insegnante, gli alunni sentono il bisogno di autogestire il proprio percorso di apprendimento linguistico.

Risultati analoghi a quelli appena descritti sono stati ottenuti anche a proposito del sesso dei partecipanti e alla classe che frequentano. Tra gli alunni delle terze classi è stata registrata una percentuale leggermente più alta di alunni che esprimono una preferenza per uno stile di apprendimento prevalentemente indipendente.

La maggior parte delle femmine e dei maschi si identifica con uno stile bilanciato tra quello indipendente e quello dipendente. Nessuno dei partecipanti esprime una preferenza per lo stile di apprendimento esclusivamente dipendente. D'altra parte, il 19,57% delle femmine e il 18,18% dei maschi si identificano con uno stile di apprendimento indipendente.

Dicotomia: individuale/di gruppo

Tabella 5: Risultati riguardanti la scala individuale/di gruppo in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-4	13,51	22,58	17,07	18,52	19,57	13,64
5-8	59,46	45,16	48,78	59,26	56,52	45,45
9-12	27,03	29,03	31,71	22,22	23,91	36,36
13-16	0,00	3,23	2,44	0,00	0,00	4,55

La maggior parte degli alunni di entrambe le scuole ha ottenuto un punteggio che rientra nelle categorie centrali della scala dicotomica individuale/di gruppo, con la tendenza ad avvicinarsi di più allo stile individuale. In entrambe le scuole vi è una percentuale di alunni che si identifica esclusivamente con uno stile di apprendimento individuale (S1=13,51%; S2=22,58%), mentre solo un alunno della scuola 2 preferisce quello di gruppo. La preferenza della maggior parte degli alunni per uno stile di apprendimento bilanciato tra l'individuale e il collaborativo è in sintonia con i risultati ottenuti in relazione alla scala precedente.

Anche in questo caso, risultati simili a quelli appena descritti sono stati ottenuti riguardo al sesso dei partecipanti e alla classe che frequentano. Sulla variabile classe è stata rilevata una distribuzione dei punteggi pressoché equilibrata. Una percentuale leggermente più alta di alunni delle terze classi dichiara di preferire uno stile di apprendimento equilibrato, con la tendenza ad avvicinar-

si a quello individuale. Al contrario, una percentuale leggermente più alta di alunni delle prime classi si identifica con uno stile equilibrato che tende ad avvicinarsi a quello di gruppo. Tra gli alunni di entrambe le classi vi sono soggetti che prediligono l'apprendimento individuale, mentre un solo alunno della prima classe ha espresso una preferenza netta per l'apprendimento cooperativo.

Per quanto concerne i risultati ottenuti in base al sesso dei partecipanti, si può notare che oltre la metà delle ragazze e il 45,45% dei ragazzi si identificano con uno stile di apprendimento bilanciato, leggermente più orientato verso quello individuale. Tra i partecipanti di entrambi i sessi vi è una percentuale di soggetti che prediligono lo stile di apprendimento individuale, mentre un solo ragazzo preferisce l'apprendimento di gruppo.

Modalità visiva

Tabella 6: Risultati riguardanti la modalità visiva in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-5	13,51	22,58	17,07	18,52	19,57	13,64
6-10	54,05	32,26	39,02	51,85	47,83	36,36
11-15	27,03	38,71	36,59	25,93	28,26	40,91
16-20	5,41	6,45	7,32	3,70	4,35	9,09

Come segnalato nella tabella, sulla scala riguardante la modalità visiva i punteggi ottenuti dagli alunni di entrambe le scuole rientrano con maggior frequenza nelle categorie centrali. Oltre la metà degli alunni della scuola 1 tende ad affidarsi solo parzialmente al canale visivo, mentre per il 38,71% degli alunni della scuola 2 tale tendenza è leggermente più alta. Solo una percentuale minima di alunni della scuola 1 (5,41%) e della scuola 2 (6,45%) esprime una forte preferenza per uno stile di apprendimento visivo. Notiamo, inoltre, che in entrambe le scuole vi è una percentuale di alunni che non tendono a prediligere il canale visivo ($S1=13,51\%$; $S2=22,58\%$).

Possiamo notare che il 39,02% degli alunni delle prime classi e il 51,85% di quelli delle terze classi mostrano una preferenza parziale per la modalità visiva, mentre per il 36,59% degli alunni delle prime classi e il 25,93% delle terze, tale preferenza sarebbe leggermente più alta. Va segnalato inoltre che tra gli alunni di entrambe le classi è stata rilevata una percentuale di soggetti i cui punteggi rientrano nelle categorie estreme della scala dicotomica.

Dai risultati ottenuti in base al sesso dei partecipanti, possiamo notare che i punteggi delle ragazze rientrano con maggiore frequenza nella seconda categoria di punteggi (47,83%), mentre il 40,91% dei ragazzi ha ottenuto un punteggio che rientra nella terza categoria. La maggior parte delle ragazze mostrerebbe

pertanto solo una preferenza parziale per la modalità di apprendimento visiva, mentre tra i ragazzi tale preferenza sarebbe leggermente più alta. La presenza in classe di alunni e alunne con una forte preferenza per il canale visivo e di alunni e alunne che non mostrano tale preferenza ci sembra particolarmente importanti per la costruzione di percorsi didattici che tengano conto dei loro bisogni.

Modalità uditiva

Tabella 7: Risultati riguardanti la modalità uditiva in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-5	8,11	16,13	9,76	14,81	13,4	9,09
6-10	51,35	54,84	53,66	51,85	54,35	50,00
11-15	35,14	25,81	29,27	33,33	30,43	31,82
16-20	5,41	3,23	7,32	0,00	2,17	9,09

Sulla scala riguardante la modalità uditiva, oltre la metà dei partecipanti di entrambe le scuole ha ottenuto un punteggio che rientra nella seconda categoria, mostrando perciò la tendenza a preferire solo parzialmente il canale uditivo.

Dai dati illustrati nella tabella 7 traspare inoltre che per il 35,14% degli alunni della scuola 1 e il 25,81% degli alunni della scuola 2 la preferenza per una modalità di apprendimento uditiva è leggermente più accentuata. I risultati descritti sono in linea con quelli ottenuti sulla scala riguardante la modalità visiva. La maggior parte degli alunni, infatti, tende a preferire uno stile di apprendimento bilanciato, mentre una porzione minima di alunni tende a prediligere una modalità sensoriale in particolare.

Notiamo inoltre che nessun alunno delle terze classi ha espresso una preferenza netta per la modalità di apprendimento uditiva, mentre tra gli alunni di entrambe le classi troviamo coloro che non prediligono tale modalità sensoriale.

Infine la metà dei maschi e delle femmine dichiara una preferenza solo parziale per lo stile di apprendimento uditivo. Tale preferenza è più accentuata per il 30,43% delle ragazze e per il 31,82% dei ragazzi. Tra gli alunni di entrambi i sessi vi sono soggetti che nel proprio percorso d'apprendimento non si affidano al canale uditivo, come anche soggetti che hanno una forte preferenza per tale modalità di apprendimento.

Modalità cinestetica

Tabella 8: Risultati riguardanti la modalità cinestetica in base alla scuola e alla classe di appartenenza e al sesso dei partecipanti (in %)

Punteggi	Scuola		Classe		Sesso	
	1 (N=37)	2 (N=31)	1 (N=41)	3 (N=27)	f (N=46)	m (N=22)
0-5	5,41	12,90	9,76	7,41	10,87	4,55
6-10	56,76	41,94	41,46	62,96	52,17	45,45
11-15	21,62	35,48	26,83	29,63	28,26	27,27
16-20	16,22	9,68	21,95	0,00	8,70	22,73

Per concludere, anche sulla scala riguardante la modalità cinestetica la maggior parte degli alunni di entrambe le scuole ha ottenuto un punteggio che rientra nella categorie centrali della scala. In linea con i risultati ottenuti sulle due scale precedenti, una percentuale abbastanza alta di alunni di entrambe le scuole mostra la tendenza a preferire solo parzialmente la modalità cinestetica (S1=56,76%; S2=41,94%), mentre per una percentuale più bassa di alunni tale tendenza sarebbe più accentuata (S1=21,62%; S2=35,48%). Nuovamente, notiamo che in entrambe le scuole vi è una percentuale di alunni con una forte tendenza a preferire la modalità sensoriale cinestetica, e di alunni che non mostrano tale tendenza. Prendendo in considerazione i risultati ottenuti su tutte e tre le scale riguardanti le modalità sensoriali, possiamo concludere che tra i partecipanti alla ricerca vi sia la tendenza generale a ricorrere a tutti e tre i canali.

Possiamo notare che anche riguardo al sesso dei partecipanti la maggior parte dei punteggi ottenuti rientra nelle categorie centrali della scala.

Se, da un lato, la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi ha ottenuto un punteggio che rientra nella seconda categoria, mostrando una preferenza parziale per la modalità cinestetica, dall'altro ci sembra utile rilevare che il 22,73% dei ragazzi mostra una forte preferenza per tale modalità. Inoltre, possiamo notare che gli alunni in questione sono alunni delle prime classi, mentre nelle terze classi nessun alunno ha una forte preferenza per la modalità cinestetica.

4.3. Riassunto assuntivo dei dati ottenuti

Dai risultati relativi al *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera* è emerso che, nella maggior parte dei casi, i punteggi ottenuti dai partecipanti sulle singole scale dicotomiche di cui si compone il questionario tendono a rientrare nelle categorie centrali delle scale. Ciò significa che gli alunni dichiarano di prediligere stili di apprendimento bilanciati. Prendendo in considerazione le variabili (scuola e classe di appartenenza e sesso), è stato possibile notare che per le dicotomie di stili (analitico/globale, orientato alla forma/orientato alla comunicazione, riflessivo/impulsivo, individuale/di

gruppo e indipendente/dipendente) i punteggi ottenuti dagli alunni rientrano con maggiore frequenza nelle categorie centrali delle scale, ma tendono ad avvicinarsi al polo sinistro della dicotomia. Comunque, in quasi tutte le dicotomie di stili di cui si compone il questionario, una piccola percentuale di alunni tende verso i poli estremi delle scale. Soltanto per quanto concerne la dicotomia indipendente/dipendente nessun alunno ha dichiarato una preferenza netta per tale stile di apprendimento.

Quindi, non soltanto per quanto riguarda la dicotomia di stili ma anche per quanto concerne le tre modalità sensoriali, si può concludere che la maggior parte degli alunni tende a identificarsi (almeno parzialmente) con tutte e tre le modalità, e che la netta preferenza per una particolare modalità sensoriale viene espressa da una percentuale abbastanza esigua di alunni.

Da ciò si può capire che non tutti gli alunni studiano allo stesso modo e che ci sono persone che tendono verso un determinato stile o modalità nell'apprendimento di una L2. Il docente a tal punto dovrebbe tener conto delle possibilità e delle preferenze di studio dei propri discenti per poterli aiutare ad apprendere con più facilità. In questo modo, i risultati della ricerca diventano uno strumento di riflessione che stimola alunni e insegnanti a diventare consapevoli delle proprie preferenze di studio, apprendimento e insegnamento.

5. Conclusione

Ogni persona ha un modo individuale di affrontare i compiti e le attività. Gli stili di apprendimento rappresentano l'approccio complessivo di una persona all'apprendimento, ovvero il suo modo preferito di percepire e reagire ai compiti di apprendimento.

Nella formazione didattica, è fondamentale per l'alunno e per il docente riconoscere i propri punti forti e i punti deboli. Nel caso dell'italiano come L2, è di grande aiuto il contributo dell'insegnante. Il ruolo del docente è di accompagnare l'alunno nel processo di apprendimento, tenendo conto delle preferenze di studio dei propri alunni, per poter poi stimolare la riflessione, per aiutarli a divenire più consapevoli delle proprie scelte.

Inoltre esistono diverse definizioni e classificazioni di stili. Per la parte pratica, sono state presentate cinque dicotomie di stili e tre modalità sensoriali. Nella parte pratica si analizzano le risposte ottenute dai 68 partecipanti delle 2 scuole medie superiori di Rovigno che hanno compilato il *Questionario sugli stili e le modalità di apprendimento della lingua straniera*. Con tale ricerca si è visto il grado di frequenza dell'utilizzo delle cinque dicotomie di stili (analitico/globale; orientato alla forma/orientato alla comunicazione; riflessivo/impulsivo; indipendente/dipendente; individuale/di gruppo) e delle tre modalità sensoriali.

Dai risultati ottenuti, è risultato che la maggior parte degli alunni utilizza

entrambe le dicotomie ma ci sono anche alunni che preferiscono uno stile particolare nel corso di apprendimento dell'italiano come L2. I risultati della ricerca sono una fonte di dati preziosa per alunni e insegnanti. L'apprendimento diventa, infatti, più produttivo quando gli insegnanti tengono conto delle preferenze che gli studenti hanno relativamente alle varie attività didattiche e di apprendimento.

SAŽETAK

STILOVI UČENJA JEZIKA PRILIKOM IZUČAVANJA JEZIKA DRUŠTVENE SREDINE – U području glotodidaktike, odlike korištene prilikom učenja jezika društvene sredine imaju različite definicije i klasifikacije, a važne su i za učenika i za nastavnika. Tijekom postupka obrazovanja korisno je shvatiti koji stil koristi učenik prilikom usvajanja znanja, da bi mu se moglo pomoći u tom postupku na najefikasniji način. Iz istraživanja provedenog u dvjema rovinjskim srednjim školama proizašlo je da većina učenika primjenjuje različite stilove učenja, s time što neki daju izričitu prednost određenom načinu usvajanja znanja. Učenje postaje zanimljivije i korisnije ako postoji svijest o vlastitom omiljenom stilu.

Ključne riječi: stilovi učenja jezika, škola, način osjećanja, izučavanje jezika društvene sredine, dihotomija stilova.

POVZETEK

STILI UČENJA JEZIKOV V DINAMIČEM UČENJU J2 – Na području glotodidaktike jezikovni učni stili poučavanja jezikov v okviru učenja J2 imajo različne definicije in klasifikacije in so pomembni ne le za učence, ampak tudi za učitelja. V didaktičnem izobraževanju učencev je koristno razumeti, kateri stil oz. katere stile učenja običajno uporabljajo z namenom najbolj učinkovitega pridobivanja jezika. Raziskava na dveh visokih šolah v Rovinju je pokazala, da večina učencev uporablja različne stile, vendar še vedno obstaja prednost k določenemu stilu učenja jezikov. Učenje postane bolj zanimivo in produktivno, če se zavedamo svoje preferenca oz. nagnjenja za določene stile.

Ključne besede: stili jezikovnega učenja, šola, senzorialni načini, učenje J2, dihotomija stilov.

SUMMARY

LINGUISTIC LEARNING STYLES IN THE LEARNING DYNAMIC OF THE SECOND LANGUAGE (L2) – In the field of language teaching styles the linguistic learning styles used in the course of learning the L2 have different definitions and classifications and are important not only for the student but also for the teacher. The didactic training of the pupil is helpful to understand what style or styles of learning he tends to use, in such a way to help him acquire the language in the most effective way. The research

implemented in two high schools of Rovinj, showed that the majority of pupils use different styles, but there are still people who have a clear preference towards a particular style of linguistic learning. The learning becomes more interesting and productive if one is aware of his own preference for certain style.

Keywords: linguistic learning styles, school, sensory modalities, learning a L2, dichotomy of styles.

NORMATIVE LINGUISTICHE COMPARATE E TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI

FRANCESCO CIANCI*
Spezzano Albanese (Cosenza)

CDU 341:323.15+81'24
Saggio scientifico originale
Febbraio 2012

Riassunto: Lingua, diritto e minoranze costituiscono l'indagine propria di questa ricerca, il cui fine ultimo è quello di porre in luce l'immenso valore universale rappresentato dai patrimoni linguistici e culturali delle minoranze. Tale indagine verrà presentata analizzando le discipline statali in chiave comparata, naturalmente richiamando i principi posti in essere dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e soprattutto quelli del Consiglio d'Europa, con particolare attenzione alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Il saggio si concluderà con un'appassionata perorazione in difesa delle lingue e delle culture minoritarie.

Parole chiave: lingua, diritto, minoranze, Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, diritti linguistici.

1. Annotazione epistemologica introduttiva

È stato fatto osservare come la lingua svolga un ruolo di primissimo piano nelle relazioni tra le persone, contribuendo, tra l'altro, a preservare l'identità di una precisata comunità umana sia che questa coincida con la popolazione di un determinato Stato, sia che questa invece riguardi una determinata formazione sociale numericamente inferiore al resto della popolazione e che trova, per l'appunto, nell'identità linguistica dei propri membri il fondamento di una tale coesione¹.

Sotto questo profilo, la normazione delle lingue assume una particolare valenza proprio in ragione della società, al di là che tale regolamentazione giuridica avvenga col fine di salvaguardare la lingua della popolazione maggioritaria di uno Stato ovvero quelle dei gruppi minoritari, seppur la soddisfazione

* Francesco Cianci (Firenze, 1976) ha studiato dapprima Scienze Politiche alla "Cesare Alfieri" dell'Università degli Studi di Firenze e successivamente Scienze Religiose presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. Francesco di Sales" di Rende-Cosenza della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - PFTIM di Napoli.

¹ Alludo all'autorevole parere di Valeria PIERGIGLI, "Minoranze e lingue. Tra questioni interpretative ed esigenze di tutela giuridica", in ID. (a cura di), *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, Cedam, 2005, p. 135-174.

dell'una o dell'altra esigenza comporti delle problematiche del tutto peculiari².

Ciò nonostante, entrambe le esigenze mettono in luce dei legami imprescindibili tra lingua, diritto e società, le cui dinamiche meritano di essere preliminarmente illustrate come “premessa epistemologica” per una corretta indagine intorno ai diritti linguistici delle minoranze nazionali, che sarà tema centrale del presente contributo.

2. Diritto e società: il “problema” delle minoranze come parte della società

Una società ha bisogno di strumenti giuridici che le permettano di funzionare e di assicurare ai suoi membri normali regole di convivenza sociale. *Ubi societas, ibi ius*: senza la società non esiste, difatti, il diritto³.

Il diritto non nasce per mere alchimie ma dove vi è una società col fine di regolare i rapporti sociali e le varie attività umane che intercorrono tra i membri della stessa. È la medesima storia dell'uomo a fornire la testimonianza di questo assunto. Basti pensare, a proposito, alle maestose opere giuridiche che hanno accompagnato le grandi società dell'epoca antica: dai Sumeri con il Codice di Ur Nammu (stilato tra il 2061 e il 2043 a.C.) o il più celebre Codice di Hammurabi (databile intorno al 1729-1687 a.C.) al diritto neobabilonense di cui Nabucodonosor ne fu la somma espressione; dai popoli dell'India con il Codice di Manu del 1000 a.C. ai libri della legge ebraica, vale a dire la *Torah* del IX sec. a.C. ricevuta da Mosè sul monte Sinai e il *Talmud* raccolto intorno al VI sec. d.C.; dal diritto delle *poleis* greche racchiuse nel Codice di Gortina del 450 a.C. o nei codici elaborati da nomoteti, quali Licurgo di Sparta (VII sec. a.C.), Draconte, Solone e Clistene di Atene (V-VI sec. a.C. circa), al diritto romano, con le celebri Leggi delle XII Tavole del 451 a.C. o il Codice di Teodosio (V sec.), *pater et magister iuris* delle attuali società, per finire alla legislazione romano-barbarica di cui l'Editto di Rotari del 643 ne rappresenta un classico esempio: di questi e degli altri innumerevoli codici giuridici dell'antichità e sulla validità e scientificità di tali testi, in riferimento e in conformità alle peculiari organizzazioni sociali a cui si riferivano, la dottrina giuridica etnologica ne ha dato valida dimostrazione e testimonianza⁴.

Ciò nonostante, se il diritto offre ad una società le basi del suo funzionamen-

² Si veda Valeria PIERGIGLI, “Diritti dell'uomo e diritti delle minoranze nel contesto internazionale ed europeo: riflessioni su alcuni sviluppi nella protezione dei diritti linguistici e culturali”, in *Rassegna parlamentare*, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, Milano, Giuffrè, 1996, n. 1, p. 33-105.

³ Cfr. Pedro Juan VILADRICH, “Il diritto canonico”, in AA. VV., *Corso di diritto canonico*, vol. 1, Brescia, Queriniana, 1975, p. 39-75 (ivi p. 38).

⁴ Vedi, per una introduzione, Giuliano CRIFÒ, “Diritti dell'antichità”, in ID. (a cura di), *Enciclopedia (diritto)*, vol. 1, Milano, Feltrinelli, 1972, p. 47-56.

to pragmatico, rivelandosi “uno strumento indispensabile per imporre ad altri, i limiti di convivenza, a garanzia di un ordine e della pace sociale”⁵, al contempo il diritto permette di tradurre in termini ermeneutici l’interpretazione della realtà sociale in una norma⁶, vale a dire secondo criteri atti a trasporre in regole giuridiche l’etica sociale: “*hominum causa omne ius constitutum est*”, affermava Ermogeniano⁷.

Seppur spesso il passato abbia tradito tale aspettativa, queste due funzioni, strettamente correlate tra loro, non corrispondono alla legge del potere; il diritto non è espressione della legge del più forte – l’uomo del diritto, parafrasando il nobile poeta Orazio, è *iustum ac tenacem propositi virum*⁸ – ma costituisce un momento di equilibrio tra i membri della società: la definizione può essere sinteticamente, ma efficacemente colta nella nota espressione *ius est ars boni et aequi*, cioè il diritto è l’arte di ciò che è buono ed equo, elaborata ai tempi dell’imperatore Marco Aurelio dall’insigne giurista Celso⁹ e riportataci nel passo di Ulpiano che apre il *Digesto*, la poderosa raccolta di brani risalenti all’attività dei giuristi soprattutto durante l’età di Giustiniano¹⁰.

Il principio, come è facilmente deducibile, esprime l’aspirazione dello *ius* verso i valori morali. Ora, che il diritto dipenda dalla concezione filosofica che si sceglie sul significato dell’uomo e quindi della società – e di conseguenza come tale esso è mutevole e soggetto a tale concezione – non ci impedisce tuttavia di affermare che il diritto, nella sua essenza (e non nella sua forma), non può trascendere dal suo sommo fine che è quello della giustizia. Pertanto, affinché ogni individuo non si senta “assoggettato alla legge”, ma “soggetto di diritto” è necessario che lo stesso diritto rifletta la dimensione di giustizia della realtà sociale¹¹: tanto più è carico dei valori di quella società, tanto più esso potrà assolvere le funzioni che gli sono proprie; tanto più invece ne sarà privo o addirittura calpesterà i valori e la dignità dei membri della società, tanto più cesserà di essere diritto¹².

Come tale il diritto ha come fine la giustizia (inteso come bene comune) che trascende gli interessi delle singole persone o dei singoli gruppi sociali: pertanto “il diritto esige una tensione dialettica nella quale emerge non il ‘logos’ di

⁵ Ettore SIGNORILE, *Diritto canonico. Introduzione*, Casale Monferrato (Alessandria), Piemme, 1991, p. 13.

⁶ *Ivi*, p. 14.

⁷ *Digesto* 1, 5, 2.

⁸ *Odi* 3, 1.

⁹ *De justitia et jure* 1, 1.

¹⁰ Cfr. *Digesto* 1, 1, 1.

¹¹ Parafrasando le acute osservazioni di Ottavio DE BORTOLIS, “L’interpretazione del diritto”, in *La civiltà cattolica*, Roma, Collegio dei padri gesuiti, 2010, quaderno n. 3830, p. 144-154 (ivi sul punto p. 146 *et passim*).

¹² Cfr. in termini ampi Pedro Juan VILADRICH, “Il diritto canonico”, cit., p. 34.

ognuno, ma il ‘*dia-logos*’ che unisce l’uno all’altro nello stretto vincolo dell’esistenza”¹³.

In questo contesto rientra la delicata problematica di quelle persone appartenenti a gruppi minoritari e inseriti all’interno di una più vasta società. Ora, se nel caso dei rapporti tra maggioranze e minoranze politiche ci troviamo dinnanzi ad una realtà dinamica determinata a mutare secondo l’elemento elettorale – è in altre parole il voto ad esprimere l’esistenza di maggioranze o minoranze – nel rapporto tra maggioranze e minoranze nazionali ci troviamo dinnanzi ad una problematica che non si limita alla mera spiegazione delle dinamiche elettorali o preferenziali: in questo caso tale rapporto indica l’esistenza all’interno della società di una pluralità di gruppi sociali, il cui *status* minoritario è individuato aprioristicamente da condizioni oggettive preesistenti (quali la lingua, la razza, l’origine etnica, linguistica o nazionale, e così discorrendo) e pressoché statiche¹⁴.

Nasce così all’interno delle società che presentano diversi gruppi minoritari nazionali la necessità di regolare i rapporti tra maggioranze e minoranze permanenti sulla logica non del principio maggioritario¹⁵, criterio normale di regolazione della democrazia, ma sulla base del principio minoritario, come contrappeso allo stesso principio maggioritario, teso a garantire anche a detti gruppi la tutela dei propri diritti specifici, di cui la lingua, oggetto della nostra dissertazione, ne costituisce un aspetto del tutto peculiare¹⁶.

3. Lingua e società

Con riferimento invece alla seconda tematica la lingua rappresenta una manifestazione della società, essendone della stessa un fenomeno¹⁷. Ma la lingua diviene linguaggio dal momento in cui essa si attua storicamente¹⁸. Si può ineluttabilmente affermare che “linguisticamente nessun individuo esiste per se

¹³ Ettore SIGNORILE, *Diritto canonico...*, cit., p. 14.

¹⁴ Oltre che per ampi approfondimenti, sull’argomento mi permetto di rimandare anche per ampi riferimenti bibliografici al mio Francesco CIANCI, *La tutela delle minoranze etnonazionali e linguistiche attraverso i meccanismi della rappresentanza (tra questioni teoriche e di diritto)*, con presentazione di Pietro MANALI e prefazione di Francesco MILITO, Palermo, Biblioteca comunale “G. Schirò”, Besa, 2009, p. 31.

¹⁵ Sul principio maggioritario si veda Edoardo RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, Adelphi, 1976.

¹⁶ Una disamina a tal proposito era stata presentata in questa sede in un mio precedente lavoro: cfr. Francesco CIANCI, “La tutela delle minoranze attraverso gli strumenti della rappresentanza: un’analisi giuridica comparata e questioni teoriche (ancora) aperte”, in *Ricerche sociali*, Rovigno, Centro di ricerche storiche, 2009, n. 16, p. 7-42.

¹⁷ Cfr. Ferdinand DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, Bari, Laterza, 1967, p. 19.

¹⁸ Sul punto cfr. le osservazioni in merito poste da Antonino PAGLIARO, “Linguaggio e conoscenza dopo l’Idealismo”, in *De Homine*, Roma, Centro di ricerca per le scienze morali e sociali, Istituto di filosofia dell’Università di Roma, 1963, n. 7-8, p. 3-24.

stesso: se parla una lingua vuol dire che ci sono altri individui che lo comprendono”¹⁹.

Il linguaggio, infatti, costituisce una delle attività più antiche ed elementari di cui si sia servito l'uomo al fine di comunicare con i suoi simili e “il legame sociale tende a creare la comunione linguistica”²⁰.

Dove vi è linguaggio vi è, infatti, una società²¹; e il linguaggio altro non è che l'insieme dei suoni, dei segni comunicativi con i quali gli individui di quella società esprimono i loro pensieri e i loro sentimenti²². Il linguaggio, quindi, è l'espressione stessa di quei pensieri e di quei sentimenti²³; è in altre parole “specchio” della società.

È stato correttamente osservato come l'uomo, attraverso il linguaggio e i codici simbolici, abbia organizzato la sua esistenza²⁴; nella stessa definizione coniata dal filosofo greco Aristotele l'uomo è “*ton zoon logon echon*”²⁵.

Si potrebbe pertanto asserire, in maniera analogica a quanto detto sopra, *ubi societas, ibi lingua*. Non esiste difatti società che non abbia un suo linguaggio di comunicazione: a tal proposito, le Sacre Scritture ci ricordano emblematicamente il fatto che tutta l'umanità avesse in origine “una sola lingua e le stesse parole”²⁶, prima che dall'episodio veterotestamentario della torre di Babele derivassero “le nazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni”²⁷. Al di là del reale significato sull'origine delle lingue paventato dall'autore biblico²⁸, di certo la storia della linguistica ci dimostra come gli antichi popoli primitivi della terra non disponessero di un linguaggio scritto, tuttavia, anche la mera tradizione orale, che nel passato era la principale fonte di trasmissione, rappresenta un patrimonio culturale di vastissima importanza: si pensi, ad esempio, che i più noti testi religiosi, patrimoni culturali millenari dell'umanità, sono stati trasmessi

¹⁹ Citando Daniele BONAMORE, “Il diritto alle scuole con lingua d'insegnamento diversa nelle norme costituzionali e ordinarie”, in *Giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1987, n. 10, p. 3107-3129 (ivi p. 3124).

²⁰ Ferdinand DE SAUSSURE, *Corso di linguistica...*, cit., p. 272.

²¹ Cfr. André MARTINET, *Elementi di linguistica generale*, Bari, Laterza, 1966, p. 14.

²² Vedi Francesco CIANCI, *L'etnomosaico europeo: diritto, lingua e identità minoritaria*, Palermo, Piana degli Albanesi, Biblioteca comunale “G. Schirò”, 2006, p. 71.

²³ Cfr. “Linguaggio” (voce), in *Dizionario Garzanti della lingua italiana*, Milano, Garzanti, 1965, p. 955.

²⁴ A tal proposito cfr. Mario MELINO, “Alfabetizzazione”, in *Annali della pubblica istruzione*, Firenze, Le Monnier, 2002, n. 4-5, p. 3-6.

²⁵ *Politica* I, 1253a.

²⁶ *Genesi* 11, 1.

²⁷ *Genesi* 10, 5.

²⁸ Secondo Paul DE SURGY, “Lingua”, in Xavier LEON-DUFOUR, *Dizionario di teologia biblica*, Casale Monferrato (Alessandria), Marietti, 1991, p. 611-613, l'episodio veterotestamentario raccontato nel libro della *Genesi* vuole sottolineare “la diversità delle civiltà che non esprime soltanto la ricchezza intellettuale del genere umano, ma è un principio di incomprensione tra gli uomini” (ivi, p. 612), di cui – come è facilmente deducibile in ragione del dato biblico – la torre di Babele, alla luce del mistero del peccato rappresenta la causa di tale incomprensione.

dapprima oralmente e solo in un secondo momento fissati definitivamente in forma diacritica.

4. Lingua e diritto

Affrontata la stretta relazione che sussiste tra il diritto e la società e quello tra la lingua e la società, possiamo ora affrontare la relazione, per noi prioritaria, sussistente tra la lingua e il diritto. A tal proposito sembrerà strano associare il fenomeno della lingua al diritto. Si è soliti accostare il tema della lingua a fenomeni prettamente ricadenti nell'ambito della sfera sociale e delle scienze comunemente definite umanistiche, quali l'antropologia, la sociologia, la linguistica, l'etnologia e così discorrendo, mentre il diritto appare quasi estraneo a questa tendenza "umanistica" e agli influssi linguistici. Invero – come è stato a suo tempo ben illustrato – lingua e diritto non sono tra di loro fenomeni in antitesi o estranei l'uno all'altro²⁹ e ciò perché lingua e diritto si servono paradossalmente l'uno dell'altro.

In primo luogo, il diritto, come ogni altra scienza o forma di espressione umana, si serve, da un lato, dei normali strumenti linguistici per fissare o comunicare i propri precetti³⁰ e, dall'altro, come specifica attività umana, possiede anche un linguaggio proprio, contraddistinto, inoltre, dal connotato della precettività³¹.

Sotto questo profilo, il fatto che il diritto costituisca una forma di linguaggio comporta, da una parte, la conseguenza che il funzionamento delle regole giuridiche dipenda dall'efficacia pratica degli strumenti linguistici adoperati (ovvero dalle regole grammaticali, da quelle di sintassi, l'uso di virgole e degli altri simboli diacritici, etc.) e, dall'altra, che vengano presupposte delle regole giuridiche vere e proprie e recepite in maniera implicita o esplicita dalle stesse³².

Quest'ultimo aspetto è evidente con riferimento all'interpretazione della legge³³. Affinché il diritto possa conformarsi ai criteri della certezza e della corretta applicazione, i vari testi normativi devono essere, per quanto possibile, chiari e linguisticamente conformi alle normali regole grammaticali³⁴: *in claris*

²⁹ Alludo al saggio di Alessandro PIZZORUSSO, "Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata", in *Le Regioni*, Bologna, Il Mulino, 1987, n. 6, p. 1329-1347.

³⁰ Si veda, tra i diversi contributi, il saggio di Rodolfo SACCO, "Lingua e diritto", in *Ars Interpretandi*, Padova, Cedam, 2000, n. 5, p. 117-134.

³¹ Cfr. Uberto SCARPELLI, "Semantica giuridica", in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, Utet, 1969, p. 978-999 (ivi p. 984).

³² Cfr. Alessandro PIZZORUSSO, "Libertà di lingua e diritti linguistici...", cit., p. 1329-1330.

³³ Si veda la fondamentale opera di Riccardo GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1993, anche per la ricca bibliografia in essa contenuta.

³⁴ Cfr. Salvatore PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 1-75.

non fit interpretatio, asserivano gli antichi giuristi romani³⁵. Infatti, l'*interpretazione letteraria* o *dichiarativa* costituisce, *prima facie*, l'interpretazione più immediata, secondo l'uso comune delle parole e delle connessioni sintattiche³⁶. *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* afferma un noto adagio latino: la legge ha detto ciò che intendeva esattamente dire e quello che non ha detto non intendeva dire.

Il criterio della letteralità si rinviene nei vari livelli giuridici, anche in quelli peculiari³⁷. In questo senso si esprimono numerosi codici civili: il *Codice civile italiano*, nelle Disposizioni preliminari, afferma che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (art. 12, c. 1); il Titolo preliminare del *Codice civile svizzero* dispone che “la legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione” (art. 1, c. 1); il Titolo preliminare del *Codice civile spagnolo* dichiara che “le norme si interpretano secondo il significato proprio delle parole, in relazione con il contesto, gli antecedenti storici e legislativi e la realtà sociale del tempo nel quale sono applicate, rispettando fundamentalmente lo spirito e la finalità delle stesse” (art. 3, c. 1); infine, il *Codice civile austriaco* del 1911, nella parte intitolata “Delle leggi in generale”, afferma che “nell'applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiara intenzione del legislatore” (sez. I, par. 6).

Il valore delle parole è palesato anche dal diritto internazionale, dove una risoluzione del 1956 dell'Istituto di diritto internazionale, adottata al termine di sei anni di studio sui problemi dell'interpretazione dei trattati, suggeriva di porre a base dell'interpretazione il senso “*natural and ordinary*” delle parole impiegate (art. 1)³⁸: recependo tale indirizzo, la *Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati* del 23 maggio 1969 stabilisce a tal proposito l'importanza di adottare il principio del significato ordinario (cioè “*ordinary meaning*”) delle parole quale fondamento per l'interpretazione (sez. III, art. 31).

È interessante a proposito notare come la dottrina tedesca abbia parlato di *Sprachrisiko* ovvero dell'esistenza nel diritto del cosiddetto “rischio linguisti-

³⁵ Una interessante e pregevole disamina sul principio in questione è stata elaborata da Saverio MASUELLI, “In claris non fit interpretatio. Alle origini del brocardo”, in *Rivista di diritto romano*, Milano, Led, 2002, vol. II, p. 401-424.

³⁶ Tra gli altri, si veda Giorgio LAZZARO, “Diritto e linguaggio comune”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, Giuffrè, 1981, vol. 35, n. 1, p. 140-181.

³⁷ Si pensi, ad esempio, al diritto canonico, che come è facile intuire persegue interessi tesi alla *salus animarum* per i soli appartenenti al rito cristiano cattolico, la cui disciplina si preoccupa di stabilire misure atte a garantire una corretta interpretazione dei canoni: sul punto entrambi i codici canonici, vale a dire il *Codex Iuris Canonis* del 1983 per la Chiesa cattolica di rito latino e il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 affermano che “le leggi devono essere intese secondo il significato proprio delle parole” (rispettivamente, cann. 17 e 1499).

³⁸ Cfr. *Annuaire de l'Institut de droit international*, Institut de droit international, Pedone, 1956, vol. 36, p. 364-365.

co”³⁹ inteso come rischio da parte di un soggetto di dover sopportare le conseguenze negative derivanti dalla mancata o inesatta comprensione della dichiarazione altrui a causa della lingua in cui essa è espressa ovvero dall’attribuzione errata delle parole di un testo giuridico⁴⁰.

Non è un caso che i maggiori problemi sulla certezza del diritto e quindi dell’interpretazione nascano proprio in ragione della vaghezza e dell’ambiguità scaturite dall’analisi testuale⁴¹.

Al di là dei dubbi che parte della dottrina solleva circa l’espressione “il significato proprio delle parole” – locuzione che può essere riferita da un lato al *significato comune* dei lemmi e dall’altro al *linguaggio tecnico-giuridico* proprio⁴² – si comprende come anche il diritto abbia necessariamente bisogno della lingua per esprimere i propri principi e, comunque, di una certa “analisi del linguaggio”⁴³ per dare allo stesso certezza nella sua applicabilità.

Se il diritto ha dunque bisogno della lingua per esprimere in maniera chiara i suoi precetti, anche la lingua ha bisogno del diritto per essere tutelata. Infatti, la lingua come “oggetto di disciplina giuridica”⁴⁴ non si limita al solo aspetto della *forma* degli atti giuridicamente rivelanti, cioè di quelle normali regole idonee a conferire agli atti giuridici una forma rivelante capace di produrre effetti giuridici: la lingua, infatti, può costituire oggetto di disciplina giuridica sia come *bene culturale* – come tale suscettibile di un livello di protezione secondo modalità simili a quelle comunemente utilizzate in relazione ad altri beni culturali annoverati tra il patrimonio storico-culturale di una nazione o di uno Stato – sia come *diritto naturale umano* individuato nei confronti dei locutori e quindi non solo in quanto *segno* capace di esprimere la volontà del soggetto di affermare

³⁹ Su cui si veda Daniela MEMMO, “La lingua nel diritto. Il rischio linguistico nella dichiarazione contrattuale”, in *Contratto ed impresa*, Padova, Cedam, 1985, n. 2, p. 467-477.

⁴⁰ Ad esempio, la questione si apre con peculiarità del tutto originali, con riferimento alla traduzione del diritto, sia negli organismi internazionali sia negli ordinamenti costituzionali caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche che attribuiscono validità ufficiale alle lingue ammesse a tutela.

⁴¹ Nello specifico, la vaghezza inerisce al significato dei predicati e quindi si pone come problematica semantica in ragione dei sintagmi e dei lemmi usati nel testo: in altre parole, la vaghezza è una proprietà in riferimento ai predicati; l’ambiguità invece può dipendere da cause differenti e precisamente dal significato delle parole e dei sintagmi (ambiguità di tipo *semantico*), dalla sintassi degli enunciati (ambiguità di tipo *sintattico*) oppure dal contesto in cui sono usati gli stessi enunciati (ambiguità di tipo *pragmatico*): cfr. Riccardo GUASTINI, *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, cit., p. 348 ss. Approfondimenti vedili in Claudio LUZZATI, “Vaghezza, interpretazione e certezza del diritto”, in Paolo COMANDUCCI, Riccardo GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1990, p. 133-178.

⁴² Sul punto si veda Rolando QUADRI, “Dell’applicazione della legge in generale”, in Antonio SCIALOJA, Giuseppe BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice civile. Disposizioni sulla legge generale (artt. 10-15)*, Bologna-Roma, Zanichelli-Del Foro, 1974, p. 42-44.

⁴³ In questo senso vedi Norberto BOBBIO, “Scienza del diritto e analisi del linguaggio”, in Uberto SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 1976, p. 287-324.

⁴⁴ Ricalco volutamente il titolo dell’opera di Alessandro PIZZORUSSO, “L’uso della lingua come oggetto di disciplina giuridica”, in *Le Regioni*, Bologna, Il Mulino, 1990, n. 1, p. 7-22, e solo in parte il contenuto espresso nel lavoro.

la propria appartenenza ad una determinata cultura o nazione (vale a dire come appartenente ad un gruppo minoritario linguistico) ma come diritto innato che possiede ogni individuo in sé per sua stessa natura⁴⁵.

5. Cenni di storia dei diritti linguistici

Sotto un profilo puramente storico bisogna ricordare come la regolamentazione giuridica delle lingue sia un fenomeno piuttosto recente⁴⁶, avendo trovato un proprio sviluppo solamente a partire dalla seconda metà del XIX secolo⁴⁷, anche se in verità non mancano episodi storici antecedenti: il più antico di questi sembra essere l'Editto di Ciro del 538 a.C. che, nel contesto della politica linguistica dell'antico Impero persiano, introdusse nelle iscrizioni ufficiali l'uso delle lingue elamita e babilonese accanto alla lingua persiana, disponendo tra l'altro il medesimo uso nella corrispondenza tra la corte persiana e i governatori delle diverse province, i quali ricevevano i documenti imperiali nelle lingue parlate nei territori amministrati; il Vangelo di Giovanni ci ricorda che l'iscrizione posta sulla croce di Gesù di Nazareth fosse stata redatta in lingua ebraica, latina e greca⁴⁸.

In età moderna, qualche autore ha ravvisato nell'Editto di Villers-Cotterêts del 1539, con il quale Francesco I rese obbligatorio il francese in tutti i territori d'oltralpe, il "primo strumento di conscia regolamentazione giuridica sulla lingua"⁴⁹; in verità già Carlo VIII, ammirando il sorgere nel Regno di Napoli di una rinascimentale cultura linguistica italiana, decise di adottare anche in Francia una politica linguistica nazionale, emanando l'*Ordonnance sur la réforme de la justice* del 1490 per scoraggiare l'uso del latino nel processo, a cui seguì un'identica ordinanza proclamata da Luigi XII nel 1511, avente i medesimi fini⁵⁰.

Al di là di stabilire quale di questi atti o di altri sia il più antico, preme tuttavia sottolineare come questi esempi ci permettano di osservare come la lingua abbia assunto fin dai tempi antichi un ruolo determinante soprattutto nella storia delle relazioni internazionali, dove si è imposta quasi sempre la lingua del conquistatore⁵¹.

⁴⁵ Vedi anche Alessandro PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Torino, Einaudi, 1993, p. 188.

⁴⁶ Cfr. in questo senso Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma, Carocci, 2010, p. 11.

⁴⁷ Cfr. Paolo CARROZZA, "Lingua, politica, diritti: una rassegna storico-comparatistica", in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino, Giappichelli, 1999, fasc. IV, p. 1465-1479.

⁴⁸ *Giovanni* 19, 20.

⁴⁹ Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 13.

⁵⁰ Cfr. Alessandro SOMMA, "La politica linguistica del legislatore nelle esperienze italiana e francese", in *Politica del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1997, n. 1, p. 27-95 (sul punto p. 59).

⁵¹ "L'imperialismo politico usa la lingua come simbolo del potere": scriveva in questi termini Jordi CARBONELL, "Lingua, identità e autonomia in Catalogna", in AA. VV., *Le autonomie etniche e speciali in*

A tal proposito sembra che a partire dal 2000 a.C. circa fino alla conquista dell'Egitto da parte dell'Impero persiano, avvenuta intorno al 525 a.C., i rapporti tra l'antico Impero dei Faraoni e gli Stati medio-orientali, dei sumeri e dei babilonesi, fossero regolati attraverso l'uso della lingua accadica, la più orientale tra le lingue semitiche⁵².

Ciò nonostante, seppur la storia abbia dimostrato, in un *revival vichiano*, come le culture dei gruppi predominanti abbiano tentato di schiacciare, fino al punto di annullare, le culture minoritarie, è pur vero che spesso le lingue dei più deboli sotto il profilo politico, si siano, invece, imposte sotto il profilo culturale. Emblematico, sotto questo profilo, si è rivelato il caso dell'Impero Romano all'indomani della conquista della Grecia dove gli ambienti culturali romani preferirono al latino l'utilizzo della *koinè* greca, considerata ancora la lingua culturale per eccellenza. L'antica Roma, pertanto, da conquistatrice, venne conquistata dal fascino della cultura ellenica, al punto che perfino il console Marco Porcio Catone, da acerrimo nemico di quella cultura, ne dovette constatare il suo sublime e persuasivo fascino, al punto da dovervi cedere⁵³.

Solo successivamente, nel IV secolo circa, il latino finì per imporsi come lingua della diplomazia internazionale favorito anche dallo sviluppo della dimensione internazionale della Chiesa cattolica: papa Damaso nel 386 lo preferì nella liturgia alla *koinè* greca, e rimase lingua della diplomazia fino al XVIII secolo, quando, con il Trattato di Rastaadt del 6 marzo 1714 firmato da Luigi XIV di Francia e dall'arciduca d'Austria e re d'Ungheria Carlo VI d'Asburgo, si diede vita all'uso delle lingue volgari nei rapporti diplomatici⁵⁴.

Attualmente, nonostante il ricorso alla lingua inglese sia sempre più frequente non risulta in campo diplomatico l'uso preferenziale di una lingua rispetto ad un'altra, ma si protende in seno alle organizzazioni internazionali ad una sorta di plurilinguismo: ad esempio, la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 attribuisce valore ugualmente autentico ai testi redatti in cinese, francese, russo, inglese e spagnolo (art. 111); l'ex Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa accanto alle lingue europee suddette indicate dalla succitata Carta delle Nazioni Unite stabiliva nella sezione dedicata alle Regole proce-

Italia e nell'Europa mediterranea. Processi storici e istituzioni, Cagliari, Consiglio regionale della Sardegna, 1988, p. 393-402 (ivi, p. 393).

⁵² Cfr. per queste informazioni Maria Rita SAULLE, "Alla ricerca di una lingua universale", in *Rivista di diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1978, n. 3, p. 729-730.

⁵³ Cfr. Francesco CIANCI, *L'etnomosaico europeo...*, cit., p. 123-124.

⁵⁴ L'uso del latino non venne definitivamente abbandonato in quel periodo – si pensi che Anna d'Inghilterra si avvale nella sua corrispondenza con gli alleati di tale idioma – ma il suo utilizzo nelle relazioni internazionali cominciò ad essere sempre più scarso, venendo sostituito oltre che dal francese anche dalle altre lingue volgari. A tal proposito sembra che con il Protocollo di Aix la Chapelle del 1763 l'uso della lingua francese nelle relazioni internazionali divenne definitivo. L'inglese venne invece favorito grazie all'espansione dell'Impero britannico e alla politica linguistica perseguita da lord Grenville che impose l'uso dell'idioma d'oltremania ai diplomatici accreditati nei rapporti con la corte di San Giacomo. Cfr. Maria Rita SAULLE, "Alla ricerca di una lingua universale", cit., p. 729-730.

durali anche l'utilizzo delle lingue italiana e tedesca (art. 9); il regime linguistico dell'Unione Europea invece è disciplinato da un regolamento adottato dal Consiglio Europeo, che attribuisce a ventitré lingue dell'Unione, lo *status* di lingue ufficiali e di lavoro⁵⁵.

Nonostante queste anticipazioni, le politiche linguistiche hanno costituito una particolare esigenza dei moderni Stati nazionali, quando si è palesata l'aspirazione dei vari popoli europei di dotarsi di un'organizzazione statale la quale potesse costituire un fattore di unificazione per tutti gli appartenenti ad una stessa nazione. In questo particolare contesto storico, la lingua ha finito col divenire un potente collante di unificazione delle nascenti organizzazioni statali nazionali al punto da potersi affermare l'assioma "una lingua, una nazione"⁵⁶, anche se tale assioma troverà particolarmente sfogo solo successivamente nelle politiche linguistiche degli Stati nazionali totalitari del primo trentennio del XX secolo⁵⁸.

Ciò nonostante, lo stesso movente, vale a dire quello dell'unificazione, ha portato alcuni Paesi a valorizzare il pluralismo linguistico, costituendo motivo di aggregazione tra differenti componenti etniche sotto un unico ente statale: in Belgio la Costituzione del 1831 predisponne l'impiego libero delle lingue⁵⁹; in

⁵⁵ Regolamento CE del 6 ottobre 1958, n. 1.

⁵⁶ Parafrasando le parole di Alessandro PIZZORUSSO, "Libertà di lingua e diritti linguistici...", cit., p. 1330-1331.

⁵⁷ Si spiegano così alcune politiche linguistiche di stampo prettamente nazionalista, tendenti a valorizzare la sola lingua nazionale, non lasciando margini di tutela linguistica alle lingue minoritarie, ove presenti. Nella Francia rivoluzionaria, la politica linguistica giacobina, ispirandosi ad un progetto dell'abate Gregoire, avviò la nazionalizzazione linguistica del Paese: un decreto del 26 ottobre 1793 vietò l'uso del tedesco in Alsazia ed impose l'insegnamento obbligatorio del francese in tutte le scuole; un successivo decreto del 27 gennaio 1794 proibì l'uso dei *patois*; infine, il decreto del 20 luglio 1794 impose l'uso della lingua francese nelle sentenze e in tutti gli atti giudiziari, pena nullità degli stessi. Cfr. Paolo CARROZZA, "Lingua, politica, diritti...", cit., p. 1466 ss.

⁵⁸ Ad esempio, la legislazione dell'Italia fascista promosse una politica di italianizzazione forzata, non solo abolendo l'uso di termini mutuati da lingue straniere in nome della purezza della lingua, ma giunse nel suo processo di nazionalizzazione delle masse ad eliminare ogni uso delle lingue diverse da quella italiana, opprimendo in modo particolare le lingue delle persone appartenenti a minoranze nazionali e vietando perfino il dialetto. In tema, in generale, si veda Gabriella KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 27 ss.; in particolare, con riferimento alla questione delle minoranze linguistiche, si rimanda a Francesco CIANCI, "La bonifica etnica del fascismo. Un excursus sul rapporto tra regime mussoliniano e minoranze etnolinguistiche", in Giovanni MURRU (a cura di), *L'identità storica di Arborea. Atti (2001). La modernità: prima e dopo. Cultura e società tra primo e secondo dopoguerra*, Oristano, S'Alvure, 2003, p. 89-99. Negli stessi anni, in Turchia, invece, si sostenne un processo inverso, teso all'occidentalizzazione del Paese: con la riforma linguistica avviata dal Governo di Kemal Atatürk nel 1928 venne abolita la grafia araba in favore di una sostanzialmente latina; la terminologia fu risolta a favore del turco, eliminando ove possibile ogni residuo dell'arabo e del persiano, utilizzando perfino il metodo del "suggerimento popolare" nel quale si chiedeva ai lettori della rivista della Società linguistica turca di suggerire delle ipotetiche traduzioni ad alcuni termini di origine persiana ed araba; con una riforma del 1929, nelle scuole del Paese venne abolito l'insegnamento delle lingue araba e persiana; perfino nel campo religioso le lingue orientali vennero sostituite con la lingua nazionale turca: cfr. sul punto Gabriella KLEIN, *La politica linguistica...*, cit., p. 113-114.

⁵⁹ La Costituzione belga del 1831 disponeva l'utilizzo facoltativo delle lingue e comunque solo seguendo

Svizzera la Costituzione del 1848 attribuiva ai Cantoni particolari competenze in campo linguistico; in Austria-Ungheria la Legge fondamentale del 21 dicembre 1867, n. 142 predisponneva un *corpus* giuridico sui diritti linguistici⁶⁰ di cui la Legge ungherese del 6 dicembre 1868, n. 44, la prima in assoluto a tutelare le minoranze, ne rappresentò un valido esempio⁶¹; in Canada la riforma del *British North American Act* del 1867 (la Costituzione canadese *in illo tempore*) permise l'esistenza di un bilinguismo, seppur limitato alle sole istituzioni federali parlamentari e giudiziarie e al territorio della Provincia del Quebec, a cui si aggiunse con il *Manitoba Act* del 1870 anche una disciplina bilingue nell'omonima Provincia, salvaguardando così l'unità tra i due popoli fondatori.

6. La tutela delle lingue minoritarie e delle minoranze nazionali nell'ambito delle relazioni internazionali tra criterio oggettivo e criterio soggettivo

A livello internazionale, invece, la tutela delle lingue prese avvio solo all'indomani dell'*Atto finale* del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, allorquando, al momento della tragica spartizione della Polonia tra Russia, Austria e Prussia, venne concesso ai membri della nazione polacca il diritto di ottenere delle istituzioni che assicurassero la conservazione della loro nazionalità, tra cui

particolari procedure legislative (cfr. art. 23).

⁶⁰ Nell'Impero asburgico, fin dal 1848, le varie Carte costituzionali imperiali riconobbero la parità tra le diverse lingue usate nei Länder sia nella scuola che negli uffici pubblici e nella vita privata, assicurando alle varie nazionalità il diritto alla tutela e allo sviluppo della propria lingua nazionale. In modo particolare la Legge fondamentale imperiale del 21 dicembre 1867, n. 142, statuiva: "Tutte le nazioni dello Stato hanno uguali diritti e ad ognuna di esse deve essere riconosciuto, come inviolabile, il diritto al riconoscimento della cura della propria nazionalità e della corrispettiva lingua. Lo Stato riconosce quindi la parità di trattamento di tutte le lingue usate entro i confini della Monarchia, così nella scuola come negli uffici e nella vita privata. Nei paesi nei quali abitano popolazioni di diversa nazionalità, gli istituti di educazione devono porgere occasione a ciascuno di poter acquisire la necessaria cultura servendosi del proprio idioma, senza essere costretto ad un'altra lingua" (art. 19). In verità la politica linguistica era annoverata a favore delle "nazioni storiche", vale a dire l'Austria, l'Ungheria, il Regno di Boemia e il Regno di Croazia-Slavonia, mentre tutte le altre nazionalità, cosiddette "nazioni non storiche", ne erano pressoché escluse. Paradossalmente il censimento linguistico del 1910 mostrava come il 60% dei sudditi dell'Impero appartenessero alle cosiddette "nazioni non storiche". Cfr. sul punto Marina DICOSOLA, *Stati, nazioni e minoranze: la ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 127. Inoltre, la norma succitata è da ricordare, tra l'altro, in quanto essa rappresentava il sunto del Congresso di Brünn del 24-29 settembre 1899, che riassumeva in sostanza le due correnti principali del movimento socialista austriaco, vale a dire gli autonomisti-federalisti e gli associativi. Per i primi, infatti, era necessario concedere ad ogni singola entità etnica una certa autonomia territoriale; per i secondi, che ponevano una netta distinzione concettuale tra lo Stato e la nazione (ovvero la nazionalità etnica), la tutela doveva invece basarsi sotto il profilo meramente culturale, attribuendo allo Stato le potestà legislative e amministrative. Al termine del Congresso venne elaborata infatti la seguente proposta: "Il diritto delle minoranze nazionali viene tutelato da una specifica legge elaborata dal Reich" (art. 4), che poi trovò esplicitazione nella legge fondamentale suddetta.

⁶¹ Cfr. Katalin KELEMEN, "La Corte costituzionale ungherese e la tutela delle minoranze nazionali ed etniche", in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2008, fasc. II, p. 630-646 (sul punto p. 634).

l'identità linguistica, nell'ambito degli Stati spartitori e, limitatamente alla sola regione della Posnania, il diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con la pubblica autorità (art. 1)⁶².

Da quel preciso evento, in ragione dello sviluppo del principio di nazionalità che andava emergendo nella cultura ottocentesca europea, anche l'elemento linguistico venne assunto come fattore di discriminazione nella specificazione dei vari popoli del Vecchio Continente, sulla scia di quello religioso che aveva dato inizio alla dissoluzione unitaria della *societas christiana* europea⁶³.

Nasceva in virtù di tali problematiche, l'esigenza di individuare gli elementi costitutivi di quelle formazioni sociali minoritarie all'interno degli Stati plurinazionali con lo scopo di ridurre il rischio di frapporre la nozione di minoranza a quella più generale di popolo, soggetto collettivo, a cui l'ordinamento internazionale riconosceva *sui generis* il diritto di autodeterminazione⁶⁴. Proprio tale esigenza aveva condotto la Corte Permanente di Giustizia Internazionale della Società delle Nazioni ad identificare una minoranza come "una collettività di persone viventi in un dato paese o località unite da identità di razza, di religione, lingua e tradizioni in un sentimento di solidarietà, allo scopo di preservare l'identità stessa"⁶⁵.

Tra gli elementi costitutivi, ciò che emergeva in questa definizione, era il fattore linguistico, che costituiva pertanto un elemento oggettivo e fondante della nozione di minoranza. Tuttavia, la tutela della lingua minoritaria si inseriva

⁶² Per tali vicende, *sui generis*, Francesco SALERNO, "Le minoranze nazionali dal Congresso di Vienna ai trattati di pace dopo la seconda guerra mondiale", in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, Milano, Vita e Pensiero, 1992, n. 1, p. 63-101.

⁶³ Fino ad allora infatti il criterio linguistico indicava, sulla scia della concezione dell'antica Roma, tutt'al più l'origine o la provenienza di una stirpe, e quasi mai la lingua venne considerata un elemento discriminante. Ad esempio di tale affermazione si può debitamente tenere in considerazione le vicende del Concilio di Costanza del 1414: in quella sede, sulla falsariga del Concilio di Lione del 1274, i vari delegati ecclesiastici vennero distinti in *nationes* conciliari, e più precisamente in collegi tedeschi (comprendenti anche i vescovi dell'Europa orientale) e dell'Europa settentrionale (britannici e scandinavi) nonché in collegi latini (italici con delegati greci e ciprioti, iberici e francesi comprendenti, a loro volta, anche i conciliari della Savoia, della Bretagna, della Provenza e della Lorena). Sul punto cfr. Francesco TUCCARI, *La nazione*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 76 ss., anche se a proposito non mancano pareri discordanti in dottrina come, ad esempio, quello di Giorgio FALCO, *La Santa Romana Repubblica*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, che con riferimento al Concilio di Costanza enfatizza "la grande consapevolezza del senso di identità nazionale" (ivi, p. 390 ss.) durante quel periodo; del medesimo parere anche Alessandro MASSOBRIO, *Storia della Chiesa. Da Pietro a Benedetto XVI*, Roma, Newton & Company, 2005, il quale sostiene come questa grande assise segni "la nascita ufficiale del concetto di nazionalità" (ivi, p. 98). Distinzioni improntate sul criterio linguistico si riscontrano nel Medioevo anche all'interno degli ordinamenti delle Università: in quella di Parigi, ad esempio, le varie componenti studentesche vennero divise in nazionalità linguistiche d'origine (piccardi, francesi, normanni e inglesi, quest'ultimi comprendenti anche gli studenti di origine slava, germanica e scandinava, ma anche gli ungheresi e gli olandesi), mentre in altre Università, come quella di Praga o di Bologna, vennero contemplate ed inserite anche le cosiddette nazionalità minori, come quella di Borgogna o della Sassonia.

⁶⁴ Cfr. Valeria PIERGIGLI, "Minoranze e lingue...", cit., p. 136.

⁶⁵ Cfr. Corte Permanente di Giustizia Internazionale, parere del 31 luglio 1930, caso *Question des "communautés" gréco-bulgares*, [Recueil CPJI, série B, n. 17].

in un quadro ideologico destinato a garantire il mero principio di non discriminazione tra i cittadini di uno Stato in ragione dell'elemento linguistico ovvero dell'appartenenza ad un gruppo minoritario, anche se non mancano eccezioni di provvedimenti destinati alle minoranze a garantire peculiari forme di autonomia territoriale dove fare valere, tra l'altro, i propri diritti linguistici, anche se si trattava di episodi sporadici, quasi sempre poi disattesi a livello pratico⁶⁶. Bisogna infatti tenere in considerazione come il regime pattizio instaurato dalla Società delle Nazioni non attribuisse ai gruppi minoritari, nonostante una certa tendenza a riconoscerli come soggetti di diritto, delle prerogative in maniera *sic et stantibus*⁶⁷. La tutela linguistica, infatti, si dissolveva specialmente con l'adozione del principio di non discriminazione a causa della lingua materna ovvero dell'origine (etnica, nazionale o religiosa) o appartenenza ad una minoranza⁶⁸.

Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, ricalcando in parte alcune convinzioni internazionali, la neonata Organizzazione delle Nazioni Unite decise di conferire al nuovo ordine internazionale una dimensione prettamente umana e universale, che ponesse al centro della sua ragion d'agire il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo in quanto tali: in questo nuovo quadro di idee non vi fu spazio per le minoranze e per i peculiari diritti linguistici, la cui tutela si inseriva invece nella più generale protezione dei diritti e delle libertà dell'uomo, essendo emersa la tesi di stampo prettamente liberale, secondo cui l'eliminazione dell'oppressione dell'uomo come singolo avrebbe comportato l'eliminazione dell'oppressione collettiva⁶⁹. La tutela dei diritti linguistici, pertanto, non venne accordata alle minoranze in quanto tali, bensì agli individui in quanto tali: si trattava in altre parole della garanzia alla libertà di lingua, la cui libertà di esercizio non è conferita in ragione di un diritto riguardante lo *status*

⁶⁶ Si veda a proposito il Trattato di Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919 con riferimento alla previsione dell'autonomia territoriale per la Rutenia sub carpatica (art. 12); il Trattato di Parigi del 9 dicembre 1919 con riferimento alla Transilvania nell'ambito della Romania (art. 12); il Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 con riferimento ai vallachi del Pindo in Grecia (art. 16); la Convenzione del 9 novembre 1920 e il successivo Accordo di esecuzione del 24 ottobre 1921 tra la Polonia e la città libera di Danzica; la Convenzione del 27 giugno 1921 stipulata tra la Svezia e la Finlandia per le Isole Aland; la Convenzione di Ginevra del 15 maggio 1922 e la relativa Dichiarazione interpretativa di Oppeln del 3 giugno 1922 tra la Germania e la Polonia per l'Alta Slesia; l'Accordo del 27 gennaio 1924 tra l'Italia e la Jugoslavia per la città di Fiume; la Convenzione di Parigi dell'8 maggio 1924 tra la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone e la Lituania per il territorio del Memel-Klaipeda (art. 11), nonché l'annesso Statuto speciale (artt. 26-27).

⁶⁷ Cfr. Francesco CIANCI, "La protezione delle minoranze religiose e della libertà di culto nel diritto internazionale: appunti e riflessioni", in *Dei et Hominum*, Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Francesco di Sales" di Cosenza, Raggio Calabria, Laruffa Editore, 2009, n. 1, p. 35-47 (sul punto p. 37).

⁶⁸ Cfr. Germana CAROBENE, "Il principio di 'non discriminazione' e la tutela delle minoranze religiose in diritto internazionale", in *Il diritto ecclesiastico*, Pisa-Roma, Serra Editore, 1997, n. 2, p. 503-517.

⁶⁹ Nel "Progetto Cassin" caldeggiato in modo particolare dall'Unione Sovietica, dalla Jugoslavia e dalla Danimarca, venne introdotta una norma tesa a garantire a tutti i gruppi minoritari i cosiddetti "diritti culturali", ovvero la possibilità di utilizzare, tra l'altro, la propria lingua materna, nonché la facoltà di aprire scuole, musei, biblioteche ed ogni altra attività volta a garantire lo sviluppo delle singole identità nazionali, culturali e linguistiche: il progetto in questione, tuttavia, non ebbe seguito. Vedi UN/Doc./A/784, New York 1948.

della minoranza o di un peculiare gruppo linguistico, ma di un diritto individuale riguardante la sfera linguistica del singolo individuo e che si fonda essenzialmente sul principio di non discriminazione a causa della lingua⁷⁰.

Si spiega così come né la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 né la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 non facciano alcun cenno alle minoranze: restano invero applicabili i soli principi contenuti nella Carta (Preambolo; artt. 1, 55 e 56) e nella Dichiarazione (art. 2) con particolare riferimento al principio di non discriminazione⁷¹.

Nonostante l'interesse per le minoranze si sia sempre più andato evolvendo nel panorama internazionale – al punto che il simposio internazionale giunse successivamente all'elaborazione di una specifica norma sulle minoranze all'interno del Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (l'art. 27) che garantisce a detti gruppi una tutela non più limitata nel mero quadro generale della difesa dei diritti umani, ma ad affrontare la specificità del problema⁷² – restano tuttavia ancora delle insufficienze in merito.

In modo particolare, resta irrisolta la questione relativa alla definitoria del concetto giuridico di minoranza, nonostante i tentativi avviati in tal senso, la cui relatività priva tali gruppi di un certo riconoscimento giuridico internazionale e, quindi, la legittimità di certe azioni o il conferimento di altrettanti specifici diritti, come ad esempio quello di autodeterminazione⁷³. Pertanto, alla luce del diritto internazionale, titolari dei diritti restano sempre e comunque gli individui appartenenti a tali gruppi minoritari esercitanti tutt'al più tali diritti in collettività⁷⁴.

⁷⁰ Cfr. Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 21 e specialmente p. 33 ss.

⁷¹ Vedi soprattutto le osservazioni di Felix ERMACORA, "The protection of Minorities before the United Nations", in *Le Recueil des cours*, La Haye, Académie de droit international de La Haye, Nijhoff, 1983, vol. 182, fasc. IV, p. 247-370 (in particolare p. 250-257).

⁷² Secondo il testo della norma del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, "in quegli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere, tra le altre cose, una vita culturale propria ovvero di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo" (art. 27).

⁷³ In tema mi sono abbondantemente soffermato nel mio Francesco CIANCI, "Sulla problematica assenza di una definizione giuridica vincolante e universalmente riconosciuta di minoranza e sulle sue annesse implicazioni in diritto internazionale", in *Ricerche sociali*, Rovigno, Centro di ricerche storiche, n. 17 (2010), p. 7-37.

⁷⁴ Cfr. Francesco CIANCI, "La protezione delle minoranze religiose e della libertà di culto nel diritto internazionale", cit., p. 37. In verità, nell'ambito dei diritti linguistici in generale e in quelli più specifici delle minoranze sembra altalenarsi una duplice dimensione: quella prettamente individuale che fa sì che ogni individuo, al di là della sua appartenenza ad un gruppo linguistico, abbia diritto in quanto essere umano all'uso della propria lingua materna; un'altra invece più collettiva, ove il diritto all'uso della lingua materna non può essere confuso con la generica libertà all'uso della lingua: quest'ultima, infatti, non ha carattere collettivo ma solo individuale, essendo una mera libertà strumentale rispetto alla più generica libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto la dimensione collettiva deve essere intesa come l'esplicitazione di una situazione giuridica soggettiva tesa a proteggere tanto gli interessi individuali del singolo membro appartenente a minoranza quanto quelli collettivi della minoranza stessa. Cfr. Alessandro PIZZORUSSO, "Minoranze", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, p. 527-559 (sul punto p. 535). In altre parole la dimensione

Inoltre, la mancanza di un'omogeneità nella definizione di tali gruppi nel panorama dei vari documenti delle organizzazioni internazionali e di quelle su base regionale rende ancora più difficile una definizione comune. Così, ad esempio si parla di: “minoranze nazionali”⁷⁵; “minoranze nazionali, etniche, religiose, linguistiche”⁷⁶; ovvero “gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso”⁷⁷.

7. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e la nozione di lingue minoritarie

Se il profilo soggettivo difetta sia a livello internazionale che regionale, il profilo oggettivo sembra invece trovare soddisfazione, seppur limitatamente al solo contesto europeo, in un importante documento approvato dal Consiglio d'Europa: la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992. Infatti, la Carta, nonostante la presenza dell'aggettivo “minoritarie”, non può essere considerata uno strumento *tout court* del diritto internazionale delle minoranze, vale a dire che la Carta non si pone come obiettivo quello di tutelare le persone appartenenti a minoranze *strictu sensu*, ma le lingue e i patrimoni culturali di tali gruppi minoritari⁷⁸.

Nel definire rispettivamente i concetti di lingua regionale e minoritaria, la

individuale del diritto all'uso della lingua non può esulare la dimensione collettiva dello stesso identico diritto; e viceversa la dimensione collettiva può sussistere solo laddove esista una chiara e manifesta situazione individuale. Pertanto, alla luce di tali riflessioni, si dovrebbe escludere nell'ambito dei diritti linguistici delle minoranze, che costituiscono un aspetto più peculiare del diritto generale delle minoranze, l'esistenza di una dicotomia tra diritti individuali e diritti collettivi, essendo quest'ultimi una caratteristica propria di ogni singolo diritto. Si veda diffusamente sull'argomento Giorgia DAMIANI, *Il diritto delle minoranze tra individuo e comunità*, Palermo, Biblioteca comunale “G. Schirò”, 1999, in particolare p. 93 ss.; Neus TORBISCO, “Il dibattito sui diritti collettivi delle minoranze culturali. Un adeguamento nelle premesse teoriche”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2001, fasc. I, p. 117-136; Alessandro FODELLA, “La tutela dei diritti collettivi: popoli, minoranze, popoli indigeni”, in Laura PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 711-723.

⁷⁵ Cfr. l'art. 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950; la Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel settore dell'insegnamento del 14 dicembre 1960; la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995; infine, i documenti conclusivi delle riunioni sulla dimensione umana nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa: Documento finale di Vienna del 15 gennaio 1989 e Documento finale di Copenaghen del 29 giugno 1990.

⁷⁶ Cfr. la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992 e, in modo analogo, l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 nonché la Carta di Algeri del 4 luglio 1976 elaborata dalla Fondazione “Lelio Basso”.

⁷⁷ Cfr. la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948 e la Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966.

⁷⁸ Sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie si vedano, tra i tanti, gli scritti di: Francesco PALERMO, Jens WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, Cedam, 2010, p. 86 ss.; Rosanna LA ROSA, *Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale*

Carta adotta il criterio territoriale, circoscrivendo il proprio ambito di applicazione alle lingue “usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato” (art. 1, lett. a, pt. i) e “diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato” (art. 1, lett. a, pt. ii). Secondo il documento, infatti, per “lingue regionali” si intendono le lingue parlate in una parte limitata del territorio di uno Stato, dove in effetti possono essere parlate dalla maggior parte di cittadini; mentre per “lingue minoritarie” ci si riferisce alle situazioni in cui tali lingue vengono parlate da persone che non sono concentrate in una determinata parte dello Stato oppure in cui esse sono parlate da un gruppo di persone che, benché siano concentrate in una parte del territorio dello Stato, sono numericamente inferiori alla popolazione di tale regione che parla la lingua maggioritaria dello Stato⁷⁹.

In sostanza, la differenza tra le due tipologie di lingua (regionale o minoritaria) si riferisce esclusivamente a dati *de facto* e non *de iure*, vale a dire che fra le due catalogazioni linguistiche non vi sono delle disparità di trattamento giuridico prodotte dalla Carta: tuttavia l’identificazione operata ricorrendo al criterio della territorialità comporta un differente peso politico di tutela, che nel caso delle cosiddette lingue sprovviste di territorio si riflette sulla non applicazione o sull’applicazione *mutatis mutandis* delle disposizioni della Carta⁸⁰.

Le lingue cui si riferisce la Carta sono essenzialmente lingue territoriali, ossia lingue tradizionalmente utilizzate in un’area geografica determinata. Per questa ragione il documento in questione precisa il termine “territorio nel quale

e nel diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 146 ss.; Valeria PIERGIGLI, “Diritti dell’uomo e diritti delle minoranze...”, cit., p. 64 ss.; Antonio BULTRINI, “Developments in the field of the European Charter for Regional or Minority Languages”, in *European Yearbook of Minority Issues*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, Bolzano, Eurac, vol. 2 (2002-2003), p. 435-443; Marina CALAMO SPECCHIA, “La tutela delle langues régionales tra principio di uniformità linguistica e multiculturalismo”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino, Giappichelli, fasc. III (2002), p. 1038-1068; Elda MORENO, “La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: un instrument juridique au service du patrimoine linguistique européen”, in *International Journal on Multicultural Societies*, Göttingen, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, UNESCO, 2001, vol. 3, n. 1, p. 26-32; Ferdinando ALBANESE, “The position of the European Charter for Regional or Minority Languages in the general context of the protection of minorities”, in AA.VV., *Implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages*, Strasbourg, Council of Europe, 1999, p. 25-29; María Angeles CLOTET I MIRÒ, “La Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias”, in *Revista de Instituciones Europeas*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1994, vol. 21, n. 2, p. 529-562.

⁷⁹ Cfr. *Rapporto esplicativo sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, internet: <http://conventions.coe.int/treaty/ita/Reports/Html/148.htm>, par. 18.

⁸⁰ *Ivi*, par. 19. La Carta, quindi, adottando il criterio della territorialità, rifiuta in primo luogo l’adozione del principio su base personale, soluzione quest’ultima che invece si ravvisa in alcuni ordinamenti interni come, ad esempio, i casi dell’Ungheria o dell’Estonia, o con riferimento solo a determinate discipline. In secondo luogo, la Carta estromette le “lingue sprovviste di territorio”: quest’ultima definizione non esclude le parlate armene, yiddish, sinte e rom, che sono tradizionalmente parlate in tutto il territorio europeo, pur non essendo queste lingue tradizionalmente radicate, per ovvi motivi, ad uno specifico territorio, anche se il livello di protezione di tali idiomi risulta rimesso alla discrezionalità del singolo legislatore interno.

una lingua regionale o minoritaria viene utilizzata” (art. 1, lett. b): non si tratta unicamente del territorio entro il quale tale lingua presenta un carattere dominante o maggioritario, poiché molte lingue sono diventate minoritarie perfino nelle aree che costituiscono la loro base territoriale tradizionale⁸¹, ma del territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene parlata in modo significativo, anche se tale pratica resta minoritaria, ed è corrispondente alla sua base storica⁸².

La Carta prende soprattutto in considerazione le lingue che hanno una base territoriale poiché la maggior parte delle misure che raccomanda richiedono la definizione di un campo di applicazione geografica diverso da quello dello Stato nella sua integralità⁸³; e non è un caso che il documento in questione condanni le pratiche tendenti ad organizzare le divisioni territoriali al fine di rendere più difficile l’uso o la sopravvivenza di una lingua, oppure la divisione di una comunità linguistica tra più circoscrizioni amministrative o territoriali, favorendo di contro il decentramento territoriale e l’esercizio di funzioni amministrative e/o legislative da parte degli enti territoriali nei confronti della suddetta lingua⁸⁴. Ciò nonostante è da tenere conto che la Carta non opera alcuna sorta di tutela alla lingua delle comunità degli stranieri o degli immigrati, né tantomeno, seppur radicati in un ambito territoriale geografico ben delimitato, i dialetti: questi ultimi – la cui distinzione in ambito giuridico, nonostante le enormi contraddizioni, avviene in ordine a considerazioni di tipo psicosociolinguistico e politico⁸⁵ – sono elusi dalla tutela delle lingue, in quanto lo scopo della Carta è quello di consentire alle lingue regionali o minoritarie di ottenere uno statuto giuridico equiordinato o comunque ragguagliabile a quello delle lingue ufficiali di uno Stato, mentre, generalmente, gli ordinamenti giuridici interni tendono a ricomprendere i dialetti nei cosiddetti patrimoni culturali regionali e (quindi) a porli su un altro livello di tutela⁸⁶.

8. Principi costituzionali e normative interne; criterio del bilinguismo e del separatismo linguistico

Rispetto ai principi internazionali e alle normative delle organizzazioni su base regionale, ben più corpose e interessanti appaiono le discipline degli ordi-

⁸¹ *Ivi*, par. 33.

⁸² *Ivi*, par. 34.

⁸³ *Ivi*, par. 33.

⁸⁴ *Ivi*, par. 60.

⁸⁵ *Ivi*, par. 32.

⁸⁶ Cfr. per le problematiche in questione Valeria PIERGIGLI, “Minoranze e lingue...”, cit., p. 149. Sulla non facile distinzione tra dialetto e lingua si rimanda al contributo di Guido BARBINA, *La geografia delle lingue: lingue, etnie e nazioni nel mondo contemporaneo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993.

namenti giuridici interni sia che esse facciano riferimento al profilo oggettivo (cioè alla “lingua minoritaria”) sia che le stesse ricorrano al criterio soggettivo (vale a dire alle “minoranze”).

Qualora le Carte costituzionali facciano leva sul *criterio soggettivo*, il termine minoranza viene variamente qualificato⁸⁷. Alcune, ricorrendo ad un criterio di stampo nazionalista che suddivide i singoli gruppi a seconda del legame con uno Stato nazionale differente, accompagnano al termine minoranza la specifica attribuzione “nazionale”⁸⁸, proprio per enfatizzare il criterio politico; la stessa *ratio* sembra rinvenirsi qualora il termine minoranza è accompagnato dall’aggettivo “etnica”⁸⁹ ovvero nelle espressioni “gruppi razziali”⁹⁰ o “nazionalità”⁹¹. Non sempre, però, il termine “nazionalità” indica un criterio storico-politico, ma in alcuni casi ci si riferisce alla dimensione storico-culturale del fenomeno minoritario su un determinato territorio regionale⁹². Semplicemente culturale sembra invece la mera qualifica “linguistica”⁹³.

A volte, il richiamo alle minoranze da tutelare non è generico, ma queste vengono espressamente individuate a livello costituzionale. In questo senso si possono citare, tra le altre, la Carta costituzionale della Slovenia che richiama le “minoranze autoctone italiana e ungherese” (art. 11 e 64); quella di Cipro che menziona le “comunità religiose greca e turca” (art. 2); quella della Croazia che enumera “i serbi, i cechi, gli slovacchi, gli italiani, gli ungheresi, gli ebrei, i tedeschi, gli austriaci, gli ucraini e i ruteni” (Preambolo); infine, quelle della Finlandia (art. 17, c. 3) e di Norvegia (art. 110, lett. a) che menzionano la

⁸⁷ Una rassegna vedila anche in Valeria PIERGIGLI, “Minoranze e lingue...”, cit., p. 150 ss.

⁸⁸ Cfr., ad esempio, le Costituzioni di Albania (art. 20, c. 1), Croazia (art. 15), Polonia (art. 35), Slovacchia (art. 33) e Ucraina (art. 10).

⁸⁹ Cfr., ad esempio, le Costituzioni di Estonia (art. 50), Lituania (art. 37, ma anche la Legge 23 novembre 1983) e Lettonia (art. 114). La Carta costituzionale della Slovenia designa le minoranze italiana e ungherese anche con l’aggettivo “autoctone” (artt. 11 e 64), enfatizzandone con tale termine – come sottolinea Valeria PIERGIGLI, “La minoranza italiana in Slovenia e Croazia: rilevanza dell’autoctonia e riflessi sulla tutela giuridica”, in Andrea PISANESCHI, Lorenza VIOLINI (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grotanelli de’ Santi*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 1227-1264 – “l’insediamento storico e tradizionale entro determinati ambiti geografici, indipendentemente dalla densità demografica” (ivi, p. 1236).

⁹⁰ Ad esempio in Finlandia tale espressione appare in alcune leggi interne come il Codice penale o nelle leggi sui contratti in materia di lavoro.

⁹¹ Cfr. le Carte costituzionali della Croazia (art. 15) e della Moldavia (art. 70).

⁹² Cfr. Valeria PIERGIGLI, “Minoranze e lingue...”, cit., p. 152-153. L’autrice fa riferimento in modo particolare ai casi costituzionali della Confederazione degli Stati indipendenti del 17 giugno 1996 (art. 1) e a quello della Cina (artt. 4, 119-122 e 134), dove, in quest’ultimo, i concetti di *nationalities* e *minority nationalities* vengono usati in maniera promiscua in riferimento alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale di tutte le comunità che compongono il popolo della Repubblica cinese. Vedi inoltre l’emblematico caso della Carta costituzionale della Spagna (art. 2).

⁹³ Come sono indicate, secondo il tenore della Carta costituzionale (art. 6), le minoranze in Italia. Ciò nonostante, la Legge 15 dicembre 1999, n. 482, ha aggiunto all’espressione minoranze linguistiche l’attribuzione “storiche”, quasi ricalcando, come il Costituente sloveno, un particolare legame autoctono dei gruppi con il territorio.

comunità sami. In simile modo si pongono alcune leggi interne: in Grecia, la Legge 16 settembre 1977, n. 694, si riferisce alla “comunità musulmana della Tracia occidentale” (art. 1); in Portogallo, la Legge 29 gennaio 1999, n. 7, disciplina i diritti linguistici della “comunità mirandese” (Titolo I); in Ungheria la Legge 7 luglio 1993, n. 77, elenca i gruppi autoctoni oggetto di tutela (artt. 61 e 63, c. 4); in Danimarca come in Germania, si registra una Dichiarazione intergovernativa del 29 marzo 1955, rispettivamente sullo statuto della minoranza tedesca e della minoranza danese.

In alcuni casi, sono alcune leggi emanate dagli organi legislativi territoriali ad individuare i gruppi etnonazionali: in Italia, ad esempio, la Legge regionale della Calabria 30 ottobre 2003, n. 15⁹⁴, menziona “le minoranze linguistiche albanese, greca e occitana”, mentre in Valle d’Aosta la Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, provvede a tutelare “la popolazione walser della Valle del Lys”⁹⁵.

In alcuni ordinamenti si rinvencono poi delle distinzioni nominali tra i vari gruppi minoritari: in Italia la Legge 15 dicembre 1999, n. 482, opera una distinzione, peraltro ambigua, tra le “popolazioni” albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e “quelle parlanti” il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo (art. 2), mentre in Ucraina lo Statuto dei popoli autoctoni del 2004 suddivide i gruppi del Paese in gruppi etnici, vale a dire coloro che fanno parte del gruppo etnico ucraino, ma che presentano differenze linguistiche e culturali (art. 1, c. 3), dai cosiddetti “popoli autoctoni”, quelli che invece differiscono dalla nazione ucraina (art. 1, cc. 4-5).

Nonostante formulazioni differenti, tali tentativi definitivi presentano alcuni elementi oggettivi in comune: su tutti emergono, oltre ai requisiti linguistici, etnonazionali e culturali, il legame con un determinato *territorio* e il requisito della *cittadinanza*. Questi, infatti, risultano particolarmente importanti al fine di distinguere le persone appartenenti a minoranze con i meri gruppi di “stranieri” o di “immigrati”, che presentano, per certi versi, tratti simili ai membri delle minoranze, ma la cui presenza all’interno di un dato territorio si differenzia per ragioni storico-sociali⁹⁶. Ad esempio di questa concezione può richiamarsi il caso della Croazia ove la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali del

⁹⁴ Per un commento a questa legge rimando al mio Francesco CIANCI, “Le minoranze linguistiche di Calabria: la Legge n. 15/2003 tra luci ed ombre”, in *Biblos*, Piana degli Albanesi (Palermo), Biblioteca comunale “G. Schirò”, 2005, n. 26, p. 119-126.

⁹⁵ Occorre dire che lo Statuto valdostano (art. 40 *bis*, c. 2), in virtù della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha esteso le medesime prerogative contenute a favore della minoranza francofona anche alla minoranza germanofona della Valle del Lys (art. 2).

⁹⁶ Tra gli altri vedi Giorgio CONETTI, “Rifugiati e minoranze”, in Sergio BARTOLE, Nino OLIVETTI RASON, Lucio PEGORARO (a cura di), *La tutela giuridica delle minoranze*, Padova, Cedam, 1998, p. 71-79; Michele DE SALVIA, “Minoranze storiche e ‘nuove’ minoranze. Diritti, doveri e spirito di tolleranza nella giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo”, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, Milano, Vita e Pensiero, 1992, n. 1, p. 148-158.

13 dicembre 2002 definisce una minoranza nazionale “un gruppo di cittadini croati i cui appartenenti vivono tradizionalmente nel territorio della Repubblica di Croazia, e i loro membri hanno le caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose diverse dagli altri cittadini e desiderano salvaguardare tutte queste peculiarità” (art. 5). Nel medesimo senso può essere richiamata la legislazione dell’Ungheria, ove la già citata Legge 7 luglio 1993, n. 77, definisce una minoranza nazionale o etnica come “una comunità numericamente inferiore rispetto agli abitanti dello Stato, che vive almeno da un secolo nel territorio della Repubblica d’Ungheria ed i cui membri, che sono cittadini ungheresi, si differenziano dal resto della popolazione per lingua, cultura e tradizioni” (art. 1). In altri casi, invece, l’intento definitorio è accompagnato dalla *volontà* da parte dei membri delle minoranze di essere considerati come tali⁹⁷: è doveroso ricordare che da un punto di vista individuale, l’appartenenza ad un gruppo non costituisce una questione di fatto bensì una questione di volontà, espressione della più generale libertà di opinione o di espressione della singola personalità. Infatti, l’appartenenza o meno ad una comunità minoritaria esula il mero fatto di appartenere (per *ius nascituri* o *ius sanguinis*) a un determinato gruppo etnonazionale, costituendo per i singoli individui una manifesta espressione della propria libertà di non aderire (cosiddetta libertà negativa di associazione) a nessun gruppo sociale ovvero alle organizzazioni rappresentative di queste, senza che per essi possa venire meno la salvaguardia a determinati diritti costituzionalmente garantiti⁹⁸.

Con riferimento al criterio oggettivo, alcune Carte costituzionali, oltre a provvedere alla proclamazione dell’ufficialità della lingua nazionale⁹⁹ ovvero di

⁹⁷ È il caso, ad esempio, della Legge 10 luglio 2001, n. 273, della Repubblica Ceca sui diritti dei membri delle minoranze nazionali che circoscrive tali gruppi come quelle comunità di cittadini della Repubblica Ceca che vivono nel territorio della Repubblica e di solito differiscono dal resto della popolazione per la loro comune origine etnica, la lingua, la cultura, le tradizioni, sono in posizione minoritaria e manifestano la volontà di preservare e promuovere la loro propria identità che li qualifica come appartenenti ad una minoranza nazionale (art. 2, lett. 1); della Legge 8 marzo 1991, n. 516, sull’uso della lingua sami davanti alle autorità pubbliche della Finlandia, che definisce una persona sami come colui che si identifica in tale gruppo, in quanto o la stessa persona ovvero uno dei suoi genitori o dei suoi nonni appresero il sami come lingua materna (sez. 2.1); infine, della Legge 5 novembre 2004, n. 261, della Bielorussia (art. 2, c. 1).

⁹⁸ In dottrina si veda Pierluigi SIMONE, *La tutela internazionale delle minoranze nella sua evoluzione storica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 78 ss. e Giorgio CONETTI, “Sulla libertà e volontarietà dell’appartenenza a una minoranza”, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, Milano, Vita e pensiero, 1992, n. 1, p. 169-170. Si tenga, tuttavia, presente invece come la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, parere del 26 aprile 1928, caso *Droits des minorités in Haute-Silésie (écoles minoritaires)*, [Rec. CPJI, série B, n. 15], abbia a suo tempo asserito come l’appartenenza ad una mera minoranza fosse una questione di fatto e non di volontà.

⁹⁹ Cfr., ad esempio, le Costituzioni di Albania, dove si afferma che “l’albanese è la lingua ufficiale” (art. 14, c. 1), Armenia (art. 12), Austria, dove è proclamato che “il tedesco è senza pregiudizio per i diritti concessi dalla legge federale per le minoranze linguistiche, la lingua ufficiale della Repubblica” (art. 8, c. 1), Bulgaria (art. 3), Francia, dove è proclamato che “la lingua della Repubblica è il francese” (art. 2, c. 1), ovvero del Portogallo (art. 11, c. 3).

più lingue nazionali¹⁰⁰, statuiscono anche la previsione di principi posti a vantaggio della lingua minoritaria, la quale diventa in questo modo, a volte anche associata al criterio soggettivo, il “termine di riferimento immediato per la individuazione ed il riconoscimento del fenomeno minoritario da parte del Costituente”¹⁰¹: così, ad esempio, si rinviene in Austria ove la Legge federale 7 luglio 1976, n. 396, identifica i gruppi etnici con i cittadini austriaci residenti nel territorio austriaco con lingua materna diversa da quella tedesca e nazionalità propria (art. 1, c. 2); in Estonia ove la Legge 26 ottobre 1993 sull’autonomia culturale delle minoranze nazionali richiama il criterio della lingua come requisito base della identità comune dei membri di una minoranza (art. 1); in Portogallo ove la citata Legge 29 gennaio 1999, n. 7, statuisce l’obiettivo preposto dalla medesima e cioè la tutela della lingua mirandese (art. 1). In altri casi, la lingua minoritaria riceve perfino lo *status* di lingua ufficiale seppur limitatamente a territori substatuali ben delimitati, incidendo – come analizzeremo più avanti nel corso del lavoro – nei rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali¹⁰².

Relativamente all’uso pubblico della lingua minoritaria¹⁰³, le discipline inve-

¹⁰⁰ Ad esempio, in tal senso si esprimono le Carte costituzionali di Afghanistan (art. 16, c. 1), Canada (art. 16), Finlandia, dove si afferma che “le lingue nazionali della Finlandia sono il finlandese e lo svedese” (art. 17, c. 1), Iraq (art. 4, c. 1), Irlanda, dove si produce un duplice grado di ufficialità, laddove si afferma che “la lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale” (art. 8, c. 1) e che “la lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale” (art. 8, c. 2). In Sud Africa le lingue proclamate dalla Carta costituzionale sono ben undici, essendo “le lingue ufficiali della Repubblica [...] lo sepedi, il sotho, il tswana, lo swati, il venda, il tsonga, l’afrikaans, l’inglese, il ndebele, lo xhosa e lo zulu” (art. 6, c. 1): sulle vicende relative allo *status* delle lingue in Sud Africa vedi, da ultimo, Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 291-301. Esistono tuttavia anche degli ordinamenti dove le lingue nazionali sono semplicemente enumerate, ma non elevate al rango di ufficialità: cfr., ad esempio, quanto si verifica nella Costituzione del Senegal, che, però, eleva il francese come lingua ufficiale rispetto alle altre lingue nazionali enumerate (art. 1, c. 2) o in quella della Svizzera, che individua quattro lingue nazionali, precisamente il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio, attribuendo alle prime tre il rango di lingue ufficiali della Confederazione, mentre al romancio l’ufficialità limitatamente ai rapporti con i cittadini di quella lingua (artt. 4 e 70). Ulteriori richiami vedili in Valeria PIERGIGLI, “Minoranze e lingue...”, cit., p. 158, specialmente in nota n. 41 di quel testo, ove l’autrice fa notare come tali enunciazioni possono interpretarsi solo come una mera esigenza di consacrare solennemente specifiche appartenenze storico-culturali, senza compromettere, tuttavia, il funzionamento delle attività della pubblica amministrazione.

¹⁰¹ Valeria PIERGIGLI, “Minoranze e lingue...”, cit., p. 156.

¹⁰² Esempi del genere si rinvencono nelle Carte costituzionali di Belgio (art. 4, c. 1), Bulgaria (art. 36), Canada (art. 16, c. 2), Croazia (art. 12, c. 1), India (artt. 345-347), Macedonia (art. 7, cc. 1-2), Russia (art. 68, c. 2), Slovenia (art. 11), Spagna dove, dopo aver affermato che “il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato” e che “tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla”, prevede che “le altre lingue spagnole saranno anch’esse ufficiali nelle rispettive comunità autonome in armonia con i loro statuti” sulla base del principio che “la ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e protezione speciali” (art. 3), e, infine, Svizzera (art. 70, c. 2).

¹⁰³ Con riguardo ai rapporti amministrazione/amministrati, la regola dell’ufficialità delle lingue comporta per ogni dipendente pubblico l’onere di conoscere e utilizzare nell’esplicazione delle varie attività amministrative la lingua ufficiale, nonché l’onere da parte dei destinatari di tali atti ad adoperarsi a comprendere il significato dell’idioma utilizzato e a rivolgersi sia per iscritto che oralmente nelle lingue ammesse, al di là della conoscenza o meno della lingua ufficiale secondo il principio dell’*ignorantia idioma non excusat*: questo criterio costituisce – secondo l’autorevole dottrina elaborata da Guy HERAUD, “Pour un droit linguistique comparé”,

stono vari settori: dalla toponomastica all'onomastica, dall'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione della giustizia, all'uso della lingua nei mass media, finendo alla delicata problematica dell'insegnamento della lingua minoritaria. Senza soffermarci sulle varie discipline statali enumerate, preme in questa sede ricordare come la modulazione degli usi pubblici della lingua avvenga secondo l'adozione di vari criteri linguistici, che generalmente si risolvono in due fattispecie ben definite, vale a dire quella del *bilinguismo totale*, che comporta una parità formale e sostanziale nell'utilizzo delle lingue ammesse a tutela nei rispettivi territori di riferimento¹⁰⁴ e quella del *separatismo linguistico*, che si fonda sulla regola secondo cui la lingua da utilizzare è quella del convenuto¹⁰⁵. Come si può facilmente dedurre, la differenza

in *Reveu internationale de droit comparé*, Société de Législation Comparée, 1971, vol. 23, n. 2, p. 309-330 – il nucleo essenziale del diritto linguistico comparato. Questa regola, nei casi di plurilinguismo, si intensifica: infatti, alla conoscenza della lingua ufficiale si affianca l'onere per i dipendenti pubblici di conoscere la lingua o le lingue territoriali e la facoltà da parte dei destinatari di rivolgersi in una delle lingue ammesse a tutela e il correlativo diritto di ricevere risposta nella lingua materna.

¹⁰⁴ Il modello del bilinguismo totale si applica in diversi Paesi. In Italia, con riferimento alla sola Regione della Valle d'Aosta, lo Statuto d'autonomia del 1948 statuisce la parificazione tra la lingua italiana e quella francese nella pubblica amministrazione, compresa quella della giustizia, nell'istruzione nonché nella toponomastica. In Spagna, relativamente alla comunità della Galizia ove la Legge di normalizzazione linguistica del 15 giugno 1983, n. 3, sviluppando il principio del bilinguismo proclamato dallo Statuto autonomo del 1981 (art. 5, c. 2), regola l'uso delle lingue ufficiali nelle varie attività legislative, amministrative ed educative (cfr. cenni in Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 177). In Croazia, nonostante nella sentenza del 2 febbraio 1995 la Corte costituzionale avesse addotto come all'ordinamento croato fosse estranea le nozioni di bilinguismo in quanto la Costituzione non prevede una "parificazione" tra le lingue ma solo un "uso pubblico e ufficiale" (cfr. Valeria PIERGIGLI, "La minoranza italiana in Slovenia e Croazia...", cit., p. 1252), la logica della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali del 13 dicembre 2002 sembra tendere comunque ad un bilinguismo seppur imperfetto nelle autonomie locali ove le minoranze nazionali costituiscono almeno un terzo della popolazione (art. 12, c. 1), quando ciò è previsto dagli accordi internazionali e quando ciò viene prescritto dallo statuto delle autonomie locali o regionali in conformità alle disposizioni di una legge speciale sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali (art. 12, c. 2); tale bilinguismo, come dimostra il caso dello Statuto istriano, può definirsi di tipo amministrativo: cfr. Mauro SEPPI, "Lo Statuto istriano. Vecchi e nuove problematiche", in Valeria PIERGIGLI (a cura di), *L'autocrazia divisa...*, cit., p. 383-407, (sul punto, p. 406). Nel medesimo senso si pone anche la *Legge sull'uso della lingua e della scrittura degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia* del 19 maggio 2000, poi rettificata il 6 giugno 2000. L'art. 5 della predetta prevede che sul territorio del comune, della città o della regione, l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale venga attuato: nelle attività degli organismi rappresentativi ed esecutivi e nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi dei comuni, delle città e delle regioni; nel procedimento dinanzi agli organismi dell'amministrazione statale di prima istanza e alle persone giuridiche con poteri pubblici autorizzati a procedere sul territorio del comune o della città che hanno introdotto nell'uso ufficiale paritetico la lingua e scrittura della minoranza nazionale (cfr., tra gli altri, Federico SIMCIC, *L'italiano in Istria: strutture comunicative*, Rovigno, Centro di ricerche storiche, 2012, p. 31). Infine, in Slovenia dove il bilinguismo è assicurato dalla Carta costituzionale nei territori comunali della minoranza italiana e ungherese (art. 11) nonché in alcuni settori particolari, e precisamente nelle sedute dell'Assemblea nazionale (art. 5, c. 2) e in quelle degli organi elettivi dei comuni dell'area mistilingue, negli avvisi pubblici e, infine, nella toponomastica dove il bilinguismo è assicurato da apposite normative statali e locali, le quali prevedono la partecipazione dei rappresentati delle minoranze, attraverso la comunità etnica autogestita, ai procedimenti per la denominazione degli abitati e delle strade nelle aree mistilingue (cfr., per approfondimenti, Valeria PIERGIGLI, "La minoranza italiana in Slovenia e Croazia...", cit., p. 1243).

¹⁰⁵ Più complesse, invece, risultano le discipline statali ove si applica il sistema del separatismo linguistico.

nell'adozione dell'uno o dell'altro modello è notevole. Infatti, scopo del bilinguismo è quello di creare una certa omogeneità linguistica nell'ambito territoriale di riferimento, garantendo l'utilizzo delle lingue ammesse a tutela in maniera indifferente e paritaria; il separatismo linguistico, invece, ha il merito di garantire ai locutori della lingua minoritaria oggetto di tutela delle garanzie linguistiche più forti sul territorio; tuttavia, il rischio del separatismo è quello di accentuare le divisioni tra i gruppi linguistici presenti nell'ambito territoriale, aumentando il rischio di fenomeni etnocratici. È da notare, tuttavia, che il bilinguismo e il separatismo non sono necessariamente alternativi tra loro, ben potendo essere integrati, a seconda dei settori di riferimento, nello stesso ambito territoriale, dando così vita a *sistemi linguistici misti*, che permettono di ponderare le varie esigenze linguistiche tra i gruppi presenti o all'interno di una determinata circoscrizione territoriale ovvero anche all'interno dello stesso territorio nazionale garantendo, *mutatis mutandis*, un certo grado di tutela dei diritti linguistici delle persone appartenenti a minoranze nazionali a seconda delle reali esigenze¹⁰⁶.

Emblematico è il caso dell'Italia con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, ove lo Statuto di autonomia del 1971 della Regione Trentino-Alto Adige e ulteriori provvedimenti, oltre ad assicurare il principio della separazione linguistica in tutte le attività pubbliche della pubblica amministrazione (uffici statali, regionali e provinciali, amministrazione della giustizia, amministrazione scolastica) nonché in particolari settori (onomastica, toponomastica, istruzione), hanno elaborato alcuni meccanismi alquanto articolati atti ad assicurare la realizzazione del principio: in modo particolare, alcuni decreti hanno subordinato l'accesso per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, quali la scuola, e degli enti pubblici in Provincia di Bolzano, nonché in quelle della Provincia di Trento, al requisito dell'attestato della conoscenza delle lingue, comunemente noto come "patentino linguistico", sia per quanto concerne le amministrazioni statali e quelle regionali sia per la Provincia autonoma di Bolzano, mediante il principio della proporzionalità tra i gruppi linguistici e a tal proposito, per far fronte a tale "proporzionalità", è stato elaborato l'istituto della proporzionale etnica (o censimento linguistico) che consta di una dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico che devono rilasciare i cittadini residenti in Provincia di Bolzano e dalla quale scaturiscono le varie normative suddette. In modo particolare, l'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente sino al raggiungimento delle quote fissate mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinato nei singoli ruoli (art. 89, c. 4), statuendo così una vera e propria rappresentanza a specchio nell'ambito amministrativo (cfr. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH, "Le condizioni di accesso al pubblico impiego in Alto Adige alla luce dell'art. 48 del Trattato CE", in *Rivista di diritto europeo*, Roma, 1996, n. 2, p. 235-261). Sul meccanismo della proporzionale, si veda, da ultimo, Giovanni POGGESCHI, "Il censimento e la dichiarazione di appartenenza linguistica", in Sergio ORTINO, Joseph MARKO, Francesco PALERMO, *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, Padova, Cedam, 2001, p. 653-685 e, sempre, ID., "La proporzionale 'etnica'", in op. e loc. ivi prec. cit., p. 686-716.

¹⁰⁶ In Italia, oltre al modello del separatismo linguistico adottato in Trentino-Alto Adige con riferimento alla sola Provincia di Bolzano e in Friuli-Venezia Giulia con riferimento alla Provincia di Trieste e di Gorizia e, comunque, per la sola minoranza slovena e al modello del bilinguismo totale adottato in Valle d'Aosta, si rinvia anche un particolare modello, definibile come "conservatorismo linguistico", introdotto dalla Legge quadro sulla protezione delle minoranze linguistiche storiche del 15 dicembre 1999, n. 482, che ha come fine solo quello di non far scomparire la parlata tradizionale e le relative tradizioni culturali e non di provvedere ad una perfetta equiparazione tra la lingua italiana e quella delle minoranze ovvero al rafforzamento della tutela della sola lingua minoritaria.

9. Lingua, minoranze e territorio: l'autonomia su base personale (federalismo corporativo) e su base territoriale (decentramento legislativo)

Il ricorso al criterio oggettivo può condurre all'adozione di forme di tutela che non si limitano solo alla previsione di mere enunciazioni del principio di non discriminazione¹⁰⁷ ovvero di eguaglianza in senso sostanziale¹⁰⁸ ma garantiscono vere e proprie situazioni giuridiche soggettive di tipo collettivo agli appartenenti a minoranze¹⁰⁹.

L'esercizio dei diritti linguistici, infatti, può passare attraverso l'attribuzione ai membri delle minoranze di situazioni giuridiche soggettive dirette a proteggere gli interessi collettivi che li riguardano al contempo sia come soggetti individuali sia come membri del gruppo ovvero mediante il conferimento di specifici poteri statali che riguardano la cura degli interessi delle minoranze a specifici enti dotati di autonomia¹¹⁰. Bisogna, infatti, distinguere nell'approccio al tema minoritario tra un sistema di tolleranza linguistica, etnica e culturale con margini di autonomia ed un sistema nel quale si impone per la sopravvivenza dell'aggregato sociale complessivo un ripensamento dei fondamenti dello Stato nel nome di diritti collettivi e dell'istituzione di vere e proprie comunità minoritarie autonome¹¹¹. Sotto quest'ultimo profilo, si distinguono due particolari forme di autonomia minoritaria: l'autonomia su base territoriale e quella su base personale.

Con riferimento all'autonomia su base personale, nota anche come federalismo corporativo, questa si realizza allorché l'esercizio di determinate funzioni statali che interessano le minoranze viene demandato ad enti aventi come

¹⁰⁷ Si vedano, tra le numerosissime Carte costituzionali, quella di Algeria (art. 29), Croazia (art. 14), Grecia (art. 5), Italia (art. 2), Polonia (art. 11) e Uzbekistan (art. 18).

¹⁰⁸ Cfr. ad esempio quanto si verifica nelle Costituzioni di Italia, laddove si afferma che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" (art. 6), Lituania, dove è statuito che "lo Stato è tenuto a fornire sostegno alle minoranze proteggendo lingua, cultura e costumi" (art. 117), Polonia, ove è garantito alle minoranze nazionali o etniche "la libertà di sviluppare la propria lingua" (art. 35).

¹⁰⁹ Esempi del genere si ritrovano nelle Carte costituzionali di Finlandia, allorché si afferma che "provvedimenti regolanti il diritto dei sami di usare la lingua sami dinanzi alle autorità pubbliche sono prescritti dalla legge del Parlamento" (art. 17, c. 2), Bulgaria dove si statuisce che "i cittadini la cui lingua madre non è il bulgaro hanno il diritto di studiare e di parlare la lingua di origine e l'obbligo di studiare il bulgaro" (art. 36), Slovenia ove si statuisce il diritto di ogni persona ad "esprimere l'appartenenza alla propria nazione o alla propria comunità" e "di utilizzare la propria lingua in maniera legittima nell'ambito delle procedure attivate dinanzi ad organismi statali o comunque esercenti un pubblico servizio" (art. 61), Ucraina dove "ai cittadini appartenenti a minoranze nazionali è garantito il diritto, in conformità alla legge, di ricevere un'istruzione nella propria lingua madre o di studiare la loro lingua materna nelle scuole d'insegnamento comuni e pubbliche o nelle società culturali nazionali" (art. 53, c. 5) e, infine, Ungheria dove alle minoranze etniche e nazionali garantisce "lo sviluppo di una propria cultura, l'utilizzo della lingua madre, l'istruzione nella lingua materna e il diritto di utilizzare i loro nomi nella propria lingua" (art. 68, c. 2).

¹¹⁰ Cfr. Alessandro PIZZORUSSO, "Minoranze", cit., p. 534-535.

¹¹¹ Giovanni GROTTANELLI DE' SANTI, "Osservazioni in tema di diritti di libertà e di diritti delle minoranze 'storiche' e 'non storiche'", in *Il diritto della Regione*, Padova, Cedam, 2002, n. 2-3, p. 189-197 (ivi p. 193-194).

elemento personale le minoranze: in questo caso, i diritti non vengono concessi in ragione degli individui appartenenti a minoranza, ma allo stesso gruppo minoritario, il quale, attraverso propri organi di rappresentanza, agisce come soggetto autonomo dotato di personalità giuridica propria e quindi slegato dal mero ambito territoriale.

In verità, l'esercizio di questa forma di autonomia minoritaria, la cui elaborazione teorica risale agli inizi dell'Ottocento in Austria, risulta alquanto scarna anche negli ordinamenti pluralistici, in quanto contrastante con la tradizionale concezione di democrazia di derivazione liberale, in base alla quale lo Stato dovrebbe riconoscere come soggetti giuridici soltanto i singoli individui e non le comunità intermedie. In modo particolare, questo sistema ha trovato applicazione soprattutto in alcuni ordinamenti dell'Europa centrorientale: in Slovenia la Carta costituzionale conferisce alle minoranze autoctone italiana e ungherese il diritto ad un'apposita autonomia culturale (artt. 2 e 64, c. 4), che è di volta in volta stabilita da apposite leggi di settore creando, grazie alla Legge sulle comunità autogestite del 5 ottobre 1994, l'esistenza di particolari organismi di diritto pubblico delle minoranze, che hanno come finalità quella di tutelare gli interessi delle persone appartenenti alle minoranze oggetto di tutela attraverso il conferimento di differenti attività, tra cui l'esercizio di un potere consultivo che in alcuni casi risulta vincolante¹¹²; in Estonia la Legge del 26 ottobre 1993 attribuisce alle minoranze nazionali il diritto all'autonomia culturale, definendo tale tipologia di autonomia "il diritto degli individui appartenenti a minoranze nazionali di creare un apposito ente di autogestione culturale col fine di realizzare i diritti attribuiti alle minoranze dalla Carta costituzionale" (art. 2) e a tal fine la normativa in questione prevede un particolare meccanismo di registrazione dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali, in modo da creare enti rappresentativi delle minoranze, i cui organi vengono legittimati ad esercitare funzioni normative e amministrative in materia di diritti linguistici e culturali, nonché ad ottenere, mediante delle apposite tasse, sovvenzionamenti per far fronte alle relative spese di autogestione¹¹³.

¹¹² Cfr. Valeria PIERGIGLI, "La minoranza italiana in Slovenia e Croazia...", cit., p. 1238-1239.

¹¹³ Parimenti, modelli basati sul principio personale si rinvengono, seppur con modalità differenti, in altri ordinamenti: così ad esempio, in Belgio, la Costituzione dispone l'istituzione di appositi "Consigli culturali" dei tre gruppi linguistici belgi (fiammingo, vallone e tedesco) a cui sono affidati importanti compiti in materia di istruzione e di uso delle lingue; negli ordinamenti scandinavi di Finlandia (Legge sul *Saamelaisiain neuvottelukunta* del 1995, n. 974), Norvegia (Legge sul parlamento dei sami e sulle altre questioni relative la minoranza sami del 12 giugno 1987, n. 56) e Svezia (Legge istitutiva del *Sametinget* del 1999) hanno disposto la costituzione di un'Assemblea legislativa dei lapponi, a cui sono generalmente attribuiti particolari funzioni di tipo consultivo; infine, in Ungheria la più volte citata Legge sui diritti delle minoranze nazionali ed etniche del 7 luglio 1993, n. 77 attribuisce alle minoranze il diritto di costituire nelle aree urbane e rurali delle autonomie di tipo comunale o locale un Consiglio minoritario dotato di particolari competenze nei settori dell'educazione scolastica e delle questioni culturali, a cui sono tra l'altro affidati poteri di concertazioni, consulenza e ulteriori diritti, anche in collegamento con l'apposito organo centrale del Consiglio nazionale ungherese delle minoran-

Più frequenti, invece, gli ordinamenti che ispirano la tutela dei diritti linguistici delle minoranze al principio di territorialità, che si realizza allorché l'esercizio dei poteri dello Stato che interessano una minoranza viene demandato ad un ente autonomo, il quale li esercita su di un'area assegnata come proprio elemento territoriale¹¹⁴, anche se tale soluzione non sempre risulta essere pacifica con riguardo ai rapporti tra lo Stato e gli enti decentrati. A palesare questa conflittualità sono le numerose sentenze degli organi giurisdizionali dei vari Paesi in cui il fenomeno del plurilinguismo è alquanto acceso, in ragione ai rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali sia per quanto concerne le competenze generali in materia di minoranze sia con riferimento alla tutela dei diritti linguistici.

Con riferimento alla prima problematica, risulta alquanto emblematico quanto si è verificato in Italia circa il riparto di competenze delle materie tra lo Stato e gli enti autonomi decentrati, con la Corte costituzionale della Repubblica Italiana chiamata a sindacare a più riprese sulla legittimità da parte delle regioni a Statuto ordinario circa la loro competenza a legiferare in "materia" di minoranze linguistiche, invocata a norma dell'art. 6 della Carta costituzionale¹¹⁵.

ze, dotato di competenza legislativa in materia di diritti delle minoranze. Cfr. per ulteriori approfondimenti Francesco CIANCI, "La tutela delle minoranze nazionali nel quadro degli ordinamenti giuridici degli Stati europei: un'analisi comparata (anche alla luce dei recenti sviluppi in materia in seno al Consiglio d'Europa)", in *Biblos*, Piana degli Albanesi (Palermo), Biblioteca comunale "G. Schirò", 2006, n. 27, p. 127-149.

¹¹⁴ Cfr., per la dottrina, Alessandro PIZZORUSSO, "Minoranze", cit., p. 536. Per quanto concerne qualche esempio possiamo richiamare in modo particolare, la Costituzione del Belgio del 1993, che individua quattro regioni linguistiche e più precisamente la regione di lingua francese, la regione di lingua neerlandese, la regione bilingue di Bruxelles-Capitale e la regione di lingua tedesca, che si aggiungono a tre comunità (francese, fiamminga e germanofona) e a tre regioni (vallona, fiamminga e Bruxelles) in cui è suddiviso il Regno (rispettivamente, artt. 4, 2 e 3). Secondo il testo costituzionale, i Consigli della comunità francese e della comunità fiamminga, ognuno per quanto di propria competenza, disciplinano con decreto le materie culturali, l'insegnamento e la cooperazione tra le comunità, così come la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione dei trattati, statuendo, inoltre, che tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella regione di lingua francese e nella regione di lingua neerlandese, così come anche nei confronti delle istituzioni create nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale che, in ragione della loro attività, devono essere considerate appartenenti esclusivamente all'una o all'altra comunità. Come si nota la scelta del legislatore belga è stata quella di optare per l'applicazione di un criterio della territorialità etnica-linguistica, basandosi però su un regime monolinguisco all'interno di ogni territorio, con l'eccezione della regione bilingue Bruxelles-Capitale (cfr. rispettivamente, per le tematiche trattate, artt. 4, 2, 3 e 30). Emblematico anche il caso della Svizzera, laddove, in base al testo costituzionale, i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70). Nel fare ciò, anche col fine di garantire la pace linguistica, i Cantoni dovranno rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni, considerando le minoranze linguistiche autoctone. Alla Confederazione invece spettano compiti di sostegno politico-amministrativo e finanziario nei confronti delle politiche cantonali. Più precisamente la Confederazione si adopererà al sostegno dei provvedimenti dei Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali e dei provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. Attribuzioni di tipo concorrente tra la Confederazione e i Cantoni si rinvengono per ciò che attiene alla promozione degli scambi e della comprensione interculturale delle comunità linguistiche (cfr., rispettivamente, artt. 4, 8 e 69).

¹¹⁵ Della questione mi ero già occupato in numerosi scritti precedenti; da ultimo vedi Francesco CIANCI, "Il ruolo delle autonomie territoriali nella tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento giuridico

Nella fattispecie, la Corte costituzionale italiana aveva in un primo momento considerato la tutela delle minoranze alla stregua di una “materia”, peraltro di “interesse nazionale” e, quindi, come tale aveva precluso al legislatore regionale ordinario ogni competenza legislativa *ad hoc*¹¹⁶. Questa limitazione, dettata peraltro da un palese agnosticismo governativo, è stata tuttavia rimossa a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che trasferiva alle regioni alcune delle competenze statali. Alla luce del provvedimento citato, nonché in ragione della collocazione dell’art. 6 tra i “principi fondamentali” della Repubblica e, quindi, la sua sostanziale connessione con le altre disposizioni costituzionali che al pari dello stesso articolo sulle minoranze condividono la stessa *sedes materiae*, la Corte modificava il proprio orientamento dottrinale, attribuendo anche alle regioni la capacità di legiferare in materia di minoranze nel rispetto delle competenze legislative sopraggiunte, al tempo dei fatti, dal suddetto decreto legislativo di trasferimento delle competenze statali¹¹⁷. Allo stato attuale, la riforma del Titolo V della Costituzione, con l’inversione del precedente criterio del riparto delle competenze, insieme ad un diffuso orientamento della lingua minoritaria come “bene culturale”, sembrava aver di fatto posto fine alla delicata problematica in questione¹¹⁸. In verità, una recente sentenza della Corte costituzionale ha riaperto la questione in merito¹¹⁹. Sindacando in merito alla Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, la Corte ha sollevato l’illegittimità di molte disposizioni contenute nella presente legge. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la legge, nelle disposizioni impugnate, ecceda il proprio ambito di competenza. Pertanto le discipline in essa contenute, seppur migliorative – si pensi all’obbligatorietà dello studio della lingua friulana nelle scuole dell’obbligo – sono state rigettate in quanto ritenute contrastanti con le normative nazionali. Si riapre, dunque, l’annoso problema dei rapporti tra Stato e regioni in materia di tutela dei diritti linguistici delle minoranze¹²⁰.

italiano (con specifici cenni alla minoranza di lingua albanese) tra (vecchi) problemi e (future?) prospettive”, in Pietro MANALI (a cura di), *Miscellanea Arbëreshe*, Palermo, Besa, Biblioteca comunale “G. Schirò”, 2011, p. 151-185, alla luce delle nuove sentenze della Corte costituzionale e delle nuove iniziative legislative regionali in materia, nonché di alcuni interventi del Parlamento italiano tesi alla proclamazione (a livello costituzionale) della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica: su quest’ultima problematica mi permetto ancora di rimandare al mio Francesco CIANCI, “L’ufficialità della lingua italiana e le minoranze linguistiche. A proposito del recente progetto di legge di modifica all’art. 12 della Carta costituzionale”, in *Valados Usitanos*, Torino, Centro studi e iniziative “Valados Usitanos”, 2008, n. 91, p. 62-71.

¹¹⁶ Cfr., tra le altre, Corte costituzionale della Repubblica d’Italia, sentenza 12 maggio 1960, n. 32.

¹¹⁷ Cfr. Corte costituzionale della Repubblica d’Italia, *sent.* 18 ottobre 1983, n. 312. Nel caso di specie, la Corte infatti considerò la tutela delle minoranze linguistiche non solo come un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico e della Costituzione formale, ma anche (e soprattutto) come un principio supremo della Costituzione materiale.

¹¹⁸ Per un *excursus* sulle principali iniziative regionali in materia vedi Maurizio TANI, “La legislazione regionale in Italia in materia di tutela linguistica dal 1975 ad oggi”, in *Lingue e idiomi d’Italia*, Lecce, Manni Editore, 2006, vol. I, n. 1, p. 115-158.

¹¹⁹ Cfr. Corte costituzionale della Repubblica d’Italia, *sent.* 22 maggio 2009, n. 159.

¹²⁰ La sentenza ha richiamato l’attenzione della dottrina. Vedi a commento gli scritti di: Sergio BARTO-

Con riferimento invece, alla seconda problematica, ovvero circa la competenza degli enti territoriali di provvedere alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze site nel proprio territorio possono essere richiamati i casi del Canada sull'uso della lingua francese in Quebec e quello della Croazia in ragione allo Statuto dell'Istria.

Con riferimento al caso canadese, particolari problematiche si sono ravvisate in relazione ai rapporti tra la Federazione, il Quebec e il “*rest of Canada*” all'indomani della promulgazione della cosiddetta Carta della lingua francese del 1977, la quale secondo il parere governativo *in illo tempore* presentava palesi violazioni al principio di eguaglianza tra le lingue¹²¹. Nel caso di specie, all'indomani della proclamazione da parte del Governo federale di una Carta canadese dei diritti e delle libertà del 1982, in cui si riconosceva la parità linguistica tra l'inglese e il francese (art. 23) e si consacrava in maniera definitiva il bilinguismo nel Paese, la Corte suprema del Canada veniva chiamata a pronunciarsi sull'incostituzionalità della Carta della lingua francese del 1977 laddove limitava i diritti linguistici della minoranza anglofona della Provincia del Quebec. Nel celeberrimo caso *Procureur général du Québec c. Québec Protestant School Boards* del 1984 il supremo organo giurisdizionale canadese dichiarava l'incostituzionalità di quegli articoli contenuti nella Carta della lingua francese del 1977, comunemente noti come “clausola Quebec” (artt. 72-73), a vantaggio invece della cosiddetta “clausola Canada”, che contempla il diritto delle minoranze (quindi anche di quella francofona) di ricevere una tutela adeguata dei propri diritti linguistici in tutto il territorio canadese: la norma, come si evince, era destinata a vantaggio della componente anglofona, maggioritaria nel Paese, ma minoritaria in Quebec¹²².

LE, “Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale”, in *Giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2009, n. 3, p. 1764-1771; Lino PANZERI, “Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle regioni ordinarie”, in *Le Regioni*, Bologna, Il Mulino, 2009, n. 5, p. 979-1016; Roberto TONIATTI, “Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di ‘un nuovo modello di riparto delle competenze’ legislative fra Stato e regioni”, in *Le Regioni*, Bologna, Il Mulino, 2009, n. 5, p. 1121-1149; E. STRADELLA, “La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e regioni davanti alla Corte costituzionale”, in *Le Regioni*, Bologna, Il Mulino, 2009, n. 5, p. 1150-1170; F. ALBO, “La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e regioni: la Corte costituzionale alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa”, in *Giurisprudenza italiana*, Torino, Utet, 2010, n. 5, p. 1036-1044.

¹²¹ La legge affermando che “il francese è lingua ufficiale del Quebec” (art. 1) mostrava il suo chiaro intento di valorizzare la componente francofona.

¹²² La problematica di cui solo si accenna sopra nel testo ha origini antichissime: infatti, il dualismo linguistico a livello federale introdotto dall'art. 133 del *British North American Act* del 1867 (la Costituzione canadese *in illo tempore*) venne immediatamente meno a livello provinciale. Nell'Ontario con il cosiddetto Regolamento XVII del 1912 si diede avvio alla rimozione delle scuole francesi che erano sopravvissute. L'uso del francese pertanto si ridusse alla sola Provincia del Quebec, alimentando tra l'altro duri scontri tra le due componenti linguistiche del Paese. Il punto più alto di quello scontro venne a verificarsi soprattutto a seguito della cosiddetta Legge sulle lingue ufficiali del 1969 (oggi abrogata) che introduceva il bilinguismo anche nei servizi amministrativi ed estendeva, tra l'altro, la sua portata anche alla Provincia del New Brunswick, la quale al momento della sua incorporazione nella federazione canadese, venne elusa dall'applicazione costituzionale

Paradossale, infine, è quanto si è riscontrato in Croazia con riferimento all'approvazione dello Statuto dell'Istria, specialmente con riferimento alla tutela del bilinguismo italo-croato nella Regione. La vicenda ebbe inizio all'indomani della promulgazione del primo Statuto da parte dell'Assemblea regionale istriana avvenuta il 30 marzo 1994 e impugnato da parte del Ministero dell'amministrazione, il quale come organo competente si vide costretto nel chiedere al Governo di promuovere innanzi alla Corte costituzionale un procedimento di valutazione di legittimità costituzionale in ragione di alcune norme ritenute lesive dei principi costituzionali nonché di alcune leggi costituzionali¹²³. Soffermandoci relativamente ai soli diritti linguistici, la Corte costituzionale croata annullò le disposizioni statuarie relative alla parità linguistica tra le lingue italiana e croata (art. 3, c. 4) sulla base della motivazione che, in conformità ai principi statuiti sia dalla Costituzione (art. 12) sia dalla Legge costituzionale sui diritti e le libertà delle persone e sui diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali del 1991 (artt. 7 e 8), solo le unità di autogoverno locale hanno la facoltà di introdurre, accanto alla lingua croata, un'altra lingua ufficiale, e poiché, essendo l'Istria una regione e non un'unità di autogoverno locale, vale a dire un distretto o una città a norma dell'art. 133 della Carta fondamentale, a questa veniva preclusa ogni iniziativa in materia¹²⁴. All'indomani di alcuni nuovi

del *British North American Act* del 1867. Questa legge paradossalmente si rivelò potenzialmente pericolosa per la sopravvivenza della lingua francese – la *ratio iuris* che muoveva la legge in questione non era infatti tesa a salvaguardare il francese, bensì l'inglese nella Provincia del Quebec – dando inizio alla cosiddetta *révolution tranquille*, con la quale il Governo *quebecoise* approvò la Carta della lingua francese del 1977, che proclamava un regime di monolinguisimo all'interno della Provincia. Cfr., tra gli altri, per un *résumé*, Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 68-84. È bene osservare che la giurisprudenza della Corte suprema del Canada si è posta non soltanto con riguardo alla “questione Quebec”, ma anche con riferimento alla tutela della minoranza francese nel resto del Paese. In modo particolare, la giurisprudenza costituzionale si è rivelata fruttuosa soprattutto nella Provincia dello Saskatchewan ove la politica linguistica è stata caratterizzata da una forte tendenza all'assimilazionismo della componente francofona. A tale riguardo, all'indomani del celeberrimo caso *Mercurie c. The Attorney General for Saskatchewan* del 1988, la Corte suprema del Canada, accogliendo le istanze del ricorrente che lamentava di essere stato privato del suo diritto di difendersi nella lingua materna sulla base di una specifica norma contenuta in una legge nota come Atto dei territori del Nord-Ovest del 1877 – mai abrogata, nonostante la separazione dell'odierna Provincia da quei territori – e che attribuiva, tra l'altro, ad ogni persona il diritto di utilizzare la lingua francese o la lingua inglese nei procedimenti dinnanzi ai tribunali (art. 110), ebbe il pregio di accelerare una politica tesa quantomeno al rispetto dei diritti linguistici dei francofoni. La sentenza ha avuto come effetto quello di dare vita alla Legge sulle lingue del 1988, che ha difatti stabilito il diritto di ogni individuo ad utilizzare il francese dinnanzi ai vari organi giudiziari della Provincia dello Saskatchewan (art. 11). La legge in questione garantisce poi il diritto all'uso del francese nei dibattiti dell'Assemblea legislativa francese (art. 12), mentre con riferimento all'istruzione, l'insegnamento pubblico, ai sensi della Carta dei diritti e delle libertà del 1982, è garantito solo in lingua inglese: tuttavia, la Legge sull'educazione del 1995 ammette, qualora ci siano i “numeri” a sufficienza, la possibilità di garantire scuole in lingua francese (art. 2).

¹²³ Cfr. per gli sviluppi Mauro SEPPI, “Lo Statuto istriano...”, cit., in particolare su tale questione, p. 386-387.

¹²⁴ Cfr. Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, *sent.* del 2 febbraio 1995. Vedi in modo particolare Massimiliano DE CIUCEIS, “L'uso della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'amministrazione della giustizia”, in Valeria PIERGIGLI (a cura di), *L'autocrazia divisa...*, cit.,

provvedimenti legislativi – ci si riferisce alla Legge sull’uso delle lingue e delle scritture degli appartenenti a minoranze nazionali del 2000 e la Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali del 2000 – che introducevano delle potestà legislative sui diritti linguistici a favore (anche) delle regioni, l’Assemblea regionale dell’Istria emanava nell’aprile 2001 un nuovo Statuto¹²⁵. Muovendosi sul tenore delle nuove normative, lo Statuto stabiliva la parità tra la lingua croata e quella italiana (art. 6). Senonché anche questa volta, il Governo croato adiva la Corte costituzionale, avviando il procedimento di verifica di conformità costituzionale di ben tredici articoli del nuovo Statuto istriano. Tra le posizioni governative, una destava particolare interesse, in quanto sosteneva la potestà regionale a prescrivere l’uso ufficiale della lingua minoritaria soltanto nell’ambito degli uffici serventi le competenze che le spettavano in qualità di unità di autogoverno regionale, e non a livello regionale in senso ampio, e cioè per tutte le diramazioni amministrative periferiche dello Stato operanti in località non bilingui¹²⁶. Già nella sentenza del 2 febbraio 1995, la Corte costituzionale aveva addotto come all’ordinamento croato fossero estranee le nozioni di bilinguismo e multilinguismo, asserendo che la *ratio constitutio* non prevedesse una “parificazione” tra le lingue, ma solo un “uso pubblico e ufficiale”¹²⁷. Alla luce di questo orientamento, in accordo con il Ministero della giustizia, l’Assemblea legislativa istriana modificava la disposizione contenuta nell’art. 6 che, nella nuova formulazione, stabiliva, non più la parità tra la lingua croata e quella italiana, ma in forma più ristretta l’equiparazione delle due lingue nell’uso ufficiale per quello che concerne il lavoro degli organi regionali nell’ambito dell’autogoverno locale, ottenendo così l’archiviazione del procedimento di ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale¹²⁸. In verità, come è stato fatto notare, l’impugnazione del secondo Statuto dell’Istria suscita delle perplessità di un certo rilievo, in quanto le disposizioni incostituzionali che avrebbero meritato l’attenzione della Corte sono quelle statali, le quali si pongono palesemente in contrasto con l’art. 133 della Carta costituzionale¹²⁹.

p. 339-357.

¹²⁵ Cfr. Mauro SEPPI, “Lo Statuto istriano...”, cit., p. 394 ss.

¹²⁶ La proposta d’avvio del procedimento di conformità alla Costituzione e alle leggi dello Statuto della Regione dell’Istria, approvata dal Governo della Repubblica di Croazia nella sua 38ª sessione, tenutasi a Zagabria il 22 maggio 2001, è riportata da Massimiliano DE CIUCEIS, “L’uso della lingua minoritaria...”, cit., p. 348, in nota n. 8.

¹²⁷ Cfr. Valeria PIERGIGLI, “La minoranza italiana in Slovenia e Croazia...”, cit., p. 1252.

¹²⁸ Cfr. Massimiliano DE CIUCEIS, “L’uso della lingua minoritaria...”, cit., p. 348-349.

¹²⁹ Cfr. Mauro SEPPI, “Lo Statuto istriano...”, cit., p. 396; anche Valeria PIERGIGLI, “Lo Statuto istriano e il bilinguismo al vaglio delle autorità croate”, in *Quaderni costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 2001, n. 3, p. 630-632 (ivi, p. 632).

10. Dico ergo sum! A mò di conclusione: sul valore dei patrimoni linguistici e culturali delle persone appartenenti a minoranze

Alla luce di quanto esposto in questa rassegna di diritto, si comprende come il linguaggio rappresenti uno strumento di comunicazione che non si limita solo ai rapporti familiari o sociali *tout court* ma, soprattutto, diviene modalità manifesta di pluralismo e quindi di democrazia e come tale oggetto di diritto.

È ovvio, allora, pensare che la tutela delle minoranze, ma anche dei popoli autoctoni e in particolare delle loro lingue, vada ricercata in un insieme di motivazioni più profonde che travalicano il mero aspetto culturale, intendendo quest'ultimo concetto nel mero senso della tradizione classicista o neoidealista come semplice produzione letteraria o figurativa dello spirito, seppur questo ne costituisca il principio motore “nobile” della relativa esigenza¹³⁰.

In questo quadro di idee anche le minoranze rappresentano una parte concreta della società di cui il legislatore deve tenere conto, al di là di una certa nozione giuridica di minoranza.

Da queste considerazioni nasce dunque il dilemma di garantire a tali gruppi determinate guarentigie tese a salvaguardare (anche) le peculiarità linguistiche e culturali caratterizzanti i gruppi stessi. Eppure, soffermandoci a quest'ultimo aspetto, la storia ha dimostrato come le culture dei gruppi predominanti abbiano sovente tentato di schiacciare, fino al punto di annullare, le culture minoritarie e le loro lingue.

Sulla scia della migliore tradizione illuminista dell'*idea di Nazione*¹³¹, sintetizzata nel celebre postulato “una lingua, una Nazione” elaborato nella sua celebre opera *Qu'est-ce-qu'une Nation?* (1882) da Ernest Renan, i legislatori europei e mondiali (se si eccettua qualche debita eccezione) hanno difatti calpestato i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni considerate, nei casi meno accentuati, semplici espressioni folkloristiche se non vere radici “malate” da estirpare. Non sono mancate situazioni ove vere e proprie lingue sono state considerate alla stregua di meri dialetti, mentre di stampo prettamente razzistico si sono rivelate le politiche extraeuropee ai danni delle lingue delle popolazioni indigene, considerate primitive e barbare, a differenza di quelle “nobili” dei *conquistadores*¹³².

La conseguenza di tutto ciò è stato un lento ma progressivo depauperamento delle parlate e delle culture di tali popolazioni, che in alcuni casi – si pensi, ad esempio, al gaelico in Scozia o all'*arbëreshe* dell'Italia meridionale – è sfociato nella perdita o nella scomparsa (oramai) della parlata tradizionale fino, come nel

¹³⁰ Cfr. Francesco CIANCI, *L'etnomosaico europeo...*, cit., p. 12.

¹³¹ Parafrasando l'opera del valdostano Federico CHABOD, *L'idea di nazione*, Bologna, Il Mulino, 1967, che ha dato allo sviluppo di tale fenomeno una profonda lettura.

¹³² In generale su queste tematiche Guido BARBINA, *La geografia delle lingue...*, cit., *passim*.

caso delle popolazioni indigene dell'Oceania e dell'America, all'annichilimento delle tradizionali organizzazioni socio-culturali.

In questa variegata "torre di Babele" tutte le lingue e, quindi, i relativi patrimoni culturali sembrano non potersi vantare di essere considerate tali. In altre parole – come è stato a suo tempo fatto notare¹³³ – la dignità e la validità dell'esser lingua dipenderebbe dalla mera presenza di una letteratura mentre la mera espressione fonetica ancorché priva di ogni espressione grafica sembrerebbe non elevare un idioma ad un rango di "nobiltà" culturale. Vale, in altri termini, il principio espresso nel noto brocardo latino *verba volant scripta manent?*

Si dovrebbe, pertanto, alla luce di questa legittima domanda, eliminare dal novero dell'autorevolezza culturale le sterminate lingue delle popolazioni d'Africa o di quelle antichissime dei popoli indigeni dell'America Latina o dei 'primitivi' delle tribù dell'Oceania, che pur prive di una certa tradizione libraria propagano una rispettabilissima sennonché antica ed autorevole cultura?

La risposta che nasce in merito è decisamente negativa. Ma allora sorge spontaneo domandarsi dinnanzi a queste considerazioni sul perché oggi, nell'epoca del linguisticismo politico-economico in cui l'angloamericano *docet* – ma chissà che a breve non sarà l'arabo ad avanzare insieme al suo petrolio, se non il cinese – si dovrebbero tutelare delle lingue divenute ormai arcaiche ovvero conosciute da pochi eletti e che, in genere, sono parlate solo a livello locale? E che dire poi di quelle lingue, come ad esempio l'*arbëreshe* dell'Italia meridionale, che nonostante una discreta letteratura – si pensi, tra gli altri, a Girolamo de Rada e ai suoi *Canti di Milosao* (1836) – e una ricca tradizione storica e liturgica bizantina, al di là di qualche *dubbio apocrifo*¹³⁴, non presenta tracce nei libri di testo della scuola, o come il *griko* dell'Aspromonte e del Salento, il quale altro non è che la prosecuzione delle antiche *koinè* jonico-attiche, eoliche e doriche, custode di quell'immensa cultura che ha visto in Esiodo e Omero, in Talete e negli altri ricercatori dell'*arch? pântôn* della scuola di Mileto, in Aristotele, Platone e Socrate (solo per citarne alcuni) i suoi sommi esponenti e che oggi vive silenziosamente sulla bocca di qualche migliaia di persone, degni discendenti di quell'antica cultura della *Magna Graecia*¹³⁵! E ancora come non ricordare i *patois*

¹³³ Alludo alle considerazioni poste a suo tempo dal noto giusfilologo Daniele BONAMORE, "Autonomia, lingua e diritti fondamentali nella Sardegna del cinquantennio", in *I tribunali amministrativi regionali*, Roma, Italedi, 2000, n. 1, p. 1-21 (ivi, per le considerazioni citate, p. 19-20).

¹³⁴ Dubbi recentemente avanzati da Matteo MANDALÀ, *Mundus vult decipi. I miti della storiografia arbëreshe*, Palermo, Mirror, 2007.

¹³⁵ Vedi a proposito il grido lanciato da Daniele BONAMORE, "La tutela giuridica delle comunità grecofone in Italia", in *Rivista giuridica della scuola*, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 1988, n. 3, p. 381-389, di cui si parafrasa il pensiero. Inoltre cfr., seppur invecchiato, l'interessante studio di Nicola Antonio CELLI, "Salviamo in Puglia il 'greco' del Salento ed in Calabria il greco dell'Aspromonte", in *Rivista giuridica della scuola*, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 1989, n. 4-5, p. 545-560, da cui abbiamo tratto alcune considerazioni in merito.

di lingua d’Oc, sparsi in lungo e in largo dalla Spagna all’Italia, alle loro fiabe e alle loro leggende, accompagnate dal dolce suon del liuto! E l’antico bretone con i suoi miti e le sue profezie a quale destino dovrà sottoporsi? E ancora, cosa dire delle migliaia di isole linguistiche italiane del litorale adriatico dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, nonché di Malta, della Savoia e del Ticino, con i loro patrimoni storico-culturali e i loro grandi interpreti, che sopravvivono oggi grazie alla passione e all’impegno di uomini dediti al ricordo delle loro origini? E di tutte le innumerabili lingue di quell’*etnomosaico europeo*, dal tedesco del Tirolo e dell’Alsazia-Lorena all’*euskera* dei Paesi Bassi, dal mirandese del Portogallo al bretone della Cornovaglia, passando per le lingue sprovviste di territorio come lo yiddish o le lingue gitane, che molti militanti del più degno nazionalismo vorrebbero eliminare in quanto dispendiose per le casse dello Stato? Come se quei cittadini, perché di cittadini si tratta, non pagassero le tasse come gli altri (e forse più degli altri) e non avessero diritto a parlare “in modo naturale”!

Senza omettere, poi, il *genocidio linguistico* che si consuma nel contesto extraeuropeo ai danni delle lingue dei popoli indigeni che non hanno resistito al processo di colonizzazione. Per fare solo un esempio, delle 750 lingue che si parlavano in Australia prima dell’arrivo dei coloni, oggi ne sono rimaste solo 250, molte delle quali tenute in vita dagli ultimi parlanti¹³⁶!

Ma non sono, ad esempio, il latino e il greco lingue morte? Ciò nonostante esse sono fatte giustamente oggetto di studio in diversi ordinamenti scolastici europei¹³⁷.

¹³⁶ A tal proposito si veda il rapporto dell’UNESCO, *Safeguarding Endangered Languages*, 10 marzo 2003. L’UNESCO, su proposta del Bangladesh e con il sostegno di altri 28 Paesi ha istituito con le risoluzioni 12/1999 e 37/1999 la “*Giornata internazionale della lingua madre*”, che si celebra il 21 febbraio. L’indizione di tale giornata commemorativa è tesa alla creazione di una politica linguistica mondiale basata sul multilinguismo e garantita dall’accesso universale alle tecnologie informatiche. Nella risoluzione 37/1999 della XXX Conferenza generale, l’UNESCO ha invitato gli Stati membri, le organizzazioni non governative, la comunità intellettuale e le istituzioni scientifiche a rafforzare ogni azione di sostegno del patrimonio linguistico-culturale mondiale nel settore pubblico. Per tale scopo i soggetti citati devono garantire l’accesso telematico a musei, archivi, librerie; incoraggiare la raccolta di risorse per il pluralismo linguistico attraverso i *networks* informatici; formulare politiche nazionali e internazionali che permettano lo sviluppo del multilinguismo e la cooperazione per il benefico rispetto dei diritti umani in campo linguistico. Relativamente alle convenzioni e alle normative elaborate dal simposio dell’UNESCO, cfr. il seguente sito internet: <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/linguistic-diversity-in-unesco-normative-texts/>.

¹³⁷ In Italia, il latino e il greco sono discipline obbligatorie negli studi superiori del ginnasio e del liceo. L’uso del latino, dal quale trae l’italiano, potrebbe farci affermare la volontà da parte del legislatore di affermare soffusamente la superiorità della lingua e della cultura italiana sulle lingue e le culture minoritarie e di cui il “divin commediografo” Dante Alighieri – celebri a proposito sono le tesi sostenute nel *De Vulgari Eloquentia* (1304) – ne è stato e rimane il Sommo Vate o, come soleva definirlo Antonio Jamalio sul finire degli anni ’30 del secolo scorso, “il Patriarca e il Pontefice” e che una certa scuola guidata da esponenti come Giovenale Vegezzi Ruscalla ed Ettore Tolomei e appoggiata dall’illustre cavalier Benito Mussolini ne ha tratto spunto per perseguire una politica di italianizzazione forzata, la cui firma “*Hic patriae fines siste signa / Hinc ceteros excoluimus lingua legibus artibus*” – ovvero “*Qui sono i confini della Patria: ferma le insegne / Di qui abbiamo civilizzato tutti gli altri con la lingua, il diritto e le arti*” – campeggia ancora oggi sulla facciata principale del monumento alla Vittoria di Bolzano in segno di superiorità dell’italica civiltà. Crediamo invece nel valore

Invero, l'uso delle lingue morte, soprattutto il latino, essendo oramai stabili ed immutabili sono di particolare aiuto nel diritto: si pensi, ad esempio, all'interpretazione del diritto di cui si accennava nell'introduzione di questo lavoro¹³⁸.

Quid facere dunque? Un popolo è destinato a morire quando perde la sua memoria storica, ma scompare del tutto quando perde la sua lingua. È stato correttamente osservato, come solo attraverso i linguaggi l'uomo ha organizzato la sua esistenza, la sua cultura e la sua civilizzazione: l'uomo è, quindi, prodotto del suo stesso linguaggio e del suo universo simbolico¹³⁹. E travisando arbitrariamente il *cogito* delle *Meditazioni sulla filosofia prima intorno all'esistenza di Dio e all'immortalità dell'anima* (1641) di Renè Descartes (*alias* Cartesio) possiamo asserire per analogia il seguente sillogismo: *dico ergo sum!*

È pur vero, che la lingua è segno dell'identità personale e collettiva di un popolo, di chi parla e conosce¹⁴⁰; ma considerare il solo patrimonio linguistico e culturale minoritario come un mero *affectio societatis* per i soli appartenenti alle minoranze significa sminuire il valore di una cultura, significa emarginarla.

Tutelare le minoranze e i popoli autoctoni significa tutelare l'insieme dei valori, le tradizioni sociali, gli aspetti culturali, i codici linguistici, perfino gli elementi religiosi: cancellare una lingua significa cancellare una parte del patrimonio della civiltà umana, staccare un tassello a quell'enorme mosaico della cultura e della storia umana. Quante spiegazioni fornirebbero quelle lingue "morte" ai misteri sepolti delle antiche civiltà!

In questo quadro di idee, lo studio della lingua minoritaria o autoctona nelle scuole dell'obbligo costituisce la *condicio sine qua non* per la sopravvivenza dei rispettivi idiomi, un vero e proprio *deus ex machina* senza il quale qualsiasi tentativo di tutela ne diverrebbe pressoché vano e sterile¹⁴¹. "Una lingua si salva

del patrimonio culturale a cui tutto il mondo deve a tali nobili idiomi.

¹³⁸ Cfr. a proposito, simbolicamente, le profonde riflessioni poste sull'uso della lingua latina nel diritto canonico fatte a suo tempo da GIOVANNI XXIII, "Costituzione Apostolica Veterum Sapientia", in *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1962, vol. 54, n. 3, p. 129-135. La suddetta Costituzione apostolica del 22 febbraio 1962 asseriva la necessità per "la Chiesa [di impiegare] una lingua non solo universale, ma anche immutabile. Se, infatti, le verità della Chiesa Cattolica fossero affidate ad alcune o a molte delle lingue moderne che sono sottomesse a continuo mutamento, e delle quali nessuna ha sulle altre maggior autorità e prestigio, ne deriverebbe senza dubbio che, a causa della loro varietà, non sarebbe a molti manifesto con sufficiente precisione e chiarezza il senso di tali verità, né, d'altra parte si disporrebbe di alcuna lingua comune e stabile, con cui confrontare il significato delle altre. Invece, la lingua latina, già da tempo immune da quelle variazioni che l'uso quotidiano del popolo suole introdurre nei vocaboli, deve essere considerata stabile ed immobile, dato che il significato di alcune nuove parole che il progresso, l'interpretazione e la difesa delle verità cristiane richiesero, già da tempo è stato definitivamente acquisito e precisato".

¹³⁹ Cfr. Mario MELINO, "Alfabetizzazione", cit., p. 4.

¹⁴⁰ Cfr. così Giovanni POGGESCHI, *I diritti linguistici...*, cit., p. 337.

¹⁴¹ Come ho avuto modo di rammentare in un mio precedente articolo: cfr. Francesco CIANCI, "L'insegnamento della lingua minoritaria nelle scuole pubbliche dopo la Legge n. 482 del 1999: una vera e propria equiparazione tra le minoranze linguistiche", in *Uri-Il Tizzone*, Spezzano Albanese (Cosenza), Bashkim Kulturor Arbëresh, 2003, n. 5, p. 8.

soltanto se con essa si insegna”¹⁴²; l’aggiunta dello studio della storia, della letteratura e delle tradizioni socio-culturali, poi, ne incrementerebbero il valore e l’interesse.

Ma occorre che la lingua da mero elemento teorico diventi anche un elemento funzionale. In quest’ottica la tutela delle minoranze linguistiche deve essere trasportata da una mera logica fondata sul principio dell’eguaglianza in senso formale alla logica dell’eguaglianza in senso sostanziale. Quindi, la libertà di lingua comporta per i membri delle minoranze non solo la possibilità di manifestare il proprio pensiero con riferimento al *quid* di ciò che si esterna ma in riferimento al *modus* ovvero come possibilità di far divenire la diversità linguistica non un elemento di privazione ma un elemento di vantaggio nelle varie attività pubbliche oltre che in quelle private.

Una lingua e la società che in essa si rappresenta può e deve andare oltre se stessa, oltre il mero simbolo, oltre la mera allegoria dialettica: solo così può avere senso una normativa posta in essere all’utilizzo degli idiomi nella vita pubblica. Solo superando il mero senso della conservazione della memoria storica di un popolo può avere ragione il dispendio di energie economiche e pubbliche destinate all’uso delle lingue minoritarie. Ecco perché di fronte a tali considerazioni, l’auspicio è che i vari legislatori si adoperino in tal senso, dando modo di valorizzare i patrimoni culturali delle minoranze, specialmente le loro lingue. Il monito oltre che l’augurio, in conclusione, è che nessuna lingua rimanga *vox clamantis in deserto!*

¹⁴² Nicola Antonio CELLI, “Il problema delle lingue tagliate in Italia”, in *Rivista giuridica della scuola*, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 1983, n. 2, p. 361-386 (ivi p. 371).

SAŽETAK

USPOREDNE JEZIČNE PRAVNE NORME I ZAŠTITA NACIONALNIH MANJINA – Predmet ovog istraživanja su jezik, pravo i manjine, a svrha mu je objelodaniti neizmjernu univerzalnu vrijednost jezične i kulturne baštine manjina. Istraživanje je predstavljeno kroz usporednu analizu pravnih normi u različitim državama, imajući u vidu važeća načela organizacije Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, posebice ona sadržana u Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima. Članak završava gorljivom besjedom o zaštiti manjinskih jezika i kultura.

Ključne riječi: jezik, pravo, manjine, Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, jezična prava.

POVZETEK

PRIMERJALNI JEZIKOVNI STANDARDI IN VARSTVO NARODNIH MANJŠIN – Jezik, pravo in manjšine predstavljajo preiskavo raziskave, katere končni cilj je izpostaviti ogromno univerzalno vrednost jezikovne in kulturne dediščine manjšin. Raziskava bo predstavljena z analizo državne discipline v primerjalnem ključu. Vzpostavljena bodo načela Združenih narodov in še posebej Sveta Evrope, s posebnim poudarkom na Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jeziki. Esej se sklenu z ravnodušnim nagovorom v obrambo manjšinskih jezikov in kultur.

Ključne besede: jezik, pravo, manjšine, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jeziki, jezikovne pravice.

SUMMARY

COMPARATIVE LINGUISTIC STANDARDS AND PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES – Language, law and minorities form a proper survey of this research, whose ultimate aim is to highlight the immense universal value represented by the minority linguistic and cultural heritage. This survey will be presented by analyzing the state legislations in a comparative perspective, recalling, naturally, the principles carried out by the United Nations Organization and especially those by the European Council, with particular attention to the European Charter for Regional or Minority Languages. The essay concludes with a passionate speech in defense of minority languages and cultures.

Keywords: language, law, minorities, the European Charter for Regional or Minority Languages, language laws.

RICERCA PRELIMINARE SULLA PENETRAZIONE DELLA GESTIONE ELETTRONICA NEL SISTEMA DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DELLA REGIONE ISTRIANA

MARKO PALIAGA
ENES OLIVA
Pola

CDU 347.72+621.39:353(497.5-3Istria)
Saggio scientifico originale
Marzo 2012

Riassunto: Con l'economia digitale le cose stanno cambiando radicalmente. Le nuove forme di creazione di valori inediti sono alla base delle strategie della competizione di mercato. La strategia digitale si trasforma in gioco di velocità stratosferica. In passato una strategia poteva costituire un vantaggio duraturo, di vari decenni, sulla concorrenza, mentre un'efficace strategia di mercato odierna può essere superata dopo solo alcuni anni dalla sua implementazione. Nel caso in cui un soggetto economico facente parte della catena di creazione di valore per l'acquirente, inizi a fare il proprio lavoro digitalmente, tutte le restanti imprese appartenenti alla stessa catena devono agire ugualmente, o rischiano il fallimento. Perciò, considerando che ai giorni nostri l'acquirente è l'elemento attivo più importante dell'attività complessiva di un'impresa, anche municipalizzata, l'implementazione di nuove tecnologie, soprattutto di quelle inerenti alla gestione elettronica, è obbligatoria. Internet è diventata il mezzo chiave di comunicazione e delle transazioni di lavoro: le nuove generazioni di e-acquirenti e di e-imprese fondano i propri affari, le comunicazioni di mercato, il marketing e i servizi sul tessuto intrecciato e integrato di una ragnatela di applicazioni gestionali finora isolate, ma ora unificate in un unico sistema, quello della gestione elettronica. Il rapporto con gli acquirenti diventa la chiave del successo di tutte le strategie di lavoro. È questo il motivo per cui l'adattamento ai nuovi trend e alle tecnologie di ultima generazione è molto importante pure per le aziende municipalizzate: porre in primo piano la propria utenza o i propri acquirenti e integrare i processi gestionali in un unico sistema, quello dell'e-government aziendale. Nell'ambito del presente lavoro è stata fatta pure una ricerca preliminare nelle aziende municipalizzate della Regione Istriana, per stabilire il grado di penetrazione della gestione elettronica e valutare lo stato attuale dei servizi pubblici.

Parole chiave: marketing dei servizi pubblici, aziende municipalizzate, servizi comunali, nuove tecnologie, economia digitale.

1. Osservazioni introduttive

Col passar degli anni le costanti innovazioni tecnologiche e le gare di mercato tra svariati soggetti hanno influito sulla creazione di un più vasto assortimento di prodotti e di servizi, come pure sulla loro consegna a singoli e a ditte attraverso canali di distribuzione elettronici, il che riceve il nome di *e-business* ovvero di *gestione elettronica*. Tale definizione “riguarda l'uso di diversi servizi e di conseguenza anche di quelli pubblici, attraverso determinate transazioni che vengono compiute dal soggetto interessato, dal titolare del conto o dal

committente pubblico, servendosi di personal computer o di terminal che permettono di accedere alla rete di telecomunicazione per il trasferimento di dati”¹. L’e-business può essere da noi definito quale scambio di svariate informazioni con l’ausilio del computer, delle reti (EDI - Electronic Data Interchange) e di altre tecnologie simili². L’e-business comprende pure l’uso di vari strumenti di comunicazione e informatici da parte di due o più partecipanti, allo scopo di realizzare scambi d’informazioni di lavoro attraverso la rete elettronica – soprattutto www ed extranet, acquisti e vendite elettronici, negozi elettronici e creazione d’imprese virtuali con relativa connessione in rete³. Poiché l’accento viene posto in particolare sulle transazioni individuali, a volte il commercio elettronico viene chiamato pure *gestione self-service*, particolarmente significativa per la sfera bancaria e per quella assicurativa. L’e-business o e-gestione è perciò un sistema di concretizzazione elettronica degli elementi dell’attività gestionale appartenenti al processo economico. Le sue caratteristiche salienti sono: l’uso di Internet quale media, l’allacciamento alla rete globale, il processo di collaborazione e l’associazione d’imprese (integrazione)⁴.

L’e-business rappresenta la condivisione d’informazioni di lavoro, il mantenimento delle relazioni d’affari e l’esecuzione delle transazioni commerciali attraverso la rete delle telecomunicazioni⁵. L’accessibilità ai servizi pubblici in Internet è la misura più importante dello sviluppo informatico di una società, rispettivamente di un’economia nazionale che si basa sul sapere e sullo sviluppo tecnologico⁶. L’economia Internet è penetrata profondamente nel settore bancario nazionale, il che ha influito positivamente sull’aumento del giro d’affari delle banche, come pure sulla crescita a livello nazionale di numerose piccole e medie imprese che hanno sviluppato soluzioni tecnologiche. Da un tale grado di applicazione del modello gestionale elettronico (con Internet), alcune imprese registrano svariati vantaggi, e lo stesso avviene con i loro clienti, poiché le

¹ *Poslovni leksikon* [Dizionario d’affari], internet: <http://www.poslovni.hr/leksikon/elektronicko-banкарstvo-100354.aspx> (consultato l’11/01/2012).

² *Elektronsko poslovanje, definicije. Projekt: Raba Interneta v Sloveniji (RIS)* [La gestione elettronica, definizioni. Progetto: l’uso di internet in Slovenia], Lubiana, Fakulteta za družbene vede [Facoltà di scienze sociali], Center za metodologijo in informatiko [Centro di metodologia e informatica], 1999, internet: <http://www.ris.org/si/ris99/epodef.html> (consultato il 12/02/2012).

³ *Ibidem*.

⁴ Davorin CANJUGA, *E-poslovanje: internacionalizacija prekograničnog poduzetništva: materijali za seminar* [L’e-business: internazionalizzazione dell’imprenditoria transfrontaliera: materiali per il seminario], internet: <http://ice.azra.hr/documents/e-poslovanje.pdf> (consultato il 10/02/2012).

⁵ Vladimir ZWASS, *Foundations of Information Systems*, New York, McGraw-Hill College, 1997, p. 3.

⁶ Damir NOVOTNY, “Prodiranje novih i internetskih tehnologija kao pokretača gospodarskoga rasta u javnom i privatnom sektoru Republike Hrvatske” [La penetrazione delle nuove tecnologie e di Internet come motore per la crescita economica nei settori pubblico e privato della Repubblica di Croazia], in *Ekonomski pregled* [Rassegna economica], Zagabria, Hrvatsko društvo ekonomista [Società croata degli economisti], 2006, vol. 57, n. 5-6, p. 364-380, internet: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=12677.

transazioni finanziarie virtuali hanno costi operativi incomparabilmente minori di quelle tradizionali⁷.

In breve, si può dire che la gestione elettronica rappresenti un servizio automatico moderno che permette di offrire agli acquirenti i tradizionali servizi pubblici comunali attraverso tecnologie informatiche, rispettivamente attraverso canali di comunicazione interattivi. La gestione elettronica, o e-business, è perciò il sistema esecutivo di elementi delle attività gestionali del processo economico per via elettronica⁸. Essa permette alle imprese pubbliche municipalizzate quanto segue:

- di essere in costante contatto con gli acquirenti e con i fornitori,
- lo scambio d'informazioni veloce, immediato,
- l'integrazione di tutti i processi interni alla catena dei valori,
- la diminuzione delle spese gestionali e dei prezzi di singoli servizi.

Per quel che concerne le aziende pubbliche comunali, i vantaggi chiave dell'e-gestione sono:

- la riduzione delle spese concernenti le domande, i ricorsi e la comunicazione con gli acquirenti,
- l'ampliamento del mercato dei servizi pubblici comunali,
- la disponibilità quotidiana, 24 ore su 24, sommata alla praticità e all'adattabilità,
- minori spese per alcune transazioni.

I limiti fondamentali dell'e-business, per quel che riguarda le aziende pubbliche municipalizzate, sono:

- possibili differenze culturali (gli acquirenti sono di svariate parti del mondo),
- difficoltà giuridiche (validità della firma elettronica e simili),
- paura d'imbrogli in Internet e di furti di dati personali.

In linea di massima, la gestione elettronica si è sviluppata in quattro fasi fondamentali: iniziativa, interattività, personalizzazione e virtualizzazione. Nella prima fase è scaturita la cognizione di tutta una serie di vantaggi offerti dallo sviluppo tecnologico degli affari. Nella fase interattiva, l'utenza ha acquisito la possibilità di svolgere autonomamente parte del lavoro appoggiandosi a Internet, invece di recarsi in una determinata istituzione, dopo di che, con la personalizzazione del servizio si è iniziato a tener conto pure delle esigenze e dei desideri specifici degli utenti. L'ultima fase, quella della virtualizzazione dell'ambiente fisico è la fase finale di sviluppo della gestione elettronica, nella quale attraverso la virtualizzazione degli uffici e dei servizi si crea nei fruitori la sensazione reale di acquisto, di comunicazione e di organizzazione di una data impresa. Dipendentemente dall'ubicazione e dalla funzione, l'e-gestione può

⁷ Ibidem.

⁸ M. ZEKIĆ-SUŠAČ, *Internet i elektroničko poslovanje* [Internet e gestione elettronica], internet: http://oliver.efos.hr/informatika/strucni/files/p11_3i4.pdf (consultato il 12/12/2011).

esser classificata come domestica e corporativa. Con lo sviluppo della tecnologia si è avuto pure un cambiamento delle modalità di gestione. I servizi, che oggi le moderne aziende pubbliche municipalizzate tentano di prestare, vanno osservati come sforzi costanti per migliorare la propria efficacia, che permettono soprattutto ai clienti corporativi di gestire le proprie posizioni finanziarie, ovvero di controllare il saldo dei conti e dei consumi, di gestire attivamente i propri consumi, di concretizzare lo scambio interno di dati elettronici, di facilitare la circolazione degli stessi, di rendere più semplice il commercio elettronico, ecc. I servizi elettronici nell'ambito delle aziende municipalizzate sono rivolti alla cittadinanza e indirizzati prevalentemente alla semplificazione del pagamento delle bollette, del costante controllo dei consumi e della condivisione d'informazioni con l'ausilio di vari moduli elettronici e di altri mezzi simili. La qualità degli e-servizi dipende dall'ambito nel quale il commercio elettronico permette di comunicare in maniera efficace ed effettiva con i consumatori e a chi permette di farlo, comprendendo in tal senso pure la possibilità di ricerca, di acquisto, di fornitura e di soddisfazione degli ordinativi dei consumatori, mentre l'alta qualità dei servizi elettronici (e-servizi) ha come obiettivo l'instaurazione di rapporti duraturi e convenienti con i consumatori⁹.

2. Ambiti d'applicazione dell'e-business all'interno delle aziende pubbliche comunali


L'e-business è tuttora un termine relativamente nuovo, che nel mondo viene tuttora interpretato scorrettamente nel novanta per cento dei casi¹⁰. Le persone hanno l'abitudine di identificarlo con gli acquisti e con le vendite online, dimenticandone il ruolo principale: quello di mezzo di comunicazione. Vanno perciò definiti i più importanti termini dell'e-business, rilevanti per le aziende municipalizzate.

I campi d'applicazione dell'e-business nell'ambito delle aziende pubbliche comunali possono venir suddivisi in linea generale in due gruppi e più precisamente in campi fondamentali d'applicazione e in ampliamento del fondamento. Qui di seguito viene riprodotto il modello di e-business, le sue connessioni strutturali e gli influssi sul suo sviluppo considerato dal punto di vista di quelle aziende pubbliche comunali che lo introducono nella propria attività.

⁹ Sreten ČUZOVIĆ, Svetlana SOKOLOV-MLADENOVIĆ, "Unapređenje kvaliteta elektronske usluge u funkciji satisfakcije potrošača" [Miglioramento della qualità dei servizi elettronici in funzione della soddisfazione del cliente], in *Ekonomске teme* [Temi economici], Niš, Ekonomski fakultet [Facoltà di economia], 2009, n. 2, p. 43-58, internet: <http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2009/et2009-2.pdf>.

¹⁰ *Elektroničko poslovanje* [La gestione elettronica], Zagabria, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo – HAMAG [Agenzia croata per la piccola imprenditoria], internet: http://www.hamag.hr/baza-znanja/upravljanje-poslom/elektroni_cko-poslovanje.html (consultato il 12/02/2012).

Figura n. 1 - Modello di e-business, collegamenti strutturali e influssi sulle imprese pubbliche comunali.



Fonte: Autori, 2012.

I campi d'applicazione dell'e-business abbracciano la posta elettronica, le reti sociali e i siti Internet. Il loro ampliamento successivo comprende la vendita di gamme di prodotti e di servizi (B2B, B2C, B2G), le e-forniture, l'e-gestione dei rapporti con gli acquirenti (CRM), l'e-forniture pubbliche e le operazioni bancarie mediante Internet, ovvero l'e-banking. I suddetti campi d'applicazione dell'e-business vengono descritti qui di seguito.

a) Posta elettronica, reti sociali (Social Network) e siti Internet

Oggi vale il detto "se non sei in Internet, vuol dire che non ci sei"! Ogni soggetto d'affari serio deve avere il proprio sito Web, perché grazie a esso la sua vetrina rimane aperta ventiquattro ore al giorno in tutto il mondo. Il sito Internet rappresenta una data società, della quale moltissimi clienti si creeranno una prima opinione proprio consultando il relativo sito Web. All'atto della creazione della pagina Internet va rivolta particolare attenzione al suo design, al contenuto, alla semplicità di consultazione e all'aggiornamento costante. Sul sito Internet le aziende pubbliche comunali devono riportare una breve descrizione dei

propri prodotti e servizi, i dati di contatto (numero di telefono, telefax, e-mail, indirizzo), il codice fiscale, la piantina che ne riproduce la posizione per raggiungerle con facilità. Vanno evitate le animazioni introduttive, o le immagini sulle quali cliccare un'ulteriore volta per aprire la pagina, perché rallentano significativamente l'attività, l'accesso e l'uso del servizio Internet. Le innovazioni in rete sono sempre più numerose e i Social Network costituiscono un media innovativo che riunisce milioni di fruitori di tutto il mondo con caratteristiche demografiche diverse e che offre nuove forme di comunicazione efficaci con i propri clienti. Il termine "rete sociale" viene definito da Red Bridge Marketing come "comunità di persone online che solitamente condivide interessi comuni nell'attività"¹¹. Si guarda ai Social Network come a dei nuovi media di marketing diretto. Permettono ai fruitori di far parte di una grande comunità internazionale nella quale condividere informazioni, pareri e contenuti con gli altri fruitori della rete¹². Le imprese sono presenti nelle reti sociali per vari motivi: per farsi pubblicità, per aprire blog, per costituire e fare da moderatori a gruppi, per condividere notizie e video, per creare profili dei membri e rendere pubblici eventi e attività rilevanti¹³. Le reti sociali perciò hanno trasformato il Web da canale informativo a senso unico in meccanismo di collaborazione a doppio senso. Nel mondo dei Social Network le preferenze degli utenti per determinati prodotti e servizi vengono influenzate da idee, consigli ed esperienze di altri utenti. L'immagine che un'azienda pubblica comunale si è costruita nel tempo investendo ingenti mezzi finanziari, non viene più definita dalla stessa municipalizzata, ma dalle informazioni che i clienti si scambiano sulla scena sociale. I clienti apprezzano di più il sapere e l'esperienza degli altri utenti della propria rete, piuttosto che i messaggi pubblicitari a senso unico, le dichiarazioni e gli annunci controllati. Per tali motivi per le aziende pubbliche comunali è di particolare importanza essere presenti sui Social Network e instaurare contatti costanti con i fruitori dei servizi, per eliminare in tal modo tutti i difetti presenti nella catena di determinati servizi.

b) Vendite elettroniche

In Croazia attraverso Internet si vendono prevalentemente pacchetti turistici, libri, DVD e CD, nonché prodotti elettronici e attrezzatura informatica.

¹¹ *Social Network Marketing: The Basics*, Austin (Texas), Red Bridge Marketing, 2009, internet: http://www.redbridgemarketing.com/social_networking_the_basics.pdf.

¹² Iva GREGUREC, Tihomir VRANEŠEVIĆ, Damir DOBRINIĆ, "The importance of database marketing in social network advertising", in *International Journal of Management Cases*, Centre for International Research Consumers, Locations and Environments, Leeds-Manchester, 2011, vol. 13, n. 4, p. 165-172, internet: <http://www.scribd.com/doc/86839652/Importance-of-Database-Marketing-in-Social-Network-Advertising>.

¹³ Jeff CAIN, "Online Social Networking Issues Within Academia and Pharmacy Education", in *American Journal of Pharmaceutical Education*, Columbia (South Carolina), American Association of Colleges of Pharmacy – AACP, 2008, vol. 72, n. 1, p. 1-7, internet: <http://www.ajpe.org/doi/full/10.5688/aj720110>.

L'e-commerce sta fiorendo concretamente sia qui da noi sia nel mondo. Le aziende municipalizzate possono e devono rendere accessibili parte dei loro servizi attraverso Internet, per facilitare e ampliare l'accesso ai propri servizi ai potenziali fruitori. È possibile introdurre ordinativi e pagamenti elettronici per l'asporto di particolari tipi di rifiuti, per l'acquisto dei biglietti di parcheggio, per lo svuotamento delle fosse biologiche, per la pulizia dei posti di sepoltura, per il pagamento di vari tributi annui, ecc. I dati che riportiamo qui di seguito illustrano i trend dell'e-commerce nel nostro paese.

Figura n. 2 - Crescita dell'e-commerce in Croazia (in mil. di dollari). Fonte: IDC Adriatics, dicembre 2006.



* previsione di crescita dell'e-commerce.

Fonte: Bernard IVEZIC, "E-trgovina u prošloj godini iznosila 570 milijuna dolara" [Lo scorso anno, l'e-commerce ammontava a 570 milioni di dollari], in *Poslovni dnevnik* [Giornale d'affari], Zagabria, 24 sata d.o.o., 3 gennaio 2007, internet: <http://www.poslovni.hr/vijesti/etrgovina-u-prosloj-godini-iznosila-570-milijuna-dolara-30269.aspx>.

c) Forniture elettroniche


Attraverso Internet è possibile anche accedere ai siti Web dei propri fornitori, il che ci permette di inoltrare ordinativi quali partner autorizzati. Gli obiettivi sono: automatizzare la scelta nell'acquisto di merci e di servizi, ridurre le spese d'acquisto, usufruire di un processo d'acquisto veloce, instaurare precisi rapporti d'acquisto, eliminare gli acquisti non autorizzati da parte dei dipendenti, più trasparenza negli affari.

d) A2A, A2B, A2C, B2B, B2C, B2G e CRM – Gestione dei rapporti con gli acquirenti

La gestione comprende i seguenti rapporti:

- Stato verso Stato (A2A) – scambio di dati, documentazione, acquisti comuni,
- Stato verso ditte (A2B) – documentazione, acquisti pubblici, e-amministrazione,
- Stato verso la cittadinanza (A2C) – documentazione, domande, ecc.,
- ditta verso ditta (B2B) – vendita elettronica all’ingrosso,
- ditta verso consumatori (B2C) – vendita elettronica al dettaglio,
- ditta verso l’amministrazione (B2A) – servizi della pubblica amministrazione,
- acquirenti verso acquirenti (C2C) – vendita, acquisto attraverso annunci, blog, direttamente da acquirente ad acquirente,
- il CRM (Customer Relationship Management – gestione dei rapporti con gli acquirenti), che abbraccia tutti i rapporti tra impresa e acquirente, e cioè: marketing, vendita, forniture su ordinazioni, sostegno agli acquirenti dopo la

Figura n. 3 - Tutte le forme possibili di e-business.



vendita (post-sale). Il software CRM è noto pure con il nome di front-office, visto che lo usano in prevalenza persone che sono in contatto diretto con gli acquirenti. Il rapporto marketing con i consumatori è, a dire il vero, un concetto che ha vissuto la propria espansione con Internet, raggiungendo in tal senso pure il maggior grado di applicazione¹⁴.

e) Acquisti elettronici pubblici

Gli acquisti pubblici sono un importante segmento di ogni economia, il che risulta ben chiaro nel solo dato che nella Repubblica di Croazia, leggendo i rapporti statistici del Ministero dell'economia, del lavoro e dell'imprenditoria, il valore complessivo degli acquisti pubblici nel 2010 ha toccato i 25 miliardi di kune¹⁵. Il sistema degli acquisti pubblici deve assicurare procedure economiche ed efficaci, come pure la spesa razionale del denaro dei contribuenti. Di conseguenza, è un obbligo di tutte le aziende municipalizzate, che sono prevalentemente di proprietà della Repubblica di Croazia (dello Stato) oppure delle unità d'autogoverno locale, quello di pubblicare i propri bandi di gara su tutti i bollettini ufficiali pubblici, come ad esempio sulla "Gazzetta ufficiale" (<http://www.nn.hr/Default.aspx>). Si tratta di soggetti che nel 2010 hanno realizzato il cinquantuno per cento del valore di tutti gli acquisti pubblici. Inoltre, singole municipalizzate, possono comparire pure nel ruolo di offerenti in gare pubbliche, attraverso diversi servizi Internet.

f) E-banking

Quasi ogni istituto bancario permette alle aziende municipalizzate di svolgere le proprie transazioni bancarie attraverso Internet e tale forma di rapporti bancari elettronici con le municipalizzate comprende i pagamenti, il controllo dei conti, la comunicazione, lo scambio di relazioni interne, l'uso di data base, ecc.

¹⁴ Bojan ĐORĐEVIĆ, "Odnosi sa potrošačima u digitalnoj ekonomiji" [Rapporti con i clienti nell'economia digitale], in *Ekonomski anali* [Annali di economia], Belgrado, Ekonomski fakultet [Facoltà di economia], 2007, vol. 52, n. 173, p. 133-157, internet: http://anali.ekof.bg.ac.rs/pdf/173/2_3%20Odnosi%20s%20potrosacima.pdf (consultato l'11/01/2012).

¹⁵ *Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu* [Rapporto statistico sugli appalti pubblici nella Repubblica di Croazia per l'anno 2010], Zagabria, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprava za sustav javne nabave [Ministero dell'economia, del lavoro e dell'imprenditoria – Direzione per il sistema degli appalti pubblici], giugno 2011, internet: http://www.javnanabava.hr/userfiles/file/Statisti%C4%8Dka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Godi%C5%A1nja/Statisticko_izvjescje_JN-2010.pdf (consultato il 20/01/2012).

3. Vantaggi e difetti dell'e-business nel contesto delle municipalizzate

Con il passaggio dalla gestione tradizionale a quella moderna, elettronica, sono sorti numerosi vantaggi sia per le imprese, anche municipalizzate, e varie organizzazioni, che per gli utenti dei loro servizi. Innanzitutto diminuiscono le spese di gestione fondamentali relative alle transazioni, permettendo una penetrazione più profonda nel mercato, poiché a tale forma di servizi è possibile accedere senza limiti spaziali e temporali. Applicando le nuove tecnologie, le imprese rafforzano la propria immagine sul mercato, reagiscono meglio e più velocemente ai cambiamenti del circondario e Internet può anche essere un ottimo mezzo pubblicitario per la vendita di nuovi prodotti e servizi. In tema di vantaggi offerti dai servizi pubblici comunali all'utenza, vanno assolutamente rilevati l'accessibilità da qualsiasi parte del mondo e l'orario di lavoro illimitato. Inoltre, agli utenti viene offerta pure la possibilità di verificare costantemente i propri conti e di seguire i consumi, influenzando attivamente sulla riduzione delle proprie spese. Per gli utenti dei servizi, l'accesso elettronico a svariate informazioni comunali è veloce e continuo, come lo sono pure le transazioni, il che porta a un notevole risparmio di tempo. Parlando di servizi comunali, l'indirizzarsi verso l'utente è un postulato chiave dell'e-business e uno dei principi della riforma della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e dello Stato¹⁶. Ai suddetti vantaggi a favore degli utenti, sia fisici sia giuridici, vanno sommati quelli per i soli utenti giuridici che grazie all'e-business hanno la possibilità di amministrare e di controllare meglio le transazioni effettuate. Pur essendo numerose le utilità che la tecnologia ci offre, naturalmente esistono tuttora degli ostacoli al loro sviluppo. A influire sul successo della gestione elettronica è innanzitutto il livello di accettazione delle ultime tecnologie da parte delle aziende municipalizzate, come pure il livello d'accettazione dell'uso di servizi moderni da parte dei fruitori dei servizi comunali. La tecnologia è importante perché può migliorare i profitti, ma sussistono comunque problemi che vanno risolti e previe condizioni da considerare prima di avviare la gestione elettronica. Internet ha creato nuovi metodi per svariate transazioni e di conseguenza è sorta pure la questione sulla regolamentazione generale delle singole gestioni, con accento particolare sulla sicurezza e sulla privacy. Ed è proprio quest'ultimo problema che rappresenta un grande ostacolo per l'applicazione più frequente della gestione elettronica. Tra i fruitori sussiste la preoccupazione giustificata che singoli o gruppi di persone possano accedere ai loro dati personali, ai loro conti, alle carte di credito e a tutto quello di cui fanno uso nella comunicazione

¹⁶ Gregor VIRANT, "Usmerjenost k uporabniku kot načelo delovanja javne uprave" [L'orientamento verso l'utente come principio d'azione della pubblica amministrazione], in *Uprava* [Amministrazione], Lubiana, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani [Facoltà di scienze amministrative dell'Università di Lubiana], 2003, vol. I, n. 2, internet: http://www.fu.uni-lj.si/uprava/clanki/letnikI,številka2,2003/I_2_december2003_virant.pdf.

con le varie imprese e persone. “Per tutelare la privacy dei clienti, la Legge di Gramm-Leach-Bliley del 1999 ha limitato la distribuzione dei suddetti dati, pur non spingendosi però così lontano come ha fatto la Direttiva europea sulla tutela dei dati (ingl. European Data Protection Directive), che proibisce lo scambio di dati inerenti alle transazioni effettuate mediante Internet”¹⁷. La soluzione a tale problema è nata con lo sviluppo della tecnologia crittografica che inibisce determinati tipi d’imbrogli. Comunque, considerando che gli utenti non possiedono vaste nozioni sulla sicurezza informatica, il compito dello Stato è di regolare l’attività elettronica e di garantire metodi crittografici adatti. Qui di seguito vengono analizzati i dati raccolti mediante una ricerca preliminare, svolta sul territorio della Regione Istriana, sull’uso dell’e-business nelle municipalizzate.

4. Ricerca sulla penetrazione dell’e-business nelle aziende municipalizzate della Regione Istriana

Il sondaggio incentrato sulla penetrazione dell’e-business nelle municipalizzate della Regione Istriana ha coinvolto un campione di nove municipalizzate che operano sul territorio istriano (*Herculanea* di Pola, *Usluga* di Parenzo, *Usluga* di Pisino, *Park* di Pinguente, *Servizio comunale* di Rovigno, *6. Maj* di Umago, *1. Maj* di Albona, *Istarski vodovod* di Pinguente e *Neapolis* di Cittanova). Il questionario di sei domande strutturate aveva l’obiettivo di sondare il grado di penetrazione dell’e-business nelle aziende municipalizzate istriane.

Le prime tre domande del questionario sono state unificate nella tabella n. 1, nella quale vengono riportate le risposte ai quesiti:

1. Fate uso del sistema di gestione elettronica nella vostra impresa?

Tutti gli intervistati hanno cerchiato la risposta SÌ, ovvero il 100% del campione dichiara di usare l’e-business nelle loro municipalizzate.

2. Da quanto tempo usate il sistema di gestione elettronica (e-business) nella vostra impresa?

Tutti gli intervistati hanno risposto che nelle municipalizzate della Regione Istriana l’e-business è operativo da più di due anni.

3. Siete del parere che l’e-business possa migliorare nel suo complesso la gestione della vostra municipalizzata?

Tutti gli intervistati hanno cerchiato la risposta SÌ, il che significa che il 100% sostiene che la gestione elettronica abbia potenziato l’attività complessiva dell’impresa.

¹⁷ Frederic S. MISHKIN, *Ekonomija novca, bankarstva i finansijskih tržišta* [Economia dei mercati monetari, bancari e finanziari], Zagabria, Mate d.o.o., 2010, p. 289.

Tabella n. 1 - L'e-business nelle municipalizzate della Regione Istriana.

E-business nelle aziende municipalizzate			
Impresa	Uso del sistema e-business	Periodo d'applicazione del sistema e-business	Influsso dell'e-business sul potenziamento dell'attività complessiva dell'impresa
1	sì	superiore ai 2 anni	sì
2	sì	superiore ai 2 anni	sì
3	sì	superiore ai 2 anni	sì
4	sì	superiore ai 2 anni	sì
5	sì	superiore ai 2 anni	sì
6	sì	superiore ai 2 anni	sì
7	sì	superiore ai 2 anni	sì
8	sì	superiore ai 2 anni	sì
9	sì	superiore ai 2 anni	sì

Fonte: Autori, 2012.

Dai risultati del sondaggio è ben chiaro che l'e-business è applicato in tutte le municipalizzate della Regione Istriana. Tali imprese pubbliche l'hanno introdotto più di due anni fa e in tal modo hanno sviluppato l'attività nel suo complesso.

4. Alla domanda (con possibilità di risposta multipla) di elencare le attività della municipalizzata che avvengono in ambito e-business, gli intervistati hanno risposto nella seguente maniera:

Tabella n. 2 - Attività delle municipalizzate abbracciate nel sistema dell'e-business.

ATTIVITÀ	INTERVISTATI IN %
E-banking	100,00%
Sito web	88,90%
Posta elettronica	88,90%
Acquisti pubblici online	66,70%
Raccolta d'informazioni di ritorno su prodotti o servizi	66,70%
Gestione dei rapporti con gli acquirenti	66,70%
Creazione della base dati	66,70%
Collaborazione con partner d'affari	55,60%
Marketing e promozione	44,40%
Acquisti online	33,30%
Ricerca di mercato	22,20%
Presenza su social network	11,10%
Vendite online	0%

Fonte: Autori, 2012

Dai dati del sondaggio risulta che tra le municipalizzate della Regione Istriana, nell'ambito dell'e-business il più usato è l'e-banking che raggiunge addirittura il 100 per cento, seguito dall'uso dei siti Web e della posta elettronica con un alto 88,90%. Al terzo posto delle attività di e-business ci sono gli acquisti pubblici, la raccolta d'informazioni di ritorno su un prodotto o servizio, la gestione dei rapporti con i clienti e la creazione della base dati, con il 66,70%. Al quarto posto troviamo la collaborazione per via elettronica con i partner di lavoro, che copre il 55,60% delle imprese. Le altre risposte offerte partecipano ai risultati con meno del 50 per cento. La vendita on-line non è presente in nessuna delle municipalizzate della Regione Istriana.

5. Gli intervistati sono stati invitati a valutare con voto dall'1 al 5 (dove 1 significa non importante e 5 molto importante), quali tra quelli offerti, sono i motivi più importanti per introdurre il sistema di e-business nelle municipalizzate.

Tabella n. 3 - Motivi alla base dell'introduzione dell'e-business nelle municipalizzate.

DESCRIZIONE	N	Mean	Std. Deviation
Incremento dell'accessibilità per i clienti	9	4,5556	0,52705
Riduzione delle spese complessive di gestione dell'impresa	9	4,4444	0,72648
Rilascio informazioni	9	4,4444	0,88192
Creazione e rafforzamento della fiducia nel rapporto con i fruitori	9	4,3333	0,86603
Risparmio di tempo necessario per la gestione	9	4,2222	0,66667
Riduzione dei costi delle transazioni finanziarie	9	4,2222	0,83333
Riduzione dei costi di comunicazione	9	4,2222	0,97183
Orario di lavoro illimitato	9	3,7778	1,09291
Internet marketing e promozione	9	3,5556	1,01379
Sviluppo delle tecnologie IT	9	3,3333	1,11803
Vendita di prodotti e servizi	9	2,4444	1,50923

Fonte: Autori, 2012.

Considerati i risultati ottenuti, il motivo principale dell'introduzione dell'e-business nelle municipalizzate è l'accessibilità a favore dei clienti (M: 4,5556; SD: 0,52705). Il secondo motivo alla base dell'introduzione dell'e-business abbraccia due aspetti: la riduzione delle spese complessive di gestione (M: 4,44; SD: 0,72648) e il rilascio d'informazioni ai clienti (M: 4,44; SD: 0,88192). Il terzo motivo è l'istituzione e il rafforzamento del rapporto di fiducia con l'utenza (M: 4,33; SD: 0,86603), mentre al quarto posto c'è tutta una serie di motivi, che riportiamo per ordine: riduzione del tempo dedicato alla gestione (M: 4,22; SD: 0,66667), riduzione delle spese delle transazioni in denaro (M: 4,22; SD: 0,83333) e riduzione delle spese di comunicazione (M: 4,22; SD: 0,97183). Dai risultati ottenuti si può concludere che nelle municipalizzate l'e-business è

prevalentemente diretto alla comunicazione tra impresa e clienti, utenza e partner d'affari, mentre in secondo luogo esso è rivolto al risparmio finanziario e temporale di gestione.

6. Gli intervistati del sondaggio hanno tentato di valutare con voti dall'1 al 5 (dove 1 significa totalmente insignificante e 5 molto importante), considerando le voci offerte, quali sono gli ostacoli dell'applicazione dell'e-business nelle municipalizzate.

Tabella n. 4 - Ostacoli dell'applicazione dell'e-business.

DESCRIZIONE	N	Mean	Std. Deviation
Istruzione dei dipendenti	9	3,4444	0,88192
Furti di dati personali	9	3,4444	1,01379
Alto costo dell'introduzione di nuova tecnologia	9	3,2222	0,66667
Trasparenza delle transazioni	9	3,2222	0,97183
Hacking	9	3,2222	1,20185
Privacy dei clienti	9	3,1111	0,92796
Sicurezza della gestione on-line	9	3,0000	1,00000

Fonte: Autori, 2012.

I maggiori ostacoli dell'applicazione dell'e-business nelle municipalizzate sono identificati dagli intervistati nell'educazione dei dipendenti (M: 3,44; SD: 0,88192) e nella possibilità di furto di dati personali attraverso Internet (M: 3,44; SD: 1,01379). Per importanza, il secondo posto è condiviso da più caratteristiche, che per ordine sono: alti costi dell'introduzione di nuove tecnologie (M: 3,22; SD: 0,66667), trasparenza delle transazioni (M: 3,22; SD: 0,97183) e possibilità di attacchi ai siti Web delle imprese (M: 3,22; SD: 1,20185). Al terzo posto troviamo la privacy dei clienti e in linea generale la sicurezza della gestione elettronica.

Dai risultati ottenuti si può concludere che il primo a sorgere è il problema dell'istruzione dei dipendenti, il che richiede ulteriori spese dell'impresa per l'abilitazione dei quadri e di conseguenza per l'uso del sistema dell'e-business, seguito dal problema della sicurezza dell'e-business e degli alti costi da affrontare per l'introduzione di nuove tecnologie.

5. Osservazioni conclusive

Le conquiste contemporanee delle tecnologie informatiche abbattano tutte le barriere temporali e spaziali. Un'intensa applicazione di Internet va ricondotta agli ultimi quindici anni, durante i quali si è amplificata l'applicazione di svariati strumenti di marketing, sempre all'interno dello sviluppo complessivo di

Internet, tra i quali vanno considerati pure il perfezionamento e l'integrazione dell'e-business. L'integrazione dell'e-business è un aspetto profondamente diverso dall'elaborazione dei dati, caratterizzata da sfide relativamente semplici, quali il problema della semplificazione della stampa delle fatture. Pur dipendendo il successo dalla flessibilità e dall'architettura dell'applicazione che pensa in anticipo, le ditte devono comprendere che la tecnologia costituisce molto spesso il lato più semplice del problema. Jack Welch, CEO della General Electric, ha detto: "Quando il livello dei cambiamenti sul mercato supera il livello dei cambiamenti nell'organizzazione, la fine di un'impresa s'intravede già all'orizzonte"¹⁸. Perciò, una delle principali conseguenze della rivoluzione Internet e dell'integrazione dell'e-business nella struttura formale organizzativa, è l'interattività con i consumatori. I consumatori, gli acquirenti o i clienti sono oggi completamente integrati alle informazioni Internet che, positive o negative che siano, circolano a gran velocità. Considerando il crescente ruolo dei consumatori e quello decrescente delle imprese, si ha coscienza dell'importanza dell'integrazione nell'e-business dei soliti processi di lavoro. Lo stesso vale anche per le municipalizzate. La celere trasmissione d'informazioni, le veloci reazioni dei clienti, i commenti negativi sui servizi monopolistici, sono tutti fattori che influiscono in misura sempre maggiore sulla gestione delle municipalizzate, come pure sul loro management. Comprendere l'importanza dell'integrazione dell'e-business è significativo sia dal punto di vista della soddisfazione dei clienti, che per garantire la soddisfazione di tutti i partecipanti chiave (stake-holder) e di conseguenza pure dei proprietari maggioritari – unità d'autogoverno locale ovvero sindaci – perché la loro elezione, o rielezione, dipende in gran parte dal livello organizzativo raggiunto dai servizi pubblici, soprattutto nella sfera delle attività municipali.

Altre opere consultate e non citate:

Industry Survey on Key barriers to adopting e-Business applications and technologies For Trading Companies in Hong Kong, E-Business Special Interest Division, Hong Kong Computer Society, dicembre 2006, internet: http://www.hkcs.org.hk/en_hk/misc/industry_update/journal/SurveyReport_v1.1.pdf.

PFAJFAR Alenka, *Elektronsko poslovanje javne uprave: diplomsko delo* [La gestione elettronica della pubblica amministrazione: tesi di laurea], Lubiana, Univerza v Ljubljani [Università di Lubiana], Fakulteta za družbene vede [Facoltà di scienze sociali], 2004, internet: <http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pfajfar-Alenka.PDF>.

PIVK Aleksander, GAMS Matjaž, "Intelligent Agents in E-commerce", in *Elektrotehniški vestnik* [Giornale di elettrotecnica], Lubiana, Elektrotehniška zveza Slovenije [Associazione elettrotecnica della Slovenia], p. 1-16, internet: <http://ai.ijs.si/sandi/docs/IAinEC.pdf>.

¹⁸ Adattamento di Ivan Goran STOJIC, Dražen VALJAK, "R. Kalakota - M. Robinson: E-poslovanje 2.0, vodič ka uspjehu" [R. Kalakota - M. Robinson: E-business 2.0, guida al successo], in *Mirovinsko osiguranje* [Assicurazione pensionistica], Zagabria, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje [Istituto croato per l'assicurazione pensionistica], 2004, n. 5, p. 143-144, internet: <http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/revija/5/str%20143-144.pdf> (consultato l'11/01/2012).

Preparativi per le domande dei questionari: EBLF – E-Business Leadership Forum, *Survey material*, internet: <http://www.eblf.gov.bn/> e Women's CED Network, *Your guide to E-business*, internet: <http://www.docstoc.com/docs/93861699/E-business>.

RIS – Raba Interneta v Sloveniji [L'uso di internet in Slovenia], internet: <http://www.ris.org/>.

RUŽIĆ Drago, BILOŠ Antun, TURKALJ Davorin, *E-marketing*, Sveučilište J. J. Strossmayera [Università J. J. Strossmayer], Ekonomski fakultet [Facoltà di economia], Osijek, 2009.

Strategija: Republika Slovenija v informacijski družbi [Strategia: la Repubblica di Slovenia nella società dell'informazione], Lubiana, Vlada Republike Slovenije [Governo della Repubblica di Slovenia], Ministrstvo za informacijsko družbo [Ministero per la società dell'informazione], 2003, internet: [http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KE332AF03299A027FC1256CCC0042109C/\\$file/Strategija_RSvID_\(2003-02-13\).pdf](http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KE332AF03299A027FC1256CCC0042109C/$file/Strategija_RSvID_(2003-02-13).pdf).

TOPLIŠEK Janez, *Elektronsko poslovanje* [La gestione elettronica], Lubiana, Založba Atlantis, 1998.

SAŽETAK

PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE O PRIMJENI ELEKTRONIČKOG UPRAVLJANJA U KOMUNALNIM DRUŠTVIMA ISTARSKE ŽUPANIJE – Digitalna ekonomija dovodi do radikalnih promjena. Novi oblici stvaranja vrijednosti predstavljaju temelj za razvoj strategija tržišnog natjecanja. Digitalna strategija postaje igra koja se kreće neviđenom brzinom. U prošlosti je određena tržišna strategija mogla predstavljati trajnu prednost u trajanju od nekoliko desetljeća u odnosu na konkurenciju, dok danas efikasna tržišna strategija može biti prevaziđena samo nekoliko godina nakon njezine primjene. Kada određeni gospodarski subjekt koji pripada tržišnom lancu stvaranja vrijednosti u korist kupca počinje digitalno obavljati vlastitu djelatnost, sve druge tvrtke iz te grane moraju djelovati na jednaki način, jer u protivnom riskiraju propast. Stoga, imajući u vidu da je danas kupac najvažniji aktivni subjekt cjelokupnog poslovanja određene tvrtke, pa i onih komunalnih, razvoj novih tehnologija, osobito onih za elektroničko upravljanje, postaje neizbježna obaveza. Internet je postao ključno sredstvo komunikacije i poslovnih transakcija: nove generacije e-kupaca i e-društava temelje svoje poslovanje, tržišne obavijesti, marketing i usluge na umreženom i integriranom sistemu upravljačkih aplikacija donedavno izoliranih, ali od sada spojenih u jedinstveni sustav elektroničkog upravljanja. Odnos s kupcima postaje ključ uspjeha za sve poslovne strategije. To je jedan od razloga zbog kojeg prilagodba prema novim trendovima i tehnologijama posljednje generacije postaje veoma važna i za komunalna trgovačka društva koja moraju staviti u prvi plan svoje korisnike ili kupce te spojiti upravljačke procese u jedan jedinstveni sustav: onaj e-governmenta društva. U ovom je radu izvršeno preliminarno istraživanje komunalnih društava Istarske županije da bi se moglo odrediti do koje je mjere u njih prodrlo elektroničko upravljanje i da bi se procijenilo sadašnje stanje javnih usluga.

Ključne riječi: marketing javnih usluga, komunalna trgovačka društva, komunalne usluge, nove tehnologije, digitalna ekonomija.

POVZETEK

PREDHODNA RAZISKAVA O PRODORU ELEKTRONSKEGA SISTEMA UPRAVLJANJA V KOMUNALNIH PODJETJIH ISTRSKE ŽUPANIJE – Z digitalnim gospodarstvom stvari se radikalno spreminjajo. Oblikovanje novih oblik neobjavljenih vrednot so temelji strategije konkurence na trgu. Digitalna strategija postane igra stratosferične hitrosti. V preteklosti strategija je lahko pomenila trajno prednost v konkurenci, ki je trajala več desetletij, medtem, ko

je lahko učinkovita strategija trženja danes zastarela že po nekaj letih po njenem začetku izvajanja. V primeru, da gospodarski subjekt, ki je del verige ustvarjanja vrednosti za kupca, začne digitalno opravljati delo, morajo vsa preostala podjetja, ki pripadajo verigi, delovati enako ali tvegajo stečaj. Torej, če upoštevamo, da je danes stranka najbolj aktiven element celotne dejavnosti podjetja vključno s komunalnimi, uvajanje novih tehnologij, zlasti tistih, ki se nanašajo na elektroniko, je obvezno. Internet je postal ključni način komuniciranja in poslovnih transakcij. Nova generacija e-nakupovalcev in e-podjetji temeljijo njuna poslovanja, tržne komunikacije, marketinga in storitve na mrežo integriranih aplikacij v enem skupnem sistemu. Upravljanja so bila doslej izolirana, zdaj pa združena v elektronsko upravljanje. Odnos s strankami postane ključni pomena za uspeh vseh strategij za delo. Vse to postane razlog za prilagajanje novim trendom in najnovejšim tehnologijam, kar je zelo pomembno tudi za občinske javne gospodarske službe. Osredotočenje na svoje uporabnike ali na svoje stranke ter povezovanje poslovnih procesov v enoten sistem e-uprava podjetja. V okviru dela je bila narejena predhodna raziskava v komunalnih podjetjih na območju Istre. Cilj raziskave je bilo določitev stopnje penetracije elektronskega upravljanja in ocena trenutnega stanja javnih storitev.

Ključne besede: marketing javnih služb, komunalne infrastrukture, komunalne storitve, nove tehnologije, digitalna ekonomija.

SUMMARY

THE PRELIMINARY RESEARCH ON THE PENETRATION OF ELECTRONIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL COMPANIES IN THE REGION OF ISTRIA – With the digital economy things are changing radically. The new forms of creation of unpublished values are underlying the strategies of market competition. The digital strategy becomes a game of stratospheric speed. In the past a strategy could constitute a lasting advantage of several decades, over the competition, while an effective marketing strategy of nowadays may be surpassed after only a few years after its implementation. In the case when an economic subject, which is part of the chain of the creation of values for the customer, starts doing its work digitally, all the remaining companies belonging to the same chain must act equally, or they risk bankruptcy. Thus, considering that nowadays the customer is the most active element of the overall activity of an enterprise, even a municipal one, the implementation of new technologies, especially those related to electronic management, is mandatory. Internet has become the key means of communication and business transactions: the new generations of e-shoppers

and e-undertakings found their business, market communications, marketing and services on the interwoven and integrated fabric of a web of management applications isolated so far, but now unified into one system, the one of electronic management. The relationship with customers is the key to success of any work strategy. This is why the adaptation to new trends and latest technologies is very important also for the municipal companies: focus on its users or its customers and integrate management processes into one system, that of the company e-government. As part of this work a preliminary research in the municipal companies of the Region of Istria was also done, to determine the degree of penetration of electronic management and assess the current state of public services.

Keywords: public services marketing, public companies, municipal services, new technologies, digital economy.

LE POPOLAZIONI DI TROPPO

Spostamenti forzati di popolazioni dal Trattato di Losanna all'esodo istriano: aspetti storici e giuridici

EZIO GIURICIN
Trieste-Rovigno

CDU 314.75(091)“19”
Saggio scientifico originale
Aprile 2012

Riassunto: Lo sradicamento di popolazioni e il loro trasferimento coatto, così come l'eradicazione di intere comunità e culture hanno contrassegnato particolarmente il Secolo breve, incidendo profondamente, nella fase di ascesa degli Stati nazionali, sull'assetto sociale e la complessa e delicata dimensione degli equilibri etnici in Europa. Nel presente saggio si analizzano le correnti di pensiero e i meccanismi che hanno favorito il ricorso agli spostamenti forzati di popolazione, sino a legittimare, in talune fasi, la prassi dei trasferimenti forzati e delle “pulizie etniche”, quale strumento per raggiungere un grado quanto maggiore di omologazione e “purezza” nazionale all'interno dei nuovi Stati, o per annullare le complesse realtà pluriethniche e multiculturali tipiche dell'Europa centro-orientale, considerate erroneamente quali possibili fonti di instabilità o di conflitti. Oltre a descrivere le profonde conseguenze provocate dallo stravolgimento delle aree storicamente multiethniche del continente, si illustra l'evolversi degli approcci alla questione dei trasferimenti forzati, adottati sia dai singoli Stati che dai consessi internazionali, dal Trattato di Losanna a Potsdam sino alle più recenti disposizioni del diritto umanitario internazionale. Mettendo in relazione l'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia con gli altri fenomeni simili, nel più ampio contesto degli spostamenti di popolazioni avvenuti nella prima metà del Novecento, e in particolare dopo le due guerre mondiali, si analizzano alcune particolarità dell'esodo degli italiani dell'Adriatico orientale, inteso come uno “spostamento indotto” o “semivolontario”, difficilmente distinguibile, vista la sua collocazione intermedia tra “semivolontarietà” e “coercizione”, dal contesto complessivo dei “trasferimenti forzati”. Il saggio, oltre a fornire dei riferimenti di carattere storico e giuridico per meglio comprendere il fenomeno degli spostamenti coatti, e inquadrarlo nell'ambito del moderno diritto umanitario, rileva la necessità di definire dei più appropriati strumenti per garantire, oggi, nell'ambito del diritto internazionale, la tutela dei patrimoni culturali e sociali, dei diritti umani e dei tessuti multiculturali sconvolti dagli esodi e dai trasferimenti non volontari di popolazioni.

Parole chiave: spostamenti forzati, esodo, “pulizia etnica”, diritti umani, trasferimenti coatti, genocidio, sradicamento, olocausto culturale, crimini contro l'umanità, deportazioni, Trattato di Losanna, Conferenza di Potsdam, Trattato di pace, opzioni, Corte penale internazionale, Stato nazionale, “popoli signori”, multiethnicità, convivenza.

1. Gli inizi

I trasferimenti coatti o indotti di popolazioni e di gruppi sociali, nelle loro svariate espressioni e modalità, rappresentano purtroppo un fenomeno molto diffuso, se non una costante, nella storia politica dell'umanità. Le deportazioni,

le “pulizie etniche”, gli spostamenti forzati o le “cacciate” di interi gruppi nazionali hanno assunto una dimensione crescente e radicale in particolare negli ultimi due secoli, con l’avvento degli Stati nazionali moderni, il loro confronto per il predominio territoriale e l’affermarsi del principio di esclusività etnica e nazionale dello Stato e delle sue forme di controllo sulla società. Tali fenomeni, nel loro manifestarsi fra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni immediatamente successivi la seconda guerra mondiale, non furono mai concretamente banditi o sanzionati dal diritto internazionale.

Oggi la comunità internazionale considera gli spostamenti forzati, le varie forme di “pulizie etniche” e, più in generale, gli sradicamenti dal proprio territorio di gruppi linguistici, religiosi o nazionali delle gravi violazioni dei diritti umani; dei crimini contro l’umanità, degli atti moralmente esecrabili e incompatibili con i principi del diritto internazionale.

Ma non sempre è stato così, in particolare nel periodo che va dallo scoppio della prima guerra mondiale all’inizio della “guerra fredda”. Alla fine del diciannovesimo secolo vari autori e diplomatici avevano “sposato” la causa dei trasferimenti forzati come un’accettabile soluzione atta a superare insanabili antagonismi etnici o controversie fra gli Stati.

Lo spostamento di minoranze linguistiche o d’interi gruppi nazionali era considerato dalle cancellerie delle principali potenze (anche se non veniva mai apertamente dichiarato) uno strumento per pacificare delle aree geografiche contese, sanare le contrapposizioni e le linee di frattura fra le diverse componenti presenti all’interno di spazi storicamente multiculturali.

Uno dei primi a teorizzare i trasferimenti di intere popolazioni come legittima misura statale fu un importante statista ottomano, Ahmed Midhat Pasha, ex governatore della Rumelia (Bulgaria meridionale). In un articolo pubblicato con il nome di Midhat nel 1878 nella rivista “The Nineteenth Century”, discutendo dei risvolti della guerra russo-turca del 1878 (conclusasi con una disastrosa sconfitta militare dell’Impero ottomano, che era costata alla Sublime Porta la perdita di un terzo del suo territorio)¹, proponeva uno spostamento di popolazioni nei territori bulgari divenuti indipendenti, ovvero il trasferimento di tutti i musulmani che non sarebbero voluti restare nel nuovo Principato, e lo scambio delle loro proprietà con quelle di quei bulgari cristiani giunti dai territori ancora sotto il controllo ottomano. Tale proposta non fu accolta al Congresso di Berli-

¹ A seguito della guerra russo-turca del 1877-1878, e della successiva Pace di Santo Stefano (3 marzo 1878) l’Impero ottomano dovette riconoscere la perdita e l’indipendenza dei territori (prima Principati sotto sovranità ottomana) della Serbia, della Bulgaria e della Romania, e la costituzione (quale Principato sotto sovranità formale ottomana, ma di fatto controllato militarmente dalla Russia) della “Grande Bulgaria”. A seguito delle pressioni britanniche e austriache, contrarie ad un’eccessiva espansione della Russia, al Congresso di Berlino (giugno 1878) venne ridimensionato il territorio della “Grande Bulgaria”, che fu diviso nella Bulgaria propriamente detta (Bulgaria settentrionale), nel Principato di Rumelia (Bulgaria meridionale) e in una parte restituita alla sovranità dell’Impero turco.

no, tuttavia un terzo di secolo dopo, con le guerre balcaniche, venne ripresa dalla Convenzione di Adrianopoli². A conclusione del primo conflitto mondiale furono attuati sistematicamente, su queste premesse, degli scambi di popolazione tra Grecia, Turchia e Bulgaria³.

Alcuni anni dopo l'idea di trasferire intere popolazioni fu ulteriormente elaborata da un funzionario bavarese, Siegfried Lichtenstaedter che, nel 1898 pubblicò, con lo pseudonimo di Mehmed Emin Efendi, un libretto su "Il futuro della Turchia". Facendo riferimento alle crescenti tensioni nazionali nell'Europa centro-orientale, Lichtenstaedter ipotizzava, quale mezzo ottimale per risolvere i problemi degli imperi plurinazionali, lo scambio volontario di popolazioni⁴.

"Tra diverse nazionalità, o più precisamente tra combinazioni di popolazioni di diversa razza, lingua e religione, una pace completa e duratura – affermava il Lichtenstaedter – non si verifica mai in nessun posto, anche laddove tali combinazioni esistono sotto un'unica amministrazione centrale. L'esistenza di diverse nazionalità, lingue e religioni in uno Stato inevitabilmente causa degli scontri, in una forma o l'altra... Di conseguenza il popolo cristiano deve scomparire, per quanto possibile, dalla sfera del Governo turco... Il problema che ci si pone è quello della scoperta – proseguiva il teorico bavarese – di mezzi meno drastici per l'eliminazione delle popolazioni non musulmane dalla Turchia. Chiaramente la strada migliore sarebbe quella di stimolare l'emigrazione volontaria... Ma anche l'emigrazione forzata non mi appare un'offesa contro l'umanità"⁵.

Lichtenstaedter inoltre preannunciava teoricamente quell'insieme di "pulizie etniche" e di scambi forzati delle popolazioni che si sarebbero concluse (a seguito della guerra greco turca del 1919-1923 e del Trattato di Losanna) con la cacciata definitiva dei greci dall'Anatolia orientale, dalla Cilicia e dal Ponto (un milione e 200 mila persone residenti in quei territori da più di due millenni) e di gran parte dei turchi-musulmani dalla Grecia (350.000 cittadini greci di fede musulmana).

² Con il Trattato di Adrianopoli (1913) i Governi di Sofia e di Costantinopoli si accordarono per uno scambio volontario delle rispettive minoranze stanziate lungo una fascia di quindici chilometri a cavallo della linea di frontiera.

³ Niccolò PIANCIOLA, *L'Europa degli spostamenti forzati di popolazione (1912-1956)*, sito web del Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini, Roma, Associazione per il Museo delle intolleranze e degli stermini, internet: http://www.istoreto.it/amis/micros/spo_micros.rtf. Con la Convenzione di Neuilly, alla fine della prima guerra mondiale, Grecia e Bulgaria procedettero a un analogo scambio volontario di popolazioni: circa 46.000 greci lasciarono la Bulgaria, mentre 96.000 bulgari abbandonarono lo Stato ellenico.

⁴ Le sue teorie sono state studiate e le sue indicazioni citate da Erik FRANZEN nell'opera *Die Vertriebenen. Hitlers letzte Opfer*, Monaco, Ullstein, 2001. Siegfried Lichtenstaedter morirà nel campo di concentramento nazista di Theresienstadt nel 1942.

⁵ Siegfried LICHTENSTAEDTER, *Die Zukunft der Türkei, Ein Beitrag zur Lösung der orientalischen Frage*, Berlin&Leipzig, Luckhardt, 1898. Un'edizione inglese di questo libro comparve qualche anno dopo con il titolo *The future of Turkey. An Essay on the Eastern Question and a Suggested Solution*, London, Luzac & Co, 1907.

Profeticamente nel suo libello del 1898 affermava che “nel giro di venti o trent’anni... molte voci potrebbero udirsi lamentare le orribili atrocità compiute nell’Asia Minore occidentale contro i disgraziati greci”⁶.

Egli inoltre sembrava giustificare, almeno parzialmente, la logica dei sanguinosi “pogrom” antiarmeni verificatesi in quell’epoca. “Un immenso macello venne, è vero, compiuto negli anni 1895-96 contro gli armeni: ma esso ebbe la sua spiegazione – rilevava lo studioso bavarese – nel pericolo immediato che la Turchia vedeva negli sforzi dei rivoluzionari armeni, e nelle minacce delle potenze europee...”⁷.

Si anticipavano in tal modo le tesi “giustificazioniste” e i ragionamenti che, successivamente, avrebbero fatto da sfondo allo scatenamento del grande genocidio armeno del 1915.

Va comunque rilevato che all’inizio, nella teorizzazione di tali soluzioni, si faceva riferimento innanzitutto agli spostamenti di popolazione soprattutto come processi di carattere volontario. I trasferimenti o gli scambi sarebbero dovuti avvenire solo con il consenso delle popolazioni interessate (anche se è evidente la relatività del concetto di “volontarietà”, anzi la sua inapplicabilità e contraddittorietà in condizioni di crisi, di gravi pressioni sociali, politiche, economiche o di guerra).

Tuttavia va rilevato che in queste prime “elaborazioni” teoriche dello “scambio di popolazioni” erano già presenti tutti quegli elementi che, nei decenni successivi, avrebbero condizionato la storia europea e i moderni meccanismi di costruzione dello Stato nazionale attraverso i più cruenti e disumani processi di “pulizia etnica”.

La teorizzazione degli spostamenti forzati prese piede in modo particolare alla vigilia e nel corso del primo conflitto mondiale, contestualmente all’applicazione su vasta scala di tale metodo. Nel 1915 il medico ed etnografo svizzero Georges Montandon (che dopo la guerra si sarebbe distinto per il suo antisemitismo radicale) rilevava che l’unico modo per risolvere gli attriti tra maggioranze e minoranze era “l’estirpazione di massa della popolazione non appartenente alla nazione e il suo reinsediamento oltre confine”. Un suo memorandum sull’argomento venne pubblicato in connessione con la Conferenza delle nazionalità riunitasi a Losanna nel 1916⁸.

Montandon distingueva le frontiere nazionali da quelle etniche e linguistiche rilevando che “due nazioni giungono facilmente ad un’intesa quando il

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem. In un pamphlet apparso nel 1927 Lichtenstaedter proponeva uno scambio di popolazione tra Svizzera e Italia come mezzo per risolvere la questione sudtirolese, ovvero di scambiare i cittadini svizzeri di lingua italiana del Ticino con quelli italiani di lingua tedesca del Sudtirolo.

⁸ G. MONTANDON, *Frontières nationales. Détermination objective de la condition primordiale nécessaire à l’obtention d’une paix durable*, Lausanne, Imprimeries Réunies, 1916.

tracciato della loro frontiera non deriva che da fattori geografici. Ciò che rende arduo un compromesso è sempre la questione della popolazione. Quando il vincitore sposta la frontiera la popolazione rimane sul posto ed ecco che si viene a creare una marca”. La soluzione del “problema” delle “marche”, ovvero delle regioni di confine abitate da minoranze, o da popolazioni aventi legami transfrontalieri, era, secondo lui “l’estirpazione di massa, al di là della frontiera, dei non appartenenti alla nazione, poi l’interdizione del diritto di proprietà e anche quello di soggiorno per gli stranieri nella provincia di frontiera”⁹. Su queste basi Montandon proponeva concretamente l’espulsione dei tedeschi dall’Alsazia-Lorena (almeno quelli stabilitisi dopo il 1870), una volta riconquistata dalla Francia e lo scambio di popolazione fra tedeschi della Prussia orientale e i polacchi residenti in quella occidentale. Montandon prevedeva inoltre, nella sua precoce “ingegneria sociale ed etnica”, la formazione di uno Stato cecoslovacco e di una “Grande Serbia” anticipatrice della Jugoslavia, nonché l’unione alla Germania dell’Austria. Oltre allo scambio di popolazione fra ungheresi della Transilvania centrale e romeni della Transilvania settentrionale, l’etnografo svizzero proponeva uno scambio fra italiani di Trieste e dell’Istria, con i croati della Dalmazia centrale. Questi ultimi avrebbero dovuto essere trasferiti nella “Grande Serbia”, mentre gli italiani della Venezia Giulia in Dalmazia, per lasciare Trieste e l’Istria alla Germania-Austria unificate, quale loro sbocco nel Mediterraneo.

Le teorizzazioni di Montandon non erano isolate; si accompagnavano a quelle di Adolf Bartels – poeta, storico della letteratura e scrittore – che nel 1914 proponeva in un memorandum politico l’annessione della “Russia occidentale” alla Germania, con un’emigrazione organizzata di popoli¹⁰. O a quelle di Heinrich Class, presidente della Lega pangermanista che propugnava uno scambio tra polacchi e russi residenti nei territori che sarebbero stati annessi alla Germania con i tedeschi che risiedevano nell’Impero zarista¹¹. Per non parlare del sionista britannico Israel Zangwill che, fondatore dell’organizzazione territorialista ebraica (noto per aver coniato la frase “una terra senza un popolo per un popolo senza terra” e per avere reso celebre l’espressione “melting pot” - facendone il titolo di un’opera teatrale), fu il primo a proporre nel maggio del 1917 (ancora prima della dichiarazione Balfour) il trasferimento degli arabi residenti in Palestina allo scopo di creare uno stato ebraico¹².

“La terra è abitata da 600.000 arabi – affermava Zangwill riferendosi allora alla Palestina – per cui dovremmo gentilmente persuaderli ad emigrare... Gli

⁹ Ibidem.

¹⁰ Steven Nyole FULLER, *The Nazis’ Literary Grandfather: Adolf Bartels and Cultural Extremism, 1871-1945*, New York, Peter Lang Pub. Inc., 1996.

¹¹ Wiktor SUKIENNICKI, *East-Central Europe during the First World War*, 2 vol., Boulder (Colorado), 1988.

¹² Israel ZANGWILL, *The Voice of Jerusalem*, London, 1920.

ebrei saranno ben contenti di pagare loro le spese e di comprare altresì le loro proprietà al loro effettivo valore...”¹³.

Qualche anno dopo avrebbe affermato inoltre che “la redistribuzione delle nazionalità nell’interesse della prosperità generale è, mi sembra, una delle funzioni della Lega delle Nazioni e dev’essere attuata in molte parti d’Europa. È stata anche suggerita come soluzione della questione irlandese”¹⁴.

Solo pochi anni dopo, nel 1923, la Convenzione di Losanna avrebbe sancito ufficialmente, con la mediazione britannica e della Lega delle Nazioni, il primo grande trasferimento forzato di popolazione del Novecento.

I rivolgimenti e le violenze della prima guerra mondiale contribuirono a inasprire in termini sempre più estremi – dando una misura del degrado morale ed intellettuale che l’Europa stava sperimentando a causa del conflitto – le esigenze di espansione degli “Stati nazionali” e a rendere “ammissibile” o “tollerabile”, tra gli altri delitti contro l’umanità, anche quello della “pulizia etnica” e dei trasferimenti forzati.

2. Lo stravolgimento e la “nazionalizzazione” delle aree storicamente multietniche dell’Europa centro-orientale

Se si compara una carta politica dell’Europa dei primi anni del Novecento con quella odierna ci accorgeremo subito non solo degli enormi e molteplici spostamenti dei confini, della scomparsa di Stati e imperi e dell’apparire di nuove compagini nazionali, ma soprattutto del radicale mutamento subito dai toponimi e dell’identità di molte città e territori, della loro trasformazione da entità etnicamente composite a realtà mononazionali, segno dei profondi sconvolgimenti avvenuti nel tessuto sociale di gran parte del continente.

Ampie regioni da sempre plurilingui e multiculturali, in cui da secoli si intrecciavano e convivevano etnie, lingue, culture e religioni diverse, in cui si sovrapponevano, nell’ambito di complesse relazioni sociali, economiche e di classe, varie nazionalità, sono state sottoposte – in particolare nella prima metà del Novecento – ad un cruento processo di “semplificazione” etnica, attraverso l’espulsione di grandi masse di individui.

In mezzo secolo, in alcuni casi nel breve volgere di alcuni anni, decine di importanti città – da sempre “nazionalmente complesse” e con una storia di intrecci e di compresenze etniche, culturali e religiose – hanno visto cambiare i loro nomi, cancellare il loro passato, assumere nuove, definitive e esclusive identità. Sotto la sferza dei nuovi processi di “nazionalizzazione”, di “semplifi-

¹³ Ibidem.

¹⁴ Israel ZANGWILL, “Zionism and the League of Nations”, in *The League of Nations Journal*, London, vol. 1, n. 2, febbraio 1919, p. 46-47.

cazione” o di “pulizia etnica”, i loro toponimi, espressione di antiche sedimentazioni storiche, furono ribattezzati e cancellati¹⁵.

A spostarsi, assai più dei confini sono stati gli individui che a milioni furono costretti ad abbandonare i propri insediamenti storici, come i tedeschi della Prussia orientale e occidentale, della Posnania e dell’Alta Slesia, dei Sudeti, dell’area del Volga o del Banato¹⁶, i greci dell’Anatolia, della Cilicia e del Ponto, i polacchi dell’Ucraina occidentale, gli ungheresi della Slovacchia, del Banato e della Transilvania, gli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Si parla di sconvolgimenti etnici e culturali mai avvenuti prima in questa proporzione. Solo durante e dopo la seconda guerra mondiale i trasferimenti e le espulsioni hanno riguardato una massa di circa 18 milioni di persone. Alcune decine di milioni di abitanti furono coinvolti durante e dopo la “grande guerra”, a cui vanno aggiunti il milione di greci espulsi dall’Anatolia negli anni Venti del Novecento, le numerose centinaia di migliaia di turchi e musulmani cacciati dalla Grecia, dalla Tracia, dalla Bulgaria, le espulsioni e gli eccidi di quasi un milione di armeni dalla Turchia, o i trasferimenti forzati di milioni di persone di varie etnie all’interno dei territori dell’Unione Sovietica. Senza contare gli stermini e gli sconvolgimenti avvenuti durante l’occupazione nazista, con il genocidio e l’olocausto di oltre i due terzi degli ebrei d’Europa (dai cinque ai sei milioni di persone) e la morte di un’altra decina di milioni di persone fra prigionieri politici e militari, oppositori, rom, sinti, pentecostali, omosessuali, disabili, ecc.

La complessa realtà multietnica dell’Europa centrale ed orientale in meno di un secolo, e in particolare dopo le due guerre mondiali, fu stravolta e cancellata nel nome della “purezza” nazionale e del principio di esclusività etnica imposto dagli Stati nazionali. Delle intere comunità nazionali e linguistiche, presenti nei loro territori d’insediamento storico da secoli – in alcuni casi da millenni – furono letteralmente “spazzate”.

La nascita dei nuovi Stati nazionali e l’applicazione del principio dell’esclusività nazionale basato sull’assioma “uno Stato - un popolo” nel volgere di pochi anni contribuirono a ridurre drasticamente il peso delle minoranze e del multiculturalismo.

Già nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, gli appartenenti alle minoranze nazionali erano diventati un quarto della popolazione complessiva dell’Europa orientale rispetto alla metà dell’anteguerra. Dopo il secondo conflitto l’“omogeneità” nazionale degli Stati si era ulteriormente consolidata, riducendo ad una

¹⁵ Koninsberg-Kaliningrad, Danzig-Gdansk, Gdingen-Gdynia, Wilno-Vilnius, Breslau-Wroclaw, Karlsbad-Karlovy Vary, Lwow-Lviv, Selanik-Salonicco-Thessaloniki, Smirne-Izmir e, per riferirci alle nostre regioni, Fiume-Rijeka, Pola-Pula, Zara-Zadar, ecc.

¹⁶ Oltre un milione di tedeschi dovette trasferirsi dalla Polonia dopo la prima guerra e dai dieci ai dodici milioni furono espulsi dalla Prussia orientale, dalla Posnania e dall’Alta Slesia, oltre che dai Sudeti dopo la seconda.

dimensione “residuale” la presenza di gruppi nazionali dislocati al di fuori dei propri Stati nazionali¹⁷.

La complessità di relazioni culturali, la ricchezza sociale e civile derivante da antiche compresenze etniche sono state così inevitabilmente sacrificate per dare spazio a realtà sempre più uniformi, monolingui e monoculturali. Territori, regioni e città abituate da secoli all’uso e alla sovrapposizione di lingue diverse, all’interazione, allo scambio e alla convivenza fra diversi codici culturali, etnici e linguistici improvvisamente dovettero subire un processo di semplificazione e omologazione, sottostare ad un umiliante impoverimento civile ed umano.

3. I presupposti dell’“olocausto culturale”

La perdita della “complessità”, solo in parte compensata dal venire meno, con la scomparsa delle “diversità”, anche dei vari motivi di attrito e di scontro inevitabilmente a queste connessi, ha generato un inqualificabile “degrado” e impoverimento culturale della società. Un “vulnus” civile di portata storica, un grave e irreversibile danno al patrimonio dell’umanità per certi aspetti assimilabile al concetto di “etnocidio” o di “olocausto culturale”.

Le origini e i meccanismi di questo “olocausto culturale” sono solo in parte riconducibili al fenomeno del graduale “sovertimento” dei rapporti, sociali, nazionali ed economici fra le cosiddette “nazioni dominanti” (i “popoli signori” o “master nation”) e le nazioni “subordinate” in Europa tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo scorso.

Lo storico britannico Lewis Namier¹⁸, che definiva il centro-est Europa come il “Medio oriente europeo” rilevava che “nelle numerose Irlande sparse in tutta l’Europa, tumulti e conflitti dovevano derivare dall’elevarsi delle classi inferiori e specialmente di quelle contadine, alla consapevolezza e all’azione politica. I conflitti nazionali e religiosi si intrecciavano ai movimenti agrari, inasprendosi a vicenda: la guerra era stata intrapresa sia per la proprietà nazionale che per quella personale della terra...”.

Secondo lo storico Andrea Graziosi ancora alla vigilia della “grande guerra”, e sino all’inizio del secondo conflitto mondiale, alcune etnie continuavano a svolgere un ruolo dominante dal punto di vista economico e sociale. Esse avevano monopolizzato gli strati sociali più elevati e dominato la vita urbana, contribuendo a rafforzare, con lo scontro e la sovrapposizione nazionale, anche la divisione tra città e campagna. In questa parte d’Europa la “nazionalità

¹⁷ Antonio FERRARA, Niccolò PIANCIOLA, *L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa 1853-1953*, Milano, Il Mulino, 2012 (Collana: Biblioteca storica).

¹⁸ Su Namier v. Linda COLLEY, *Lewis Namier*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1989; Norman ROSE, *Lewis Namier and Zionism*, Oxford, Clarendon Press, New York, Oxford University Press, 1980.

rendeva più forti i vincoli di classe, e nello stesso tempo i vincoli nazionali tagliavano verticalmente le classi sociali”¹⁹.

In questo modo si era gradualmente creata – ed era ancora presente all’inizio del ventesimo secolo – una specie di catena gerarchica fra i diversi gruppi nazionali. Una catena che – rileva nel suo *Guerra e rivoluzione* Andrea Graziosi – “aveva al suo vertice, nel centro ed est europeo, tedeschi, russi e turchi, cui facevano da partner ungheresi, italiani, polacchi, greci e ai suoi anelli intermedi e inferiori popoli in via d’ascesa (serbi, rumeni, bulgari)”. Questi erano seguiti da popoli, che pur ancora marginali, stavano cercando di assumere maggiori spazi politici vista la loro dinamica partecipazione allo sviluppo economico (come i cechi) e altri le cui élite erano state da lungo tempo assimilate o eliminate, ed erano perciò quasi esclusivamente popoli contadini (come gli slovacchi, gli sloveni, i croati, i lituani, gli ucraini). La catena era chiusa da popoli privi sia di Stato che di territorio, e perciò più deboli ed esposti, nonostante il ruolo e la vitalità economici delle loro élite (come gli ebrei e gli armeni) per finire con gli zingari e altre comunità particolarmente emarginate²⁰.

La lotta per l’emancipazione sociale spesso dunque si intrecciava con quella per l’emancipazione nazionale e – anche se non inevitabilmente – rischiava di sfociare, nonostante secoli di pacifica convivenza – in tentativi di annientamento o di “pulizia” delle nazionalità ritenute “avversarie”. Il maggiore esponente dell’austromarxismo, Otto Bauer, nel suo fondamentale *La questione delle nazionalità e la socialdemocrazia*, rilevava infatti, nel 1907, che “l’odio nazionale non era altro che un odio di classe modificato”²¹.

L’affermazione del principio di nazionalità e dei concetti esclusivistici dello Stato nazionale (come basi dell’organizzazione politica europea) coincisero, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento – con i primi esempi di “ritirata” dei cosiddetti “popoli signori” dal “Medio oriente europeo”. Tale processo fu accompagnato, con la nascita di nuovi Stati nazionali, dalla “purificazione etnica” delle regioni interessate.

Per la prima volta veniva intaccato direttamente – come afferma lo storico Namier – “l’ancien régime” dei rapporti tra le nazionalità e le classi nell’area del “Medio oriente europeo”²².

¹⁹ Andrea GRAZIOSI, *Guerra e rivoluzione in Europa. 1905-1956*, Bologna, Il Mulino, 2001 (Incontri, n. 28).

²⁰ Andrea GRAZIOSI, *Dai Balcani agli Urali. L’Europa orientale nella storia contemporanea*, Roma, Donzelli, 1999, internet: <http://books.google.it/books?id=izb0wUb2GU8C&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false>.

²¹ Otto BAUER, *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*, Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand, 1907, secondo volume della rivista austromarxista viennese *Marx-Studien*, diretta da Max Adler e Rudolf Hilferding, internet: <https://epress.anu.edu.au/deutsch/archiv/bauer/1907/nationalitaet/index.html>.

²² Lewis Bernstein NAMIER, *Conflicts. Studies in Contemporary History*, London, Macmillan, 1942; ID., *Vanished Supremacies. Essays in European History, 1812-1918*, London, Hamish Hamilton, 1958.

Questa realtà era formata dal complesso di nazionalità presenti negli imperi multinazionali, o che orbitavano, dal punto di vista economico e culturale, attorno alla Germania e all’Austria. Il suo collante era formato dalle élite tedesche o di cultura tedesca formanti un “reticolo urbano” che a suo tempo aveva costituito la spina dorsale dell’Impero asburgico. Un universo che aveva i suoi corrispettivi nei reticoli urbani abitati da altri “popoli signori”, spesso delle “isole” (russe, polacche, ungheresi, italiane, ma anche greche e armene, spesso con una forte percentuale di ebrei assimilati) collocate in un “mare” rurale abitato prevalentemente da altre nazionalità (che potevano essere di volta in volta ucraini, rumeni, croati, serbi...) ²³.

La prima guerra mondiale segnò l’inizio della fine di questi “mondi paralleli e sovrapposti”, di queste storiche compresenze, contraddistinte da rapporti gerarchici e di classe, ma anche da antiche e radicate esperienze di reciproco arricchimento, di solidarietà e convivenza. Sino a che il secondo conflitto non ne determinò la definitiva scomparsa.

4. La cacciata dei “popoli signori”. Contraddizioni di un concetto

La cacciata dei “popoli signori”, ovvero il rivolgimento dei tradizionali rapporti etnici e delle “gerarchie” sociali ed economiche esistenti da secoli fra le varie nazionalità dell’Europa centrale e orientale spiega sino ad un certo punto il fenomeno delle “pulizie etniche”, o lo sradicamento di intere comunità avvenuto nella prima metà del Novecento.

La gerarchia tra diversi popoli e il presunto “dominio”, in talune aree, di alcuni di essi sugli altri è, ovviamente, da riferirsi alle rispettive élite sociali, politiche ed economiche. Questi strati sociali esercitavano, a loro volta, forme di dominio o di “sfruttamento” su gruppi e classi subalterne della loro stessa etnia, e spesso collaboravano con le élite dei popoli “non egemoni” allo scopo di assoggettare vasti strati di popolazione esposti allo sfruttamento economico e sociale (spesso appartenenti a diverse nazionalità).

Le stesse élite dei popoli non egemoni non si facevano scrupolo di sfruttare gli inferiori strati sociali ed economici della loro stessa nazionalità, o quelli, analoghi, delle “master nation”.

L’identificazione di un determinato “popolo” con una classe (anche quando storicamente la gran parte degli appartenenti ad una nazione si veniva a trovare, oggettivamente, nell’alveo dei gruppi sottoposti allo sfruttamento sociale ed economico) è il frutto del lungo perpetuarsi della propaganda prodotta dagli scontri nazionali nel periodo delle “building nation”, ovvero della formazione delle borghesie e degli Stati nazionali.

²³ Ibidem.

Le élite dei popoli definiti subalterni non si ponevano l'obiettivo, in questa fase di scontro, di eliminare le cause delle eventuali ineguaglianze e dello sfruttamento (che spesso erano "trasversali" rispetto alle appartenenze nazionali e linguistiche), ma di "sostituirsi" ai gruppi dominanti, imponendo su tutti il loro specifico portato nazionale. È emblematico l'esempio, nel periodo austro-ungarico, del confronto per il diritto all'istruzione pubblica fra le borghesie italiane, croate e slovene in Istria e a Trieste. Le forze liberal-nazionali italiane si prodigavano ad aprire ginnasi, licei e scuole medie superiori anche in aree compattamente abitate da croati e sloveni, ed a negare a questi, ovunque, il diritto ad un'istruzione superiore, mentre non si preoccupavano dell'altissimo tasso di analfabetismo, dell'indigenza economica e culturale e della mancanza di scuole elementari nelle aree urbane e proletarie allora prevalentemente italiane. La lotta per il diritto all'istruzione fra i diversi vertici nazionali era chiaramente indirizzata a perpetuare l'egemonia e il dominio degli stessi, non a migliorare le condizioni delle loro rispettive "nazionalità".

È significativo quanto affermava, a questo proposito, nel 1900, la socialista istriana Giuseppina Martinuzzi: "Noi dunque osserviamo due borghesie che si disputano il possesso economico e morale della comune patria, abbindolando il popolo ingenuo cogli idealismi di patria e nazione. E mentre la borghesia italiana sfoggia argomenti ideali e patriottici per rimanere al possesso della situazione economica, la borghesia slava sfoggia sentimenti umanitari per impadronirsi della situazione morale ed economica. Ma né l'una né l'altra potendo raggiungere i loro intenti senza il concorso delle masse lavoratrici, é a queste che rivolgono il verbo patriottico, suscitando timori infondati tra gli italiani, bagliori d'ingannevoli speranze tra gli slavi, odi, disprezzi, rappresaglie, gelosie in quelli e in questi, producendo insomma una rovina morale negli animi semplici e incolti"²⁴.

Va rilevato che il "nazionalismo" costituiva uno straordinario strumento di organizzazione del consenso grazie al quale i gruppi dominanti riuscivano a sottomettere ed a indottrinare ideologicamente gli strati subalterni della loro stessa nazione, al fine di "mobilitarli" nella lotta permanente per la gestione del potere.

Classe e nazione diventavano apparentemente alleati, dunque, allo scopo esclusivo di imporre ad un intero popolo, puntando sul "mito" della nazione, gli obiettivi dei suoi gruppi dominanti.

È in questo contesto di polarizzazione e di organizzazione di massa del moderno nazionalismo che si sono potute verificare, con le due guerre mondiali, le devastanti sopraffazioni, gli sradicamenti territoriali e l'eliminazione di intere

²⁴ Giuseppina MARTINUZZI, "La lotta nazionale in Istria considerata quale ostacolo al socialismo", discorso tenuto a Pola il 12 agosto 1900, in Marija CETINA (a cura di), *Giuseppina Martinuzzi. Documenti del periodo rivoluzionario 1896-1925*, Pola, Naučna biblioteka [Biblioteca scientifica], 1970, p. 95.

comunità in quanto le “pulizie etniche” hanno potuto avvalersi di una straordinaria carica ideologica che spesso è riuscita a coniugare, in varie forme, dei presunti traguardi “rivoluzionari” o dei falsi obiettivi di rivolgimento sociale con degli altrettanto falsi interessi nazionali, etnici, religiosi o razziali.

L’invenzione del concetto della “colpa” o della “responsabilità collettiva” da attribuire a interi gruppi o nazioni hanno inoltre spianato la strada alla logica delle “punizioni collettive” estendibili indistintamente a tutti gli appartenenti a un popolo o una comunità, favorendo, o quantomeno offrendo un facile alibi ai grandi disegni di stravolgimento delle realtà multiculturali, di annientamento o spostamento di intere popolazioni.

Con la fine della seconda guerra mondiale si è definitivamente dissolto “l’ancien régime” dei rapporti nazionali in gran parte d’Europa, ma al contempo è stata inferta una ferita mortale al tessuto sociale di territori nazionalmente e culturalmente plurali da cui sarebbero potuti maturare – in un’apprezzabile scala – i presupposti per una reale convivenza, sostituendo le vecchie gerarchie con nuove e più ricche relazioni interetniche.

5. Dal Trattato di Losanna a Potsdam. I “popoli mobili”

Nell’evoluzione del diritto internazionale e nella storia dei trattati la questione dei trasferimenti forzati o indotti di popolazione ha avuto uno spazio molto ridotto, anche se non sono mancati sviluppi ed elaborazioni che hanno di volta in volta posto l’accento, a seconda delle condizioni politiche e storiche, sulla necessità di sancirne l’illegalità, in quanto delitti contro l’umanità, e dall’altra di tollerarne l’applicazione, quale “misura” per risolvere insanabili conflitti etnici o controversie internazionali.

Il Codice Lieber del 1863, considerato una delle basi della prima Convenzione dell’Aia (del 1899) stabiliva, nell’articolo 23, che durante una guerra la popolazione civile non poteva essere “uccisa, resa schiava, deportata o trasferita forzatamente in nuovi distretti”²⁵.

Con il nuovo secolo e l’avvicinarsi della “grande guerra” tali prescrizioni andarono gradualmente scomparendo. Gli accordi immediatamente precedenti la prima guerra mondiale non contemplavano più infatti il caso della deportazione o dell’espulsione di massa nel diritto internazionale di guerra. La Convenzione

²⁵ Le Lieber’s Instructions, così dette perché ne fu autore il giurista Francis Lieber, è un codice composto di 150 articoli che dà ordine e sistemazione alle norme del diritto consuetudinario che gli stati maggiori degli eserciti moderni tendevano ad adottare nell’intento di condurre le guerre secondo metodi razionali coerenti con i principi della civiltà alla quale appartenevano. Il codice venne promulgato per l’esercito degli Stati Uniti, ma di fatto costituisce il modello al quale si ispireranno in Europa le norme del *Manuale di Oxford* (1880) e quelle sottoscritte dagli Stati che parteciperanno ai congressi dell’Aia del 1899 e del 1907, ossia gli atti che pongono le basi concrete del diritto bellico internazionale.

dell’Aia del 1907 non prevedeva tali fattispecie per il fatto – secondo il giurista George Schwarenberg – che esse non richiedevano un espresso divieto essendo tali pratiche “generalmente rifiutate, e considerate al di sotto del livello minimo di civiltà”²⁶.

Dopo pochi anni il primo conflitto mondiale, con i suoi massacri, avrebbe contribuito ad abbassare radicalmente tale livello di civiltà, rendendo giustificabili e tollerabili spostamenti forzati, e cacciate dalla loro terra di milioni di persone.

Il primo trattato internazionale tra due Stati che prevedesse uno scambio di popolazione fu sottoscritto alla vigilia della prima conflagrazione mondiale. Si trattava della Convenzione di Adrianopoli (o Edirne), conclusa, dopo la seconda guerra balcanica, tra Bulgaria e l’Impero ottomano nel novembre del 1913. La Convenzione era stata allegata al Trattato di pace di Costantinopoli siglato poco prima, nel settembre dello stesso anno. Il documento prevedeva lo scambio di popolazioni residenti in una fascia di 15 chilometri dalle due parti del nuovo confine che divideva la Tracia. Oltre 48.000 musulmani (turchi residenti nella Tracia occidentale) furono trasferiti nell’Impero ottomano e circa 46.000 cristiani ortodossi (bulgari abitanti della Tracia orientale) in Bulgaria. Come in altri casi precedenti e successivi la maggior parte della popolazione si era già spostata prima della sigla definitiva dell’accordo²⁷.

La seconda guerra balcanica innescò una serie di movimenti di popolazione anche all’interno degli Stati che avevano sconfitto l’Impero ottomano per poi combattersi tra loro: nel 1913, 15.000 bulgari lasciarono la Macedonia, a seguito della ritirata dell’esercito bulgaro e dell’occupazione dell’area da parte della Grecia, mentre 80.000 greci furono costretti a spostarsi e abbandonare le loro case in seguito al Trattato di Bucarest (10.000 dalle zone della Macedonia assegnate alla Serbia e alla Bulgaria, 70.000 dalla Tracia occidentale occupata dalla Bulgaria). I trasferimenti forzati proseguirono nel 1914, con l’esodo in Turchia dagli Stati balcanici di 250.000 musulmani, e di 200.000 greci espulsi dalla Tracia orientale (in parte deportati verso l’interno dell’Anatolia e dell’Asia minore).

Dopo la prima guerra mondiale, la Bulgaria e la Grecia si accordarono con il Trattato di Neuilly per uno “scambio volontario” di popolazioni. A seguito di quest’intesa negli anni Venti circa 100.000 bulgari e 50.000 greci dovettero

²⁶ L’attenzione al diritto su questo fronte era stata richiamata dall’impatto sull’opinione pubblica mondiale della battaglia di Tsushima dove, nel 1905, l’intera flotta russa era stata distrutta da quella giapponese e migliaia di feriti e naufraghi erano stati abbandonati in mare senza soccorsi. Alla seconda Conferenza della pace dell’Aia del 1907 parteciparono 44 nazioni che sottoscrissero tredici convenzioni e una dichiarazione: alcune ribadirono e precisarono le precedenti norme, altre rappresentarono un completamento e un ampliamento del diritto umanitario in tempo di guerra.

²⁷ Stephen Pericles LADAS, *The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey*, New York, Macmillan, 1932.

abbandonare i propri antichi territori di insediamento. Lo scambio fu avviato solo dopo che i greci decisero di deportare, accampando presunte “necessità militari”, alcune migliaia di bulgari dalla Tracia insediando al loro posto profughi greci cacciati dall’Anatolia turca²⁸.

Lo scambio tra greci e bulgari in quel periodo fu, forse, uno dei pochi condotti senza attuare una violenta e diretta costrizione, quantunque non si potesse parlare, ovviamente, date le condizioni generali di tensione e di minaccia, di “volontarietà”²⁹.

Per la prima volta venne usato il termine “rimpatrio” non per descrivere il rientro di un profugo al luogo d’origine, alla sua casa, quanto per intendere lo spostamento dal luogo natale per stabilirsi in un posto lontano che si presumeva fosse la sua “vera patria”³⁰.

Agli inizi del primo conflitto mondiale, e a seguito delle gravi sconfitte subite durante le guerre balcaniche, l’Impero ottomano, nel quale si era già affacciato, dal 1908, il movimento dei “Giovani Turchi” (che avrebbe portato l’Impero della Sublime Porta a trasformarsi, nel 1923, con la proclamazione della Repubblica, in uno Stato nazionale) intraprese delle politiche miranti a eliminare o cacciare i sudditi cristiani dell’Impero, in primo luogo greci e armeni.

Le repressioni del Governo guidato dai “Giovani Turchi” si rivolsero anche contro i nazionalisti arabi, con sanguinose repressioni a Beirut e Damasco, contro gli arabi palestinesi e contro la comunità ebraica palestinese (da Giaffa furono espulsi 9.000 ebrei, fra cui lo stesso David Ben Gurion, futuro primo capo del Governo israeliano). Nel 1911, a Salonico, nel corso di un’assemblea segreta del partito dei Giovani Turchi “Ittihad Uterekki” (Unione e Progresso) le forze nazionaliste del movimento (che ebbero il sopravvento su quelle “costituzionaliste” che invece proponevano la trasformazione della Turchia in una federazione di popoli), decisero di avviare la soppressione degli armeni³¹.

L’ordine ufficiale di deportazione degli armeni venne dato il 27 maggio del 1915 con una legge che autorizzava le autorità militari a reprimere e deportare

²⁸ C. A. MACARTNEY, *National States and National Minorities*, New York, Russell & Russell, 1968; vedi anche Kalliopi K. KOUFA, Constantinos SVOLOPOULOS, “The Compulsory Exchange of Populations between Greece and Turkey: The Settlement of Minority Questions at the Conference of Lausanne, 1923, and its Impact on Greek-Turkish Relations”, in Paul SMITH (a cura di), *Ethnic Groups in International Relations: Comparative Studies on Governments and Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940*, New York, University Press, 1991, vol. V, p. 275-308.

²⁹ Marina CATTARUZZA, Marco DOGO, Raoul PUPO (a cura di), *Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000 (Quaderni di Clio, Istituto regionale per la cultura istriana, n. s., vol. 3); Marina CATTARUZZA, “Espulsioni di massa di popolazioni nell’Europa del XX secolo”, in *Rivista storica italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, vol. 113, fasc. 1, p. 66-85.

³⁰ Marco DOGO, “Cristiani, musulmani e lo Stato-nazione nei Balcani”, in Marina CATTARUZZA, Marco DOGO, Raoul PUPO (a cura di), *op. cit.*

³¹ In quel periodo circa 30.000 armeni della Cilicia (Adana) furono deportati e sterminati. A questo fine venne costituita un’organizzazione segreta denominata “*Teskilat i Mahsusa*” (Organizzazione speciale).

le popolazioni civili sospettate di spionaggio e tradimento. La fase più acuta degli stermini, e il genocidio della popolazione armena, si svolse fra il 1915 e il 1916, durante la prima guerra mondiale (nella quale l'Impero ottomano intervenne a fianco dell'Austria e della Germania), e si concluse con l'uccisione (a seguito delle stragi di civili e resistenti, delle deportazioni, della prigionia in campi di internamento) di quasi due milioni di armeni³².

A partire dal 1914, 150.000 greci furono espulsi a costretti a rifugiarsi in Grecia (nella Tracia occidentale, da cui furono allontanati circa 100.000 bulgari), mentre altri 50.000 venivano deportati verso l'interno dell'Anatolia³³.

Nel maggio del 1914, l'Impero ottomano e la Grecia raggiunsero un accordo preliminare per uno scambio di popolazioni³⁴. Lo scoppio della guerra fece fallire l'intesa, anche se le deportazioni di greci proseguirono nei due anni successivi, sino all'entrata della Grecia in guerra, a fianco dell'Alleanza, contro la Turchia, e al successivo conflitto greco-turco del 1919-1922 (il Trattato Sévres del 1920 assegnava alla Grecia l'area di Smirne)³⁵ e alla sconfitta militare di

³² Una parte degli armeni trovò la morte nelle stragi avvenute nelle località in cui avevano tentato di organizzare la loro resistenza (come a Van), gran parte invece morì a seguito delle "marce della morte" e dei maltrattamenti imposti durante i trasferimenti verso i campi di prigionia organizzati in varie parti dell'Impero (soprattutto in Iraq). Furono in parte risparmiati dalle stragi e dalle deportazioni gli armeni di Costantinopoli e di Smirne, grazie all'intervento dei diplomatici delle potenze occidentali. Di fatto solo l'intervento dell'Armata rossa sovietica fermò, alle porte di Erevan, l'esercito turco: ciò probabilmente evitò l'estinzione della nazione armena, al prezzo della sua incorporazione nella "Repubblica armena" facente parte dell'Unione Sovietica, con la perdita del predominio della borghesia armena residente in Georgia e Azerbaigian, i cui beni furono nazionalizzati dal regime.

³³ Le storiche rivendicazioni di indipendenza degli armeni nell'area centro-orientale dell'Anatolia, ai confini col Caucaso e in Cilicia, così come i moti irredentistici dei greci di Smirne, del Ponto, sulle coste orientali del Mar Nero e dell'Anatolia occidentale, rappresentavano una grave minaccia all'obiettivo dell'unità della giovane nazione turca che, sotto la spinta nazionalista del movimento di Kemal Atatürk, si stava trasformando in uno Stato nazionale nel quale non vi sarebbe stato più spazio per le minoranze. Vedi: Antonio FERRARA, *Storia, politica e storiografia delle migrazioni forzate in Europa*, tesi di dottorato in Scienza politica e istituzioni in Europa, Napoli, Università degli Studi "Federico II", 2008, internet: http://www.fedoa.unina.it/1924/1/Ferrara_Scienza_Politica.pdf.

³⁴ Nella primavera del 1914 il Governo ottomano propose al primo ministro greco Eleftherios Venizelos uno scambio di popolazioni che avrebbe coinvolto i musulmani della Macedonia greca contro le popolazioni rurali greche lungo la costa anatolica dell'Egeo. Venizelos accettò a condizione che lo spostamento avesse carattere "spontaneo". Venizelos era dunque propenso ad accettare che si cancellasse la millenaria presenza greca da ampie regioni, al fine di assicurare la sicurezza dello Stato greco entro confini etnici certi.

³⁵ Trattato stipulato dalle potenze alleate con l'Impero ottomano il 10 agosto del 1920 che stabiliva, dopo il ridimensionamento territoriale stabilito dal Trattato di Londra del 1913, delle ulteriori cessioni territoriali per la Turchia, con la perdita della sovranità sugli stretti (Bosforo e Dardanelli), la Tracia orientale, le isole di Imbros e Tenedis e il vilayet di Smirne (area trasformata in protettorato greco in cui si sarebbe dovuto tenere successivamente un plebiscito). Le cessioni territoriali a favore di Atene realizzavano in parte l'obiettivo della "Megali Idea", ovvero della Grande Grecia, che avrebbe dovuto riunire al Regno di Grecia gran parte delle zone, già appartenute alla sfera ellenistica, abitate da una consistente componente greca. Sia la Grecia, che ambiva a ottenere territori più vasti e la stessa Costantinopoli, e si riteneva insoddisfatta rispetto a quanto stabilito alla Conferenza di Sanremo nell'aprile del 1920, sia l'Impero ottomano, che aveva vissuto le amputazioni territoriali come un oltraggio al proprio orgoglio nazionale, tanto da scatenare quella che verrà definita la "guerra di indipendenza" di Mustafa Kemal Pasha Atatürk, alla fine si rifiutarono di ratificare il Trattato.

Atene che portò al grande esodo di un milione e duecentomila greci³⁶.

Il documento che sancì, sul piano concreto e quello del diritto internazionale, un vero e proprio “salto di qualità” nella prassi degli spostamenti e dei trasferimenti forzati delle popolazioni fu certamente il Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio del 1923³⁷.

Già il 30 gennaio del 1923 era stata firmata la Convenzione per uno scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia che definiva le condizioni per i trasferimenti e gli indennizzi, la liquidazione delle proprietà e che stabiliva la non possibilità per coloro che erano stati trasferiti di fare ritorno.

La gran massa dell'oltre un milione e duecentomila profughi greci aveva però già abbandonato i loro territori a seguito della vittoriosa offensiva delle truppe di Mustafa Kemal Atatürk su quelle greche, nella fase finale del conflitto greco-turco (nel corso del quale l'esercito greco, nel 1919, dopo la conquista di Smirne, assegnatagli dal Trattato di Sévres, si spinse, per abbattere il Governo kemalista, sino a pochi chilometri da Ankara).

Nell'agosto del 1921 scattò la controffensiva di Mustafa Kemal, nell'ambito della cosiddetta “lotta per l'indipendenza” turca, che costrinse a una precipitosa ritirata l'esercito greco e che ebbe conseguenze ancor più devastanti per la popolazione civile. Nel settembre del 1922 la città di Smirne, dove si erano concentrate centinaia di migliaia di profughi, cadde in mano alle truppe turche. Alcuni giorni dopo, dopo stragi e saccheggi, la città fu distrutta da un gigantesco incendio, che causò non meno di 15.000 vittime. I greci furono cacciati non solo dall'Anatolia occidentale e da Smirne, ma anche da ampie zone dell'entroterra³⁸. Numerosi furono i decessi durante la fuga, mentre 70.000 profughi morirono di malattia o denutrizione sulle navi o nei campi di accoglienza in Grecia.

Lo scambio forzato alla fine interessò (secondo le stime più accurate) 1.221.849 greci dell'Anatolia occidentale (secondo il censimento del 1928), di Smirne, della Cilicia e delle aree del Ponto sulle coste sud-orientali del Mar Nero

La Conferenza di Sanremo, in cui gli Alleati avevano stabilito le loro richieste in vista del Trattato di Sévres, e lo stesso Trattato di Sévres prevedevano la costituzione di una Repubblica indipendente democratica di Armenia nel Caucaso ottomano, nell'Anatolia orientale e in Cilicia (l'Armenia di Wilson che avrebbe compreso una parte delle Province di Van, Bitlis, Erzurum e Trebisonda), il Regno di Hegiaz, e un Kurdistan indipendente (in cui comunque si sarebbe dovuto tenere un plebiscito).

³⁶ Decretato dal Trattato di Losanna nel 1923.

³⁷ Il Trattato di Losanna, come il Trattato di Ankara, sanciva i nuovi confini internazionali della nascente Repubblica Turca, sorta nel 1923 a seguito della dissoluzione dell'Impero ottomano e riconosceva l'indipendenza della nuova Repubblica. La Turchia perdeva definitivamente Cipro, le isole del Dodecaneso (conquistate dall'Italia nel 1911 e definitivamente assegnate a Roma con questo Trattato), il Libano, la Siria, la Tunisia e il Marocco (assegnate con mandato della Società delle Nazioni, alla Francia), l'Iraq e l'Egitto e il Sudan (sottoposte al controllo del Regno Unito). Con il Trattato veniva inoltre abolito il regime delle capitolazioni che aveva garantito ampie autonomie e privilegi fra l'altro anche alle comunità italiane (gli italo-levantini) presenti nelle varie regioni dell'Impero ottomano (come l'Egitto).

³⁸ Il Trattato di Losanna non prevedeva però il trasferimento forzato dei greci di Istanbul e delle isole di Imbro e Tenedos (circa 400.000 persone) che rimasero nei loro luoghi di insediamento.

e 350.000 turchi (musulmani) della Tracia, di Salonico, di Creta e di altre regioni greche. L'accoglienza dei profughi, che costituivano quasi un quarto della popolazione complessiva della Grecia (4,5 milioni di abitanti nel 1922), causò notevoli difficoltà al Paese, che fu costretto a chiedere un prestito alla Società delle Nazioni³⁹.

Il principale criterio per definire quali popolazioni dovessero essere “scambiate” rimaneva quello religioso, tanto che i musulmani cretesi di lingua greca furono trasferiti in Turchia, e da questa vennero espulsi in Grecia, oltre a ex sudditi ottomani di lingua greca, anche circassi e curdi della chiesa greco-ortodossa (che, nei secoli, grazie al sistema dei “millet” aveva potuto comunque conservare la propria identità e una certa autonomia). Tuttavia l'aspetto “nazionale” rimaneva preminente, in un contesto nel quale il criterio “etnico” e gli obiettivi di estremizzazione nazionale imposti dai nascenti Stati nazionali portarono, in poco tempo, creando le basi per la creazione della Grecia e della Turchia moderne, alla distruzione dell'ellenismo dell'Asia minore e della presenza turca nei Balcani.

Lo scambio sancito dal Trattato di Losanna si basò inoltre su una fondamentale “asimmetria”: il numero dei turchi esodati fu, infatti, meno di un terzo del numero complessivo dei greci costretti ad abbandonare per sempre le loro case. Un'asimmetria che si trasfuse anche nelle percezioni dell'opinione pubblica: quella greca infatti visse il Trattato di Losanna come un'enorme sconfitta, definita la “catastrofe dell'Asia minore” (Mikrasiatiki katastrofi), data la scomparsa della millenaria presenza greca in quell'area. Per i turchi si trattò invece dell'apice della “guerra d'indipendenza” che aveva portato, sulle spoglie dell'Impero ottomano, alla nascita del nuovo Stato nazionale turco.

A ispirare il primo articolo della Convenzione di Losanna (sottoscritta qualche mese prima dell'analogo Trattato), che definiva i termini dello scambio forzato di popolazioni, fu Fridtjof Nansen, un ex esploratore polare norvegese che si occupava, per conto della Società delle Nazioni, di soccorrere i rifugiati⁴⁰.

³⁹ Il processo di integrazione nelle nuove realtà fu ostacolato da vari motivi, anche culturali e sociali, oltre a quelli economici, in quanto i greci di Smirne e delle città costiere dell'Asia minore, perlopiù di tradizioni borghesi e urbane, con un alto tasso di istruzione e alfabetizzazione, soprattutto femminile, furono inseriti nell'ambiente rurale e relativamente arretrato della Tracia e della Macedonia greca. I conflitti politici e sociali sorti in seguito all'afflusso dei profughi esplosero con inusitata violenza in particolare durante la sanguinosa guerra civile del 1944-1949.

⁴⁰ Antonio FERRARA, *op. cit.* Incaricato di occuparsi della questione dei profughi, Nansen discusse dell'idea del trasferimento forzato con Hamid Bey, rappresentante del Governo kemalista a Costantinopoli e quindi con Venizelos. Appresa dal Governo turco la decisione di “non consentire ulteriormente la presenza greca sul suolo turco”, anche il Governo greco acconsentì di organizzare – come affermò Venizelos – il trasferimento prima ancora della Conferenza di pace. Nansen ottenne quindi dai rappresentanti britannico, italiano, francese e giapponese il mandato a intraprendere tutti i passi possibili per addivenire ad uno scambio di popolazioni. Nansen ricevette il premio Nobel per la pace per il lavoro umanitario a favore dei rifugiati. A quanto pare il Comitato del Nobel non si pose problemi di carattere morale relativi al sostegno dato da Nansen alla soluzione del trasferimento forzato di popolazioni.

Ma la formula del trasferimento forzato fu formalmente avallata dalle diplomazie delle potenze alleate: Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone⁴¹.

La Convenzione e il Trattato di Losanna costituirono un fondamentale precedente nelle relazioni internazionali in materia di scambio di popolazioni, in quanto per la prima volta sancirono formalmente la prassi del trasferimento “forzato”, ovvero contrario alla volontà delle popolazioni interessate.

Losanna rappresentò un importante precedente anche sul piano del diritto internazionale poiché per la prima volta, in assoluto, la decisione relativa al trasferimento forzato non conseguiva solo dall’accordo bilaterale fra gli Stati interessati, ma dalla mediazione delle grandi potenze – e dunque dal loro avallo – nell’ambito di una conferenza diplomatica internazionale, il che contribuiva a legittimare sia la validità giuridica generale di tale modello che a trasformarlo in un esempio da applicare in futuro⁴².

La fine della prima guerra mondiale provocò, a seguito della dissoluzione dei tre imperi multinazionali, quello austro-ungarico, quello zarista e quello ottomano, e con la nascita di nuovi Stati nazionali, una nuova fase di sconvolgimenti e di spostamenti etnici. Una delle conseguenze dei trattati di pace fu il drastico ridimensionamento dello spazio politico in cui avevano vissuto a lungo tedeschi e ungheresi, che dovettero emigrare dai territori in cui erano sorti i nuovi Stati nazionali (Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia) o in cui altri Stati si erano allargati (Romania), per rientrare in ciò che rimaneva, dopo la dissoluzione degli imperi, delle loro nazioni.

Nei sei anni successivi al 1918 ben 423.000 ungheresi dovettero emigrare dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Jugoslavia (l’allora Regno degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi). Entro il 1920 la Repubblica di Weimar aveva già accolto circa 900.000 tedeschi provenienti dall’Alsazia-Lorena (ceduta alla Francia), dallo Schleswing settentrionale (ceduto alla Danimarca), dalla regione di Eupen-Malmedy (andata al Belgio). Circa mezzo milione proveniva dall’est, ovvero dalla Posnania, dalla Pomerania e da Danzica (divenute parti del cosiddetto “corridoio polacco”) e dalle altre zone della Prussia cedute alla Polonia. Nelle maggiori città della Pomerania e della Posnania, quasi completamente tedesche prima della guerra, rimasero solo delle piccole minoranze tedesche. Dalla Slesia, che fu oggetto di contesa tra tedeschi e polacchi tra il 1919 e il 1921, emigrarono 170.000 tedeschi (dall’area successivamente annessa alla Polonia), mentre circa 100.000 polacchi abbandonarono le aree rimaste alla Germania. Una parte dei tedeschi presenti nei Paesi baltici (i Deutschbalten) furono costretti ad abbandonare in particolare l’Estonia e la Lettonia. In Polonia rimpa-

⁴¹ A redigere materialmente il testo della Convenzione di Losanna sullo scambio di popolazioni, presieduta dal britannico Lord Curzon, fu l’ambasciatore italiano in Grecia Giulio Cesare Montagna, che non si discostò di molto dalle proposte formulate da Nansen.

⁴² Marina CATTARUZZA, “Espulsioni di massa di popolazioni nell’Europa del XX secolo”, cit.

triarono da varie zone, tra il 1918 e il 1922, oltre 1 milione e 200.000 persone (quasi la metà ucraini e bielorusi che, fuggendo dalla Russia sovietica, si insediaronero nelle regioni di confine orientali della nuova Polonia).

Negli anni Trenta enormi masse di popolazione furono trasferite forzatamente da una regione all'altra dell'Unione Sovietica, a seguito dei processi di "dekulakizzazione", della collettivizzazione delle campagne o al fine di neutralizzare popoli ed etnie considerati poco fedeli o pericolosi per il regime. La distruzione dell'economia rurale e la politica di requisizione dei raccolti (con l'ammasso forzato e la formazione obbligatoria, a partire dal 1927, dei Kolchoz e dei Solkhoz) provocarono fra il 1932 e il 1933, la più grande carestia della recente storia europea, che colpì in modo particolare le repubbliche dell'Asia centrale (il Kazakistan) e l'Ucraina, dove la carestia provocò la morte di circa 3,5-3,8 milioni di persone (7 milioni secondo stime ucraine) assumendo connotati da genocidio (definito dagli ucraini Holodomor).

Gran parte delle vittime fu causata dalla volontà punitiva di Stalin nei confronti dell'indipendentismo ucraino, così come dell'autonomia e del "socialismo nazionale" sostenuti dai dirigenti comunisti di quella repubblica sovietica. Alcune centinaia di migliaia di persone persero la vita, a causa degli stenti, nel Caucaso settentrionale e nell'area del Volga (con un alto numero di vittime fra i tedeschi presenti storicamente in quella zona), mentre circa un milione e mezzo di persone perirono in Kazakistan. Negli anni precedenti furono deportati quasi due milioni di cosacchi. Altre deportazioni avvennero in concomitanza con la "grande purga" di Stalin del 1936-1937, iniziata, dopo l'assassinio di Kirov, con il primo grande processo di Mosca contro Zinov'ev e Kamenev, che dette luogo ad un interminabile serie di processi politici e a oltre 600.000 esecuzioni capitali⁴³. Il patto Molotov-Ribbentrop, del 1939, che portò all'occupazione sovietica di parte della Polonia, dei Paesi baltici, della Bessarabia e della Bucovina settentrionale (e più tardi della Carelia finlandese, a conclusione della guerra contro la Finlandia), determinò un'altra serie di spostamenti forzati e di espulsioni di massa (soprattutto a danno di polacchi, finlandesi, rumeni e moldavi).

Particolare dimensione assunsero i trasferimenti imposti fra le due guerre dal regime nazista nei confronti delle comunità tedesche presenti al di fuori del Reich, allo scopo di riportare in patria i "tedeschi etnici" (Volksdeutsche) nell'ambito di un'operazione, definita "Heim ins Reich", che avrebbe dovuto condurre, nell'ambito della riorganizzazione razziale dell'Europa centro-orientale, all'unione di tutti tedeschi in una "Grande Germania". Decine di migliaia di tedeschi furono fatti rimpatriare dai Paesi baltici, dalla Volinia, dalla Galizia,

⁴³ Antonio FERRARA, *op. cit.* In questo periodo furono attuate molte deportazioni su basi etniche, come ad esempio quella dei polacchi e dei tedeschi residenti nelle zone di confine dell'Ucraina occidentale, di polacchi, estoni, lettoni, finlandesi dalla zona di Leningrado, di coreani nelle zone di confine con la Manciuria e la Corea (allora controllate dal Giappone).

dalla Bessarabia, dalla Bucovina settentrionale e meridionale, dalla Dobrugia, dall'Alto Adige-Sud Tirolo, dalla Croazia nord-orientale⁴⁴.

Gli stermini e le deportazioni di milioni di persone attuati dai nazisti nei territori occupati durante la seconda guerra mondiale, e la stessa Shoah, il genocidio degli ebrei, fecero assumere al fenomeno dello spostamento forzato delle popolazioni una connotazione estrema, funzionale ad un più ampio e disumano progetto di dominio e di annientamento razziale.

Il "Generalplan Ost" dei nazisti prevedeva il trasferimento forzato di una massa enorme di popolazioni, soprattutto all'Est, che avrebbe potuto arrivare a circa 60 milioni di persone. La somma e l'incrocio fra la politica di sterminio razziale, le operazioni di guerra e l'attuazione del "Generalplan Ost" nell'ambito dell'ideologia nazionalsocialista dello "Spazio vitale - Lebensraum" causarono in maniera diretta o indiretta la morte di decine di milioni di persone (si parla di circa 17-18 milioni di vittime), in particolare ebrei e slavi (più di cinque milioni di ebrei degli oltre 9 milioni presenti in Europa nel 1939, dai due ai tre milioni di polacchi non ebrei, e numerosi milioni di altre vittime tra russi, bielorusi, ucraini, cechi, e altre etnie o confessioni, come gli zingari – sinti e rom – i cui componenti erano stati definiti "untermenschen", subumani).

Alla fine della seconda guerra mondiale in Europa c'erano, secondo alcune stime, circa 40 milioni di persone sradicate dalla propria terra, esclusi i lavoratori non tedeschi impiegati in Germania e i tedeschi che fuggivano di fronte all'avanzare dell'esercito sovietico.

La sconfitta militare del Terzo Reich e l'avanzata dell'Armata rossa sovietica nel centro-est europeo determinarono, di converso, l'eliminazione quasi totale della storica presenza tedesca nell'Europa orientale⁴⁵.

Circa 13 milioni di tedeschi furono espulsi o deportati dalle regioni annesse dalla Polonia e dall'URSS, dalla Cecoslovacchia, e da altre aree dell'Europa sud-orientale (di questi circa due milioni morirono a seguito delle sofferenze, delle privazioni o delle repressioni). Circa sette milioni furono espulsi dalla Polonia e oltre tre milioni, a seguito dei decreti Beneš, dalla Cecoslovacchia (Sudeti e Slovacchia occidentale)⁴⁶.

Oltre un milione di polacchi (ed ebrei) rimpatriarono in Polonia (i cui confini, dalla Linea Curzon all'Oder-Neisse, erano stati spostati di centinaia di

⁴⁴ A questo scopo Himmler creò uno specifico ente chiamato "Reichskommissariat für die Festigung Deutschen Volkstums", incaricato di reinsediare i Volksdeutsche evacuati soprattutto dalle regioni sovietiche.

⁴⁵ Della Prussia orientale, della Slesia, della Pomerania, di Danzica e Stettino, dei Sudeti e delle minoranze tedesche del Volga, in Romania e Jugoslavia.

⁴⁶ Le deportazioni e le espulsioni avvennero con particolare efferatezza, come nel caso della popolazione tedesca di Brunn-Brno (importante centro industriale, sede dello storico Congresso del Partito socialdemocratico austriaco in cui furono imposte nel 1899 le linee guida del partito sulla questione nazionale in Austria) che in poche ore fu costretta ad abbandonare la città, ed a intraprendere una drammatica marcia forzata verso l'Austria, in cui morirono migliaia di persone.

chilometri ad ovest) dopo essere stati trasferiti o espulsi dall'URSS (Ucraina, Bielorussia, Lituania).

Verso la fine della guerra si estese, anche tra le grandi potenze che sarebbero risultate vincitrici, il concetto dell'ammissibilità degli spostamenti forzati di popolazioni come parte della soluzione del "nuovo equilibrio europeo" e dunque la quasi unanime applicazione del "principio di Losanna" (in particolare se riferito agli sconfitti).

Va rilevato che già nel 1940 il "Foreign Research and Press service" del Governo britannico (emanazione del prestigioso "Royal Institute of International Affairs") preparò un Memorandum sui trasferimenti di popolazione in Europa che sarebbero serviti, dopo la fine della guerra, a risolvere i problemi delle minoranze. L'Ente elaborò delle proposte di spostamenti sul confine rumeno-ungherese, ai confini tra Italia e Jugoslavia, tra la Cecoslovacchia e l'Ungheria. L'esigenza di procedere a espulsioni di massa derivava dall'obiettivo britannico di dare vita, dopo la guerra, a delle confederazioni di Stati nell'Europa centrale e orientale per affermare la sfera d'influenza inglese e contrastare quella sovietica. Nel novembre del 1943 il Foreign Office costituì l'"Interdepartmental Committee on the Transfers of Population". Nel 1944 dopo che il Governo britannico si era indirizzato a stabilire il nuovo confine tedesco-polacco sull'Oder-Neisse, il Comitato valutava che si sarebbero dovuti espellere più di dieci milioni di tedeschi. Il progetto delle "confederazioni" fallì a seguito dei successi militari e diplomatici di Mosca⁴⁷.

Il principio dei trasferimenti forzati venne sostanzialmente condiviso dalle potenze occidentali e dall'Unione Sovietica. Emblematico fu a questo proposito il discorso pronunciato da Winston Churchill, il 15 dicembre del 1944 alla Camera dei comuni: "Per quanto è dato vedere, l'espulsione – affermava il primo ministro britannico – è la soluzione più soddisfacente e definitiva. Non vi saranno più commistioni di popoli che causano infiniti guai come in Alsazia-Lorena. Si farà piazza pulita. La prospettiva di sradicare una popolazione non mi spaventa affatto, così come non mi spaventano questi trasferimenti di massa, oggi più possibili che in passato grazie alle tecniche moderne"⁴⁸.

Le conferenze di Yalta, Teheran e Potsdam dettero pieno avallo a questa impostazione.

Il "principio di Losanna" che riconosceva l'ammissibilità degli spostamenti forzati, anche sul piano del diritto internazionale, trovò conferma nell'articolo

⁴⁷ Già alla Conferenza di Teheran i progetti di confederazioni centro-europee furono cancellati definitivamente. Vedi: Marina CATTARUZZA, "Espulsioni di massa di popolazioni nell'Europa del XX secolo", cit.

⁴⁸ Norman M. NAIMARK, *La politica dell'odio. La pulizia etnica nell'Europa contemporanea*, Bari, Laterza, 2002. Successivamente, Churchill ammorbidì i suoi toni, ed anzi, in varie occasioni ammise – con l'affacciarsi della "guerra fredda" e a seguito dell'acuirsi del confronto con l'Unione Sovietica – che i trasferimenti e le deportazioni dei tedeschi erano risultate eccessive e disumane.

XIII della Dichiarazione di Potsdam, sottoscritta dai Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica nell'agosto del 1945. In tale articolo si rilevava, infatti, che: "I tre Governi, avendo considerato la questione in tutti i suoi aspetti, riconoscono la necessità di provvedere al trasferimento in Germania delle popolazioni tedesche, o di suoi elementi, attualmente presenti in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Essi concordano altresì che qualsiasi trasferimento dovrà essere espletato in maniera umana e ordinata"⁴⁹.

Le espulsioni purtroppo avvennero in un clima tutt'altro che "umano e ordinato", causando la morte di almeno due milioni di persone. Si affermò il concetto della "colpa collettiva" per le efferatezze commesse nel corso della seconda guerra mondiale dai nazisti. Nel clima influenzato dalle decisioni di Potsdam, vari Paesi decisero di espellere le comunità tedesche o le componenti nazionali degli Stati che avevano occupato i loro territori durante il secondo conflitto mondiale anche senza un'esplicita "sanzione politica o giuridica" (come i decreti Beneš in Cecoslovacchia o le decisioni sull'espulsione in Polonia). L'ondata di esodi e trasferimenti coinvolse anche altre componenti nazionali: gli ungheresi della Slovacchia, della Transilvania e della Jugoslavia (Banato, Bačka, Vojvodina), gli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, i rumeni della parte di Bucovina passata all'URSS. Come afferma la storica Marina Cattaruzza, "mai un'epoca fu più favorevole per liberarsi in un colpo solo delle proprie minoranze dei mesi immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale"⁵⁰.

6. L'esodo degli italiani. Caratteristiche e interpretazioni

Lo spostamento dei confini a seguito della seconda guerra mondiale e il conseguente trasferimento (forzato o indotto) di buona parte delle popolazioni residenti nel territorio del proprio insediamento storico interessarono direttamente anche l'area della Venezia Giulia e l'Adriatico orientale. A segnare il destino di questi territori fu il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio del 1947 e il successivo Memorandum di Londra del 1954, che fissarono le nuove frontiere fra Italia e Jugoslavia⁵¹.

Con il Trattato del 1947 furono ceduti alla Jugoslavia la gran parte del territorio istriano con Pola, le città di Fiume e Zara, le isole del Quarnero (Cherso e Lussino) e quelle di Lagosta e Pelagosa. Per l'Istria nord-occidentale

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Marina CATTARUZZA, "Espulsioni di massa di popolazioni nell'Europa del XX secolo", cit.

⁵¹ La Conferenza della pace di Parigi iniziò il 29 luglio e si concluse il 15 ottobre 1946. La firma definitiva del Trattato di pace avvenne il 10 febbraio 1947, dopo l'approvazione definitiva della linea di frontiera francese (proposta dal ministro degli esteri di Parigi, Georges Bidault), mentre il documento entrò ufficialmente in vigore, nei territori ceduti, dopo la ratifica jugoslava, il 15 settembre del 1947.

(a settentrione del Quietto) e la città di Trieste si prefigurò la costituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT), diviso nuovamente in Zona A (Trieste e dintorni) e Zona B (Capodistriano e Buiese), sottoposte rispettivamente all'amministrazione militare alleata ed a quella jugoslava.

La Conferenza di pace respinse la richiesta della delegazione italiana di attuare un plebiscito popolare nell'intera Venezia Giulia⁵².

L'esodo degli italiani ebbe inizio già prima della sigla del Trattato, soprattutto a Fiume e a Pola, quando per una parte della popolazione – che aveva ampiamente provato le conseguenze dell'occupazione jugoslava – era ormai evidente che quei territori sarebbero stati definitivamente ceduti⁵³. Ancor prima era avvenuto il trasferimento degli italiani da Zara⁵⁴.

Un primo significativo esodo dalla Dalmazia era avvenuto già a conclusione della prima guerra mondiale, a seguito dell'annessione (riconosciuta dal Trattato di Rapallo del 1920) della Dalmazia (tranne Zara e alcune isole) al nuovo Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Alcune decine di migliaia di italiani dell'area lasciarono le loro terre per trasferirsi a Zara, nelle isole quarnerine, a Trieste o in altre città italiane (la gran parte emigrò oltre oceano)⁵⁵.

Il Trattato di pace apriva così un drammatico dilemma per gran parte della popolazione italiana: o rimanere in balia di un potere che non offriva alcuna garanzia sul piano della sicurezza personale e delle libertà civili, così come su

⁵² Sergio CELLA, *La liberazione negata. L'azione del Comitato di liberazione nazionale dell'Istria*, Udine, Del Bianco Editore, 1990, p. 89-90 e Diego DE CASTRO, *La questione di Trieste, L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954*, Trieste, Lint, 1981, vol. I, p. 244. Vedi anche Raoul PUPO, *Guerra e dopoguerra al confine orientale d'Italia (1938-1956)*, Udine, Del Bianco Editore, 1999.

⁵³ A Pola, il Comitato di liberazione nazionale dichiarò aperto l'esodo il 23 dicembre del 1946. Gli abitanti così cominciarono ad abbandonare la città in pieno inverno, su piccole motonavi che facevano la spola fra Pola e Trieste. Solo ai primi di febbraio ad essi si unì il piroscafo "Toscana", messo a disposizione dal Governo italiano.

⁵⁴ A Zara, l'esodo iniziò molto prima, sia a seguito dei bombardamenti aerei alleati della fine del 1943, che dopo l'occupazione e l'instaurazione del potere jugoslavo nell'autunno del 1944. Rispetto ad una popolazione che nel 1940 contava 25.000 abitanti, alla fine della guerra a Zara rimasero circa 10.000 persone, comprese le 7.000 venute dopo l'arrivo delle formazioni partigiane jugoslave.

⁵⁵ A seguito della Convenzione di Nettuno del 20 luglio 1925 la comunità italiana della Dalmazia godette di maggiori protezioni (come il diritto di mantenere la cittadinanza italiana) che però non impedirono lo sradicamento quasi totale della componente veneta e romanza da decine di località della costa. Diego DE CASTRO, nel suo *Appunti sul problema della Dalmazia* (Roma, Ministero della marina, 1945, ed inoltre in *Rivista Dalmatica*, Roma, 1992, vol. LXIII, n. 2), scrisse che: "Il Trattato di Versailles e la mancata cessione della Dalmazia all'Italia causò lo sconforto degli Italiani dalmati che emigrarono a migliaia. L'esodo dei dalmati – che pochi ricordano – ebbe una portata non indifferente: secondo lo storico Federzoni emigrarono in 50.000, secondo lo studioso Battara 35.000, secondo lo storico Talpo furono di difficile quantificazione ma comunque in numero di poco minore. Di questi esuli solo alcuni trovarono posto a Zara, mentre una cinquantina di famiglie delle isole curzolane (Lissa, Lesina, Curzola) si trasferirono a Lagosta. Altri esuli da Veglia ed Arbe scelsero le familiari Cherso o Lussino. Altri ancora si fermarono preferibilmente nelle città costiere dove giungevano come Ancona, Bari (allora anche Pola e, dopo il gennaio del 1924, Fiume), Pescara e Venezia, nonché a Padova, Milano, Genova, Napoli, Torino e Roma. Altri ancora lasciarono anche l'Italia andandosene per il mondo (Canada ed Australia soprattutto)".

quella del proprio sentire nazionale e politico, oppure abbandonare tutto per prendere una via dell'esilio che appariva assai incerta⁵⁶. Proseguì inoltre, ed anzi assunse proporzioni quasi incontrollabili, l'ondata di processi politici e di condanne contro i vari "nemici del popolo". Di fronte al dilagare del fenomeno era assente, nel potere jugoslavo, qualsiasi disponibilità a rimettere in discussione la strategia ed i comportamenti concreti che avevano portato al punto di rottura i rapporti tra autorità e la gran parte della popolazione italiana. L'esodo, per il regime, era da addebitarsi esclusivamente all'azione propagandistica delle forze "reazionarie" e non al nazionalismo di una parte dei nuovi poteri popolari, alla repressione e alle massicce campagne di epurazione condotte dalle autorità, al clima di insicurezza e di negazione delle libertà civili che il nuovo sistema aveva introdotto⁵⁷.

Il fenomeno dell'esodo continuò in varie ondate, anche negli anni successivi, assumendo proporzioni e dimensioni tali da snaturare e sconvolgere completamente l'identità culturale e gli equilibri etnici e sociali dell'intera regione.

Il Memorandum di Londra del 1954, che assegnò la Zona B alla Jugoslavia e Trieste all'Italia, produsse l'ultima ondata di trasferimenti su vasca scala, sradicando gran parte della popolazione italiana del Buiese e del Capodistriano.

Sotto il profilo storico l'esodo si tradusse, come rilevato dallo storico Raoul Pupo, "nel ritiro della presenza nazionale italiana da una regione che l'aveva vista attiva, come elemento originario e costitutivo, senza soluzione di continuità dall'epoca della romanizzazione in poi"⁵⁸. L'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e dalla Dalmazia nel dopoguerra segnò, rispetto a tutti gli altri mutamenti demografici che interessarono nel passato quest'area, una novità sostanziale: a scomparire fu quasi un'intera componente nazionale, nell'insieme delle sue articolazioni sociali.

Alla fine la regione fu abbandonata da quasi 300.000 persone (in base a stime e fonti diverse l'esodo, nelle sue varie fasi, avrebbe coinvolto un numero di persone oscillante dalle 200.000 alle 350.000 unità)⁵⁹.

Le cittadine della costa occidentale dell'Istria ed i principali centri urbani della regione furono quasi completamente svuotati e, soprattutto, venne snatu-

⁵⁶ Raoul PUPO, *Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esodo*, Milano, Rizzoli, 2005, p. 137-138.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Raoul PUPO, *Guerra e dopoguerra al confine orientale...*, cit.

⁵⁹ Secondo i dati comparativi riferibili alle principali fonti le rilevazioni statistiche compiute dall'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati nel 1958 indicavano la presenza di circa 250.000 esodati (dall'opera di Amedeo COLELLA, *L'esodo dalle terre adriatiche. Rilevazioni statistiche*, Roma, 1958). Secondo fonti delle associazioni degli esuli il numero delle persone costrette ad abbandonare la propria terra si aggirerebbe attorno alle 350.000 persone (vedi l'opera di Padre Flaminio ROCCHI, *L'esodo dei 350 mila Giuliani, Fiumani e Dalmati*, Roma, Edizione "Difesa Adriatica", 1990), mentre vari studi desunti da fonti jugoslave (croate) rilevano un'ampiezza numerica del fenomeno oscillante dalle 180.000 alle 220.000 unità. Le stime più attendibili, come rilevato da numerosi storici, tra cui Carlo Schiffrer (che riprese le conclusioni della ricerca compiuta dall'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati), indicano una cifra vicina al quarto di milione di profughi.

rata e cancellata in modo irreversibile, a conclusione di un radicale processo di sradicamento, l'identità plurale e la fisionomia culturale, linguistica e nazionale dell'Adriatico orientale.

Una delle caratteristiche specifiche dell'esodo istriano è che esso non fu determinato da provvedimenti formali di espulsione (come in Cecoslovacchia o in Polonia), e che da parte delle autorità jugoslave non venne attuata una politica ufficiale di espulsione (anche se non mancarono iniziative mirate all'allontanamento coatto di individui o segmenti di popolazione ritenuti avversi al regime). In effetti, a concepire la soluzione del trasferimento della popolazione di "lingua d'uso" italiana, disciplinandone i meccanismi, furono le stesse disposizioni del Trattato di pace e del Memorandum di Londra, con l'introduzione del meccanismo delle opzioni.

In base al paragrafo 2 dell'articolo 19 del Trattato di pace ai cittadini di lingua d'uso italiana veniva concessa infatti la facoltà di optare, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, a favore della cittadinanza italiana, con l'obbligo però di trasferirsi definitivamente in Italia a distanza di un anno dalla presentazione della domanda d'opzione. Più precisamente l'articolo 19 stabiliva che "lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione è stata esercitata"⁶⁰. L'Assemblea federale della RSF di Jugoslavia emanò, il 27 novembre del 1947, la legge sulla cittadinanza per i territori annessi, che fu completata (il 2 dicembre del 1947) da un apposito regolamento, il quale stabiliva, da parte jugoslava, i criteri e le procedure per la concessione delle opzioni: tali disposizioni prevedevano espressamente l'espulsione, ovvero l'obbligo di trasferirsi in Italia, entro un anno dall'esercizio del diritto di opzione.

Come era successo altre volte nella storia (dopo l'annessione dell'Alsazia-Lorena al secondo Impero germanico, o nel caso del nuovo assetto emerso nei

⁶⁰ L'articolo 19 del Trattato di pace del 1947 rilevava, estesamente, quanto segue: "I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. (...) Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

Balcani dal Congresso di Berlino del 1878) il diritto di opzione diventava di fatto una specie di legittimazione formale o di strumento giuridico per favorire e regolare degli spostamenti (indotti o forzati) di popolazione⁶¹.

Da varie parti l'esodo italiano è stato definito di tipo "volontario" o frutto di una "libera scelta". Gli accadimenti storici rilevano però l'esatto contrario. Di fronte alle forti restrizioni dei diritti umani e delle libertà civili, al timore o alla concreta minaccia di perdere la propria identità nazionale e linguistica, alle paure derivanti dalle conseguenze del libero manifestare le proprie convinzioni religiose, culturali o politiche e, in genere, viste le ricadute oggettive della natura totalitaria del regime comunista jugoslavo, per gran parte della popolazione italiana quella dell'esodo appariva come una scelta obbligata, come l'unica soluzione possibile per salvaguardare la propria libertà personale, e in molti casi, la propria incolumità.

Sotto questo punto di vista l'esodo degli italiani dall'area dell'Adriatico orientale può essere visto come uno spostamento di popolazione "indotto", le cui cause e fattori, per la loro stessa natura, spesso sono difficilmente distinguibili da quelle tipiche dei "trasferimenti forzati" e pertanto contigue al concetto di "coercizione".

Alcuni teorici, data la difficoltà di distinguere oggettivamente tra i vari tipi di spostamenti forzati, hanno coniato, per quella che si potrebbe definire "la zona grigia" tra "semivolontarietà" e "coercizione", la definizione di "semivoluntary compelled expulsions".

Per le sue specifiche caratteristiche l'esodo istriano dunque, può essere annoverato tra i trasferimenti "indotti" che, pur non avendo le specificità tipiche delle deportazioni e delle espulsioni, si trova ad avere in comune con queste la peculiarità dell'imposizione di un atto contro la volontà.

Su questi aspetti lo studioso di diritto delle minoranze Theodor Veiter affermava, nel 1967, che: "L'espulsione o la fuga di massa degli italiani dai territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace del 1947 sono di natura complessa. In primo luogo bisogna partire dalla considerazione che la fuga degli italiani secondo il moderno diritto dei profughi è da considerare un'espulsione di massa. È vero che tale fuga si configura come un atto apparentemente volontario. Colui che, rifiutandosi di optare o non fuggendo dalla propria terra si troverebbe esposto a persecuzioni di natura personale, politica, etnica, religiosa o economica, o verrebbe costretto a vivere in un regime che lo rende senza patria nella propria terra o patria d'origine, non compie volontariamente la scelta dell'emigrazione, ma è da considerarsi espulso dal proprio Paese"⁶².

⁶¹ Marina CATTARUZZA, "Espulsioni di massa di popolazioni nell'Europa del XX secolo", cit.

⁶² Theodor VEITER, "Soziale Aspekte der italienischen Flüchtlinge aus den adriatischen Küstengebieten", in Theo MAYER MALY, Albert NOWAK, Theodor TOMANDL, *Festschrift für Hans Schmitz zum 70. Geburtstag*, Wien-München, Herold, 1967, vol. II, p. 273- 296.

In base alle recenti disposizioni in materia di diritto umanitario il trasferimento di una popolazione contro la propria volontà, ovvero in condizioni ambientali, politiche e di pressione tali da indurre i propri componenti a intraprendere una scelta che non avrebbero mai preso se queste condizioni non si fossero concretizzate, è da considerarsi assimilabile, nella sua interpretazione estensiva, al concetto di “spostamento forzato”, e dunque ad una violazione dei diritti dell'uomo. Naturalmente le motivazioni, le scelte e i comportamenti dei vari individui all'interno del fenomeno collettivo dell'esodo furono estremamente complessi e diversificati tra loro e le prove della “coercizione”, o di atti contro la volontà, in assenza di provvedimenti formali di espulsione, sono certamente difficili da configurare giuridicamente.

Tuttavia rimane chiara la cornice storica e la rilevanza etica e morale di un fenomeno, come quello dell'esodo degli italiani, che va visto innanzitutto per gli effetti che ha prodotto: lo sradicamento e l'allontanamento quasi totale di una popolazione autoctona, la parziale cancellazione della sua presenza culturale, civile e linguistica. In assenza di precise formulazioni giuridiche, che possano trovare concreto riferimento nelle attuali disposizioni sul diritto umanitario, il fenomeno dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia si avvicina certamente ad assumere i contorni, sul piano più generale dello “ius gentium” o del diritto naturale, di una grave violazione dei valori fondamentali di giustizia e umanità.

Considerato inoltre che, a seguito dell'esodo, è stata quasi completamente o prevalentemente cancellata la presenza culturale, civile e linguistica di una comunità nazionale nella sua area di insediamento storico, sradicata la realtà sociale e nazionale di un gruppo al punto da stravolgere e modificare profondamente l'identità di un territorio, si potrebbe coniare, per descrivere gli effetti di questo processo, il concetto di “olocausto socio-culturale” o di “eradicazione etnica”⁶³.

7. Oltre Potsdam. La condanna internazionale dei trasferimenti forzati

Gradualmente, dopo Potsdam, si fece largo nell'opinione pubblica mondiale e, di conseguenza, anche fra i vertici politici delle grandi potenze, la convinzione che i trasferimenti di massa e gli spostamenti forzati di popolazioni, quali misure per risolvere gli equilibri nazionali e geo-politici, non fossero più tollerabili ed, anzi, risultassero incompatibili con i nuovi orientamenti del diritto internaziona-

⁶³ Nella petizione promossa da Gruppo '88 nel dicembre del 1987 e nella successiva tribuna di Capodistria intitolata “Il gruppo nazionale italiano: ieri, oggi e... domani?”, svoltasi il 19 gennaio del 1988, il leader del Gruppo d'opinione Franco Juri usò, riferendosi all'esodo e a quanto era successivamente successo alla minoranza italiana in Jugoslava, il termine di “etnocidio”. Vedi: Ezio e Luciano GIURICIN, *La comunità nazionale italiana. Storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006)*, 2 vol., Rovigno, 2008 (Etnia, Centro di ricerche storiche, vol. X).

le che stavano dando particolare rilevanza alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Un salto di qualità avvenne con l'istituzione del Tribunale militare internazionale di Norimberga, e l'approvazione, a Londra, l'8 agosto del 1945, del suo Statuto. Al di là delle numerose critiche emerse sinora sulla sua effettiva legittimità (il fatto che sia stato costituito dai "vincitori" del secondo conflitto mondiale per giudicare i "vinti", e che il suo funzionamento fosse basato su norme in parte non esistenti al momento in cui erano stati commessi i crimini, in violazione cioè del principio "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege"), lo Statuto del Tribunale di Norimberga introduceva per la prima volta la categoria giuridica dei "crimini contro l'umanità" (accanto a quelli contro la pace e ai crimini di guerra). Nella definizione si parlava di "assassinio, sterminio, deportazione e altri atti inumani commessi nei confronti di qualsiasi popolazione civile prima o durante la guerra". Un altro aspetto non secondario del Tribunale di Norimberga era che, nei suoi criteri di giudizio, ribadiva chiaramente il concetto di "responsabilità individuale" (fondamentale principio del diritto penale) ponendo così un argine, anche di fronte all'opinione pubblica, all'ideologia della "responsabilità collettiva" che proprio in quei momenti stava contribuendo a legittimare le deportazioni in massa di parte dei "popoli sconfitti".

Al ben noto processo contro i capi nazisti conclusosi nell'ottobre del 1946, fecero seguito altri processi celebrati dai tribunali militari americani. Uno di essi giudicò gli imputati responsabili dell'"Ente governativo nazista che si era occupato del reinsediamento dei Volksdeutschen" e di progettare la riorganizzazione razziale dell'Europa centrale e orientale⁶⁴. Durante questo processo fu contestata l'idea stessa che le espulsioni e i reinsediamenti potessero essere considerati dei legittimi strumenti di governo. L'accusa infatti sostenne che "l'espulsione di intere popolazioni dalle proprie terre natali e il reinsediamento di coloni al loro posto costituivano dei crimini contro l'umanità".

I difensori degli imputati ricorsero all'argomento che le espulsioni erano state condotte nel passato in svariate altre occasioni da altri Stati e che le stesse potenze vincitrici le avevano "tollerate". Nella requisitoria finale l'accusa affermò che la "legge non ha ancora riconosciuto che due torti fanno un diritto", aggiungendo che "se altri hanno commesso ciò di cui questi imputati sono accusati, anch'essi hanno commesso dei crimini"⁶⁵.

La nascita dell'ONU (con il suo Statuto del 26 luglio 1945) favorì l'afferma-

⁶⁴ Ente denominato "Rasse- und Siedlungshauptamt" (RuSHA), in italiano "Ufficio centrale per la razza e le colonie".

⁶⁵ Cit. da NUERNBERG MILITARY TRIBUNAL, "The RuSHA Case. United States against Ulrich Greifelt, et al", in *Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law no. 10* (The Green Series), vol. IV e V (Case no. 8), Washington, US Government Printing Office, Library of Congress, 1949, internet: <http://www.mazal.org/archive/nmt/04a/NMT04-C001.htm> e <http://www.mazal.org/archive/nmt/05/NMT05-C001.htm>.

zione delle basi fondamentali della tutela internazionale dei diritti dell'uomo. Il 9 dicembre del 1948 a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione universale dei diritti umani. Nel 1948 la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio formalizzava definitivamente l'inammissibilità e la punibilità delle pratiche di spostamento forzato, in particolare di quelle basate su discriminanti etniche⁶⁶.

La quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra, siglata il 12 agosto del 1949, annoverò le deportazioni fra i crimini di guerra ribadendo che "i trasferimenti forzati individuali o di massa di persone protette, come le deportazioni da un territorio occupato o a quello di qualunque altro Paese, sono vietati a prescindere dalle loro motivazioni". Si stabiliva inoltre che nel caso in cui il numero delle vittime fosse molto alto, la deportazione potesse esser considerata un "genocidio" (termine coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin per descrivere le politiche naziste in Polonia). La Convenzione di Ginevra ribadiva l'obbligo di consentire ai civili, dopo la cessazione delle ostilità, di ritornare, e il divieto di trasferire nel territorio occupato parte della popolazione civile dello Stato occupante.

Con l'approvazione nel 1966 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che sancivano fra l'altro il diritto, per tutti i popoli, all'autodeterminazione, si cementava il nucleo giuridico fondamentale dei diritti dell'uomo⁶⁷.

Un ulteriore salto di qualità su questo piano venne registrato con l'istituzione fra il 1993 e il 1994, da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di due tribunali penali internazionali, il Tribunale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia⁶⁸ e il Tribunale internazionale per il Ruanda⁶⁹, nonché a livello europeo, con l'approvazione, nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷⁰.

Va rilevato che la prassi giuridica del Tribunale dell'Aia per l'ex Jugoslavia ha posto in evidenza, in più occasioni, la necessità di ricorrere ad un'interpretazione estensiva del concetto di deportazione e di trasferimento forzato di popolazioni. Nel processo contro Milorad Krnojelac, l'accusa e lo stesso Tribunale rilevavano, infatti, nel 2002, che: "Il termine deportazione forzata non deve essere interpretato in senso restrittivo come se fosse limitato al ricorso della

⁶⁶ Approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel dicembre del 1948.

⁶⁷ A questi si aggiunsero negli anni successivi la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'esclusione di ogni forma di discriminazione verso le donne (1979), la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti (1984), la Convenzione sui diritti del bambino (1989) e la Convenzione sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

⁶⁸ Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU no. 827 del 1993.

⁶⁹ Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU no. 955 del 1994.

⁷⁰ Che avrebbe dovuto costituire la seconda parte della Costituzione europea, sfortunatamente non approvata.

forza fisica. Tale termine può comprendere la minaccia dell'uso della forza o della coercizione, come quella causata dal timore della violenza, della costrizione, della prigionia, dalla pressione psicologica o dall'abuso di potere. L'elemento essenziale è il fatto che lo spostamento è in sé contro la volontà, dove le persone coinvolte non godono di una reale possibilità di scelta"⁷¹.

Il principale riferimento per quanto riguarda la sanzione internazionale degli spostamenti forzati di popolazione rimane comunque l'articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale siglato a Roma il 17 luglio del 1998⁷². Lo Statuto del Tribunale distingue nettamente il reato di genocidio dagli altri crimini contro l'umanità. Al punto d) dell'articolo 7 si configurano in particolare le caratteristiche del reato di "deportazione e trasferimento forzati di popolazione" a cui il Tribunale dà un significato estensivo, quale espressione più generale dello "ius gentium", considerando la punibilità di tali atti se perpetrati "contro la volontà" degli individui.

Tuttavia gli spostamenti coatti e i trasferimenti di popolazioni, nonostante le più severe disposizioni e i divieti del diritto internazionale, sono proseguiti, senza particolari interventi atti a prevenirli o a contenerli, anche nella seconda metà del ventesimo secolo per estendere le loro dolorose conseguenze al nuovo millennio.

Fra gli esempi più eclatanti vi è quello dell'espulsione di quasi 200.000 greci, nel 1974, dalla parte settentrionale dell'isola di Cipro, e di decine di migliaia di turchi dall'area sud-occidentale, a seguito del golpe contro Makarios (ordito dalle forze vicine al Governo militare dei colonnelli, che avevano proclamato l'"enosis", l'unione alla Grecia) e dell'occupazione militare turca della metà settentrionale dell'isola. All'occupazione militare turca è seguito l'insediamento, nella parte nord-orientale, di circa 150.000 turchi provenienti dall'Anatolia. Agli spostamenti forzati si è aggiunto il completo abbandono della città di Famagosta e di altre località divenute "zona morta" e disabitata ("nekri zoni") e la netta divisione politica ed etnica dell'isola lungo una linea di demarcazione che ha separato in due la Repubblica cipriota (divenuta indipendente, dopo oltre un secolo di dominio britannico, nel 1960). La sua capitale Nicosia (Lefkosia), nonostante la Repubblica cipriota (solo la parte sud-occidentale) sia diventata parte dell'Unione Europea nel 2004, è tutt'oggi solcata dalla "green line", la linea verde, divenuta un nuovo muro europeo.

Ancor prima, nel 1955, a seguito del "pogrom" di Istanbul (nel corso del quale furono distrutte le proprietà, i negozi, le fabbriche della comunità greca di Istanbul, con l'uccisione e il ferimento di decine di persone), si accelerò il

⁷¹ INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY), *Prosecutor v. Milorad Krnojelac. Judgement* (Case no. IT-97-25-T), 15.03.2002, internet: <http://www.icty.org/x/cases/krnjelac/tjug/en/krn-tj020315e.pdf>.

⁷² Entrato in vigore il 1° luglio del 2002, all'atto della ratifica da parte del sessantesimo Stato.

processo che avrebbe portato all'esodo degli oltre 200.000 greci (risparmiati dal Trattato di Losanna) dalla città sul Bosforo. Il "pogrom" si accanì anche contro armeni ed ebrei. Nel 1964, dopo che il Governo turco si decise di denunciare la Convenzione di Ankara del 1933 (che stabiliva il diritto dei greci di continuare a vivere e lavorare a Istanbul) fu deportata dalla città, con meno di due giorni di preavviso, la gran parte della comunità dei "romei" (come venivano chiamati i greci della città), riducendola a poche decine di migliaia di persone.

Un capitolo particolare spetta alla specifica esperienza della "Nakba" (catastrofe), lo spostamento e l'emigrazione forzata di circa 700.000 profughi palestinesi dai territori del mandato britannico della Palestina che entrarono a far parte dello Stato d'Israele a seguito della sua proclamazione nel maggio del 1948 e della successiva aggressione militare araba, conclusasi con la vittoria di Israele (nella prima guerra arabo-israeliana). Nonostante l'ONU stabilisse, nel dicembre del 1948, con la Risoluzione 194, il diritto al ritorno dei profughi (che nel frattempo erano stati sparsi in campi provvisori nei Paesi arabi vicini) questa possibilità finora è stata loro negata (dal 1948 ad oggi il numero dei rifugiati palestinesi insediati nei campi profughi è aumentato, considerati anche i loro discendenti, a 3,7 milioni).

Particolarmente difficile fu inoltre il destino della comunità turco-musulmana in Bulgaria. Dopo una fase di dure repressioni del regime comunista bulgaro nei confronti degli oltre 800.000 turchi ancora presenti nel Paese (caratterizzate dai "pogrom" e dalla campagna per il cambiamento forzato dei nomi del 1964), nel 1968 la Bulgaria e la Turchia firmarono un primo accordo che prevedeva l'espulsione e il trasferimento in Turchia di 30.000 turchi (tra cui i "pomacchi", musulmani di lingua bulgara). Dopo un'ulteriore accentuarsi delle repressioni contro i turchi, nel 1989, alla vigilia della caduta del regime di Todor Živkov, oltre 250.000 turchi fecero domanda d'espatrio (che venne concessa solo a circa 150.000 di loro). La Turchia dopo breve tempo chiuse le proprie frontiere, causando delle colonne chilometriche di profughi. In soli tre mesi, dalla fine di maggio al mese di agosto del 1989 oltre 320.000 turchi abbandonarono la Bulgaria (50.000 tornarono nei mesi successivi, ed altri 100.000 vi fecero rientro entro il 1990).

Il culmine delle più recenti "pulizie etniche" in Europa, fu raggiunto con la guerra degli anni Novanta in Jugoslavia, che produsse, oltre a una gran quantità di vittime, all'innumerevole serie di stragi (come quella di Srebrenica), più di un milione di profughi e rifugiati, e lo spostamento forzato di centinaia di migliaia di persone⁷³.

⁷³ Oltre mezzo milione di musulmano-bosniaci e 180.000 croati dalla Repubblica serba di Bosnia, centinaia di migliaia di croati (poi parzialmente rientrati) dalla Slavonia orientale, 400.000 serbi dalla Federazione bosniaco-erzegovese, circa 350.000 serbi dalla Croazia, diverse centinaia di migliaia di albanesi ma anche una notevole quantità di serbi e rom dal Kosovo.

I massacri e il movimento di enormi masse di profughi in Ruanda e nell’Africa centro-orientale (con il conflitto tra tutsi e hutu e il genocidio di oltre 800.000 tutsi nel 1994) completò il tragico quadro di violenze e di crimini contro l’umanità commessi in quest’ultimo squarcio di secolo⁷⁴.

8. Lo sradicamento etnico e nazionale come problema del diritto internazionale: questioni e prospettive

L’enormità dei danni e delle sofferenze causati sinora dagli spostamenti coatti di popolazione hanno posto in risalto la desolante incapacità della comunità internazionale di opporsi efficacemente a queste inaccettabili violazioni del diritto umanitario. Gli strumenti giuridici adottati sinora per fungere da deterrente contro questi crimini e punire i loro autori sono stati applicati solo nei casi più gravi ed evidenti, o quando tali violazioni sono avvenute in contesti di profondo disordine internazionale suscettibili di sconvolgere consolidati equilibri geopolitici e di minacciare gli interessi delle maggiori potenze.

La gran parte degli spostamenti forzati, degli esodi indotti, degli sradicamenti di culture e popolazioni autoctone sono stati perpetrati senza suscitare alcuna reazione né provocare plausibili sanzioni da parte della comunità internazionale.

La difficoltà di distinguere fra le diverse tipologie e “graduazioni” degli spostamenti, nella complessa “zona d’ombra” che racchiude il passaggio, spesso quasi impercettibile, fra i crimini più efferati contro l’umanità e le forme meno cruente, indotte o relativamente “volontarie”, ma non per questo meno disumane, di trasferimenti di popolazione, ha contribuito a indebolire l’azione repressiva e, soprattutto, la capacità dissuasiva e di prevenzione del moderno diritto internazionale.

I trasferimenti forzati di popolazione, chiaramente contemplati dal diritto internazionale come crimini contro l’umanità, molto difficilmente possono trasformarsi in concreti capi d’accusa nell’ambito del diritto internazionale penale, sia perché le fattispecie criminose individuate dalle Convenzioni sono generalmente delineate in termini generici (in quanto frutto molto spesso di compromessi), sia perché si tratta di ipotesi di reato che mal si prestano ad una specificazione rigorosa (in quanto tante sono le possibilità ed i mezzi di realizzazione di tali crimini che prevederli ed enumerarli diventa particolarmente arduo).

⁷⁴ La gravità e l’efferatezza dei conflitti e delle “pulizie etniche” avvenute in queste due aree hanno imposto alla comunità internazionale di istituire, a quasi cinquant’anni dal Tribunale di Norimberga, due Corti penali internazionali “ad hoc”, quella per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, al fine di perseguire nuovamente i responsabili dei più gravi delitti contro l’umanità.

L'articolo 7 dello Statuto del Tribunale penale internazionale e le altre norme del diritto internazionale umanitario definiscono chiaramente il delitto di genocidio, quello di deportazione e quello di trasferimento forzato di popolazioni⁷⁵. Non contemplano però né enumerano specificatamente le varie "graduazioni" o "tipologie" di spostamenti, né prevedono (pur riconoscendo la necessità di un'interpretazione estensiva dei concetti di "deportazione e "trasferimento forzato") altre specifiche definizioni come potrebbero essere, ad esempio, quelle riferite agli "spostamenti indotti", ai "trasferimenti semi-volontari" (semivoluntary compelled expulsions), o i termini di "genocidio culturale" e di "eradicazione etnica".

La gran parte degli spostamenti semi-forzati o semi-volontari, ovvero degli esodi e dei trasferimenti avvenuti oggettivamente contro la volontà della popolazione⁷⁶ non sono sanzionati dalla comunità internazionale; rimangono pertanto impuniti come delitti contro l'umanità. Essi rimangono nella "zona grigia" dell'interpretazione estensiva dei crimini di genocidio, deportazione e trasferimento forzato di popolazioni, alla mercé dei meccanismi straordinariamente complessi della giurisdizione penale internazionale.

Rimane l'esecrazione morale, la condanna, la ripulsa o l'inaccettabilità dal punto di vista politico, etico, civile e culturale e, quanto meno, la loro messa al bando in quanto violazioni dello "ius gentium" umanitario.

Ma il punto fondamentale non è tanto quello di condannare i responsabili (che spesso, ad onta dell'imprescrittibilità dei reati, a distanza di tanti anni, non sono più vivi, perseguibili o ritracciabili) quanto quello di garantire una possibile "riparazione" per le sofferenze subite dagli individui e dalle collettività, e favorire un "superamento" parziale delle fratture civili e culturali prodotte a danno non solo di una comunità quanto all'insieme di un ambiente sociale.

L'esilio collettivo, lo sradicamento totale o parziale di una popolazione, della sua lingua e della sua cultura è una delle violazioni più gravi dei diritti universali dell'uomo e del patrimonio collettivo dell'umanità. Tale violazione nega una delle sfere più intime e profonde dell'identità, della dignità, e dell'esistenza dell'uomo; quella dell'appartenenza nazionale, culturale e linguistica, dell'attaccamento alle proprie radici, dell'esigenza di far parte di una comunità, di coltivare un rapporto con il proprio territorio di nascita o di provenienza. Gli esodi provocano dei danni incalcolabili al patrimonio sociale, culturale ed umano e rischiano di cancellare per sempre, oltre alla presenza di una componente nazionale, l'identità plurale di una società.

⁷⁵ Il secondo riferito allo spostamento al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti di un Paese e il terzo all'interno di questi o comunque attraverso frontiere o linee di demarcazione provvisorie o non riconosciute. Vedi anche: Antonio CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, 2 vol., Bologna, Il Mulino, 2005 (Itinerari).

⁷⁶ Cui, a causa delle pressioni e delle circostanze non è stata data altra possibilità di scelta, pena la perdita o la minaccia di perdita dell'identità culturale, nazionale o religiosa, della libertà o dell'incolumità.

Da qui l'esigenza, oggi, di un nuovo "patto internazionale", a livello europeo (ma anche tra i singoli Stati), per la tutela dei patrimoni culturali e sociali delle comunità e dei territori colpiti dagli esodi e dai trasferimenti in massa delle popolazioni (a cui dovrebbe essere concesso comunque, nel caso di successioni statati o mutamenti di confini, il diritto all'autodeterminazione).

A distanza di tanti anni è certamente difficile concepire e, soprattutto, realizzare delle misure atte a ristabilire, almeno in parte, i valori di un "ecosistema" culturale e sociale distrutto dall'esodo. Ma se vogliamo dare vita ad una società europea realmente democratica, basata sui principi del pluralismo culturale, della tolleranza, del rispetto delle diversità e delle specifiche identità (linguistiche, nazionali, religiose e culturali) non vi sono alternative.

Il nostro comune destino di cittadini europei non può basarsi sul tacito riconoscimento degli effetti nefasti provocati dagli esodi e dai trasferimenti di massa, dallo sradicamento di comunità e culture. Per affrontare le nostre sfide future dovremo emanciparci dal peso delle sofferenze del passato ed avviare, laddove possibile, dei progetti di ripristino del patrimonio umano e culturale compromesso dal trasferimento di centinaia di migliaia di persone.

Tali progetti dovrebbero prevedere, laddove possibile, il riconoscimento del diritto al ritorno dei profughi e dei loro discendenti; la facoltà cioè, per chi lo desidera, di rientrare nei luoghi d'origine creando le condizioni per favorire dei percorsi individuali o collettivi di reinsediamento e di integrazione sociale senza arrecare alcun nocimento alle popolazioni insediate successivamente.

Ma appare ancora più importante la necessità di attuare, attivando dei progetti europei, delle iniziative atte a preservare il patrimonio culturale e civile, le presenze nazionali e linguistiche, così come l'identità plurale del territorio minacciati dagli sconvolgimenti causati dai trasferimenti coatti o indotti di popolazioni.

Si tratterebbe di un nuovo "salto di qualità" del diritto umanitario, ma anche nelle relazioni bilaterali, che ci consentirebbe di chiudere finalmente il vergognoso capitolo storico degli esodi e degli spostamenti forzati di popolazioni, ma che soprattutto ci aiuterebbe a costruire un'Europa dei popoli e delle minoranze realmente democratica e plurale.

Per dare vita ad una società non più ostaggio dei nazionalismi e degli esclusivismi etnici, ma orgogliosa erede di un ricco mosaico di culture e di antichi percorsi di convivenza.

Bibliografia

- ARA, Angelo, *Fra Nazione ed Impero. Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa*, Milano, Garzanti, 2009.
- BAUER, Otto, *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*, Wien, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand, 1907 (Marx-Studien, n. 2), internet: <https://epress.anu.edu.au/deutsch/archiv/bauer/1907/nationalitaet/index.html>.
- CARELLA, Gabriella, *Diritti umani, conflitti di legge e conflitti di civilizzazione*, Bari, Cacucci editore, 2011.
- CASSESE, Antonio, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Bari, Laterza, 1988.
- CASSESE, Antonio, *I diritti umani oggi*, Bari, Laterza, 2005.
- CATTARUZZA, Marina, “Espulsioni di massa di popolazioni nell’Europa del XX secolo”, in *Rivista storica italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, vol. 113, fasc. 1, p. 66-85.
- CATTARUZZA, Marina, *Nazionalismi di frontiera. Identità contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850-1950*, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2003.
- CATTARUZZA, Marina - DOGO, Marco - PUPO, Raoul (a cura di), *Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000 (Quaderni di Clio, Istituto regionale per la cultura istriana, n. s., vol. 3).
- CECOTTI, Franco (in collaborazione con UMEK, Dragan), *Il tempo dei confini. Atlante storico dell’Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008*, 2 vol., Trieste, Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 2011.
- CETINA, Marija (a cura di), *Giuseppina Martinuzzi. Documenti del periodo rivoluzionario 1896-1925*, Pola, Naučna biblioteka [Biblioteca scientifica], 1970.
- COLUMMI, Cristiana - FERRARI, Liliana - NASSISI, Gianna - TRANI, Germano, *Storia di un esodo. Istria 1945-1956*, Trieste, Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1980.
- DE CASTRO, Diego, *La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954*, Trieste, Edizioni Lint, 1981.
- DOGO, Marco, “Cristiani, musulmani e lo Stato-nazione nei Balcani”, in CATTARUZZA, Marina - DOGO, Marco - PUPO, Raoul (a cura di), *Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000 (Quaderni di Clio, Istituto regionale per la cultura istriana, n. s., vol. 3).
- FERRARA, Antonio, *Storia, politica e storiografia delle migrazioni forzate in Europa*, tesi di dottorato in Scienza politica e istituzioni in Europa, Napoli, Università degli Studi “Federico II”, 2008, internet: http://www.fedoa.unina.it/1924/1/Ferrara_Scienza_Politica.pdf.
- FERRARA, Antonio - PIANCIOLA, Niccolò, *L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa 1853-1953*, Milano, Il Mulino, 2012 (Collana: Biblioteca storica).
- GRAZIOSI, Andrea, *Guerra e rivoluzione in Europa. 1905-1956*, Bologna, Il Mulino, 2001 (Incontri, n. 28).
- GRAZIOSI, Andrea, “Il mondo in Europa. Namier e il ‘Medio oriente europeo’, 1815-1948”, in *Contemporanea*, Milano, Il Mulino, 2007, n. 2, p. 193-228.
- KNOPP, Guido, *Tedeschi in fuga. L’odissea di milioni di civili cacciati dai territori occupati dall’Armata Rossa alla fine della seconda guerra mondiale*, Milano, Corbaccio, 2004 (Collana storica).
- KULISHER, Eugene M., *The displacement of population in Europe*, Montreal, International Labour Office, 1943.
- KULISHER, Eugene M., “Population transfer”, in *The South Atlantic Quarterly*, New York, 1946, vol. 45, n. 4.
- KULISHER, Eugene M., *Europe on the move. War and population changes, 1917-1947*, New York, 1948.

- LADAS, Stephen Pericles, *The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey*, New York, Macmillan, 1932.
- MARTINUZZI, Giuseppina, “La lotta nazionale in Istria considerata quale ostacolo al socialismo”, in CETINA, Marija (a cura di), *Giuseppina Martinuzzi. Documenti del periodo rivoluzionario 1896-1925*, Pola, Nauèna biblioteka [Biblioteca scientifica], 1970.
- NAIMARK, Norman M., *La politica dell'odio. La pulizia etnica nell'Europa contemporanea*, Bari, Laterza, 2002.
- NAMIER, Lewis Bernstein, *Conflicts. Studies in Contemporary History*, London, Macmillan, 1942.
- PETROVIC, Drazen, “Ethnic Cleansing - An Attempt at Methodology”, in *European Journal of International Law*, Firenze, 1994, vol. 5, n. 3, p. 342-359, internet: <http://www.ejil.org/pdfs/5/1/1247.pdf>.
- PIANCIOLA, Niccolò, *L'Europa degli spostamenti forzati di popolazione (1912-1956)*, sito web del Museo virtuale delle intolleranze e degli stermini, Roma, Associazione per il Museo delle intolleranze e degli stermini, internet: http://www.istoreto.it/amis/micros/spo_micros.rtf.
- PUPO, Raoul, *Guerra e dopoguerra al confine orientale d'Italia, 1938-1956*, Udine, Del Bianco Editore, 1999.
- PUPO, Raoul, *Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio*, Milano, Rizzoli, 2005.
- SCHECHTMAN, Joseph B., *European Population Transfer 1939-1945*, Ithaca, Cornell University Press, 1946.
- SCHECHTMAN, Joseph B., *The refugees in the world. Displacement and integration*, New York, Baines, 1963.
- VALDEVIT, Gianpaolo, *La questione di Trieste 1941-1954*, Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Milano, Franco Angeli editore, 1986.

SAŽETAK

SUVIŠNO STANOVNIŠTVO. NASILNO PREMJEŠTANJE STANOVNIŠTVA OD MIROVNOG UGOVORA IZ LAUSANNE DO ISTARSKOG EGZODUSA: POVIJESNA I PRAVNA GLEDIŠTA – Iseljavanje stanovništva i njihovo nasilno premještanje, kao i iskorijenjivanje čitavih zajednica i kultura, osobito je obilježilo 20. stoljeće prilikom stvaranja nacionalnih država i duboko je utjecalo na društvena uređenja te na složenu i osjetljivu etničku ravnotežu u Europi. U ovom se članku raščlanjuju mišljenja i mehanizmi koji su potaknuli nasilno premještanje stanovništva i davanje legitimiteta, u nekim razdobljima, praksi “etničkog čišćenja” kao sredstvu za postizanje što većeg stupnja nacionalne homogenosti i “čistote” u novonastalim državama ili uništavanja složenih multinacionalnih i multikulturalnih zajednica središnje i istočne Europe koje su pogrešno smatrane kao potencijalni izvor nestabilnosti ili sukoba. Pored osvrta na duboke posljedice uslijed izobličavanja povijesno multietničkih područja kontinenta, opisuje se i razvoj pristupa pitanju nasilnog premještanja stanovništva, kojeg su prihvatile pojedine države i međunarodni skupovi prilikom sklapanja Mirovnog ugovora u Lausanni i na Potsdamskoj konferenciji, sve do današnjih normi međunarodnog humanitarnog prava. Uspoređujući egzodus Talijana iz Istre, Rijeke i Dalmacije s drugim sličnim pojavama, u širem kontekstu premještanja stanovništva tijekom prve polovice 20. stoljeća, a posebice nakon dva svjetska rata, analiziraju se neke posebnosti talijanskog egzodusa iz istočnojadranskih područja kao što su “potaknuto premještanje” ili “poludobrovoljno iseljavanje”, koje se teško razaznaju unutar sveukupne pojave nasilnog premještanja stanovništva, s obzirom da su njegova obilježja negdje na pola puta između “poludobrovoljnog” i “nasilnog”. Ovaj esej nudi određene povijesne i pravne poveznice da bi se bolje shvatio fenomen nasilnih premještanja, a stavljen je u okvire modernog humanitarnog prava te ističe potrebu da se danas pronadu, unutar međunarodnog prava, primjerenija rješenja za zaštitu ljudskih prava, kulturne i društvene baštine na višekulturalnim područjima koja su duboko izmijenjena nakon nasilnih premještanja i egzodusa stanovništva.

Ključne riječi: nasilna premještanja, egzodus, “etničko čišćenje”, ljudska prava, genocid, iskorjenjivanje, kulturni holokaust, zločini protiv čovječanstva, deportacije, Mirovni ugovor iz Lausanne, Potsdamska konferencija, Mirovni sporazum, opcije, Međunarodni kazneni sud, nacionalna država, “narodi gospodari”, multinacionalnost, suživot.

POVZETEK

ODVEČNO PREBIVALSTVO. PRISILNO PRESELJEVANJE PREBIVALSTVA OD LAUSANNSKEGA SPORAZUMA DO ISTRSKEGA PRISILNEGA IZSELJEVANJA: ZGODOVINSKI IN PRAVNI VIDIKI – Ruvanje populacij in njihov prisilen prenos, pa tudi odpravljanje celotnih skupnosti in kultur je zaznamovalo stoletje, predvsem Čas skrajnosti, ter močno vplivalo, v fazi vzpona nacionalnih držav na socialni odnos in razsežnosto občutljive dimenzije etičnih ravnovesij v Evropi. V prispevku so analizirani miselni tokovi in mehanizmi, ki so spodbujali k zatoku prisilnih premikov prebivalcev, do legitimacije, v nekaterih fazah, prakse prisilnega razseljevanja in “etničnega čiščenja” kot sredstvo za doseg čim večje homologacije in nacionalne “čistosti” znotraj novih držav, ali prekinitve kompleksnih več etičnih in večkulturnih realnosti značilnih za srednje-vzhodno Evropo. Ti namreč so bili napačno zaznamovani, kot možni viri nestabilnosti in konfliktov. Poleg opisovanja globokih posledic, ki jih povzročajo motnje na zgodovinsko več etničnih območjih celine, obravnava razvoj pristopov k vprašanju prisilnega razseljevanja sprejetih iz strani tako posameznih držav kot na mednarodnih forumih, Lausannskega in Potsdamskega sporazuma do najnovejše zakonodaje je mednarodnega humanitarnega prava. S postavitvijo razmerja množičnega odhoda Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije z drugimi podobnimi pojavi v širšem kontekstu selitve prebivalstva nastale v prvi polovici 20. stoletja posebno po dveh svetovnih vojnah, se analizirajo nekatere izmed posebnosti eksodusa Italijanov vzhodnega Jadrana. Eksodus, kot povzročen premik oz. “polprostovoljen” komaj razločujoč zaradi svoje kolokacije (na pol poti med “polprostovoljnim” in “omejitvenim”) s potsdamskim ozadjem “prisilnih preselitev”. Esej, poleg kazanja zgodovinskih in pravnih referenc za boljše razumevanje pojava prisilnih premikov v okviru sodobnega humanitarnega prava, poudarja potrebo po opredelitvi najbolj primernih sredstev za današnjo, v okviru mednarodnega prava, zagotovitev varstva kulturne in socialne dediščine, človekovih pravic in multikulturnih struktur, ki so bile razburjene zaradi neprostovoljnih eksodov in prenosov prebivalstva.

Ključne besede: prisiljeni premiki, eksodus, “etnično čiščenje”, človekove pravice, prisilna preseljevanja, genocid, ruvanje, kulturni holokavst, hudodelstva zoper človečnost, izgon, Lausanski sporazum, Potsdamski sporazum, Mirovna pogodba, opcije, Mednarodno kazensko sodišče, nacionalne države, “narodni gospodarji”, multietičnost, sobivanje.

SUMMARY

THE PEOPLE OF "TOO MUCH". THE FORCED DISPLACEMENT OF POPULATIONS FROM THE TREATY OF LAUSANNE TO THE ISTRIAN EXODUS: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS – The uprooting of populations and their forced transfer, as well as the eradication of entire communities and cultures, have particularly marked the “Short century”, deeply affecting, during the rise of national states, the social order and the complex and delicate dimension of ethnic balances in Europe. This paper analyzes the schools of thought and the mechanisms that have favoured the use of forced displacement of people, up to legitimate, in certain stages, the practices of forced displacement and “ethnic cleansing” as a means to achieve a greater degree of approval and national “purity” in the new national states, and to cancel the complex multiethnic and multicultural realities typical of Central and Eastern Europe, falsely considered the potential sources of instability or conflict. In addition to describing the profound consequences caused by the dislocation of the historically multi-ethnic areas of the continent, an evolution of approaches to the issue of forced displacement is discussed, both adopted by individual states and international assemblies, from the Treaty of Lausanne in Potsdam to the most recent legislation of international humanitarian law. By relating the exodus of Italians from Istria, Rijeka and Dalmatia to other similar phenomena, in the broader context of population movements which occurred in the first half of the twentieth century, and particularly after the two world wars, some peculiarities of the exodus of Italians of the Eastern-Adriatic is analyzed, understood as an “induced displacement” or “semi voluntary”, hardly distinguishable, because of its location halfway between the “semi volunteering” and “constraint”, from the overall context of the “forced transfers”. The essay, as well as providing references to historical and legal framework for better understanding of the phenomenon of forced displacements, and frame it in the context of modern humanitarian law, stresses the need to define the most appropriate means to guarantee, today, under the international law, the protection of cultural and social heritage, of human rights and multicultural fabrics upset by the exoduses and by displacements and non-voluntary transfers of populations.

Keywords: forced displacement, exodus, “ethnic cleansing”, human rights, forced transfers, genocide, displacement, cultural holocaust, crimes against humanity, deportation, the Treaty of Lausanne, Potsdam Conference, Peace Treaty, options, International Criminal Court (ICC), national state, “gentlemen people”, ethnic diversity, coexistence.

